

ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Casale Monferrato (Alessandria)

Accordo di programma ex art. 34 D.lgs 18.08.2000 n. 267 per la realizzazione di interventi di lotta biologica ed integrata alle zanzare

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

- in data 28 giugno 2004 si è perfezionato tra i comuni di Alfiano Natta, Borgo S. Martino, Camagna, Camino, Casale Monferrato, Castelletto M.to, Cella Monte, Cerrina M.to, Cuccaro M.to, Frassinello M.to, Frassineto Po, Gabiano, Giarole, Mirabello M.to, Mombello M.to, Moncalvo, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Olivola, Ottiglio, Ozzano M.to, Pecetto di Valenza, Pontestura, Rosignano M.to, Sala M.to, San Giorgio M.to, San Salvatore, Solonghello, Terruggia, Ticineto, Treville, Trino, Valenza, Vignale M.to, Villadeati, l'Accordo di Programma per la realizzazione Casale Monferrato finalizzato alla realizzazione di interventi di lotta biologica ed integrata alle zanzare;

- il Comune di Casale Monferrato è ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo stesso soggetto attuatore dell'intervento;

- il Sindaco della Città di Casale Monferrato Dott. Paolo Mascarino, in conformità dell'art. 8 della deliberazione della Giunta Regionale n. 27-23223 del 24 novembre 1997: "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma L.R. 51/97 art. 17", con decreto n. 48 del 30.06.2004 ha approvato l'Accordo di Programma demandando al Responsabile del Procedimento la pubblicazione dell'Accordo stesso;

rende noto

il testo dell'Accordo di Programma tra i comuni di Alfiano Natta, Borgo S. Martino, Camagna, Camino, Casale Monferrato, Castelletto M.to, Cella Monte, Cerrina M.to, Cuccaro M.to, Frassinello M.to, Frassineto Po, Gabiano, Giarole, Mirabello M.to, Mombello M.to, Moncalvo, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Olivola, Ottiglio, Ozzano M.to, Pecetto di Valenza, Pontestura, Rosignano M.to, Sala M.to, San Giorgio M.to, San Salvatore, Solonghello, Terruggia, Ticineto, Treville, Trino, Valenza, Vignale M.to, Villadeati, finalizzato alla realizzazione di interventi di lotta biologica ed integrata alle zanzare;

Premesso

Che la Regione Piemonte ha approvato la legge 24 ottobre 1995 n. 75, relativa a "Contributi agli Enti Locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare" al fine di contribuire alla tutela della salute dei cittadini ed al miglioramento della qualità della vita nelle zone del territorio regionale infestate da Culicidi;

Che in data 26.06.1997 è stato stipulato tra il Comune di Casale Monferrato, quale Comune Capofila, e n. 42 Comuni del Monferrato un apposito Accordo di Programma per il progetto "Lotta biologica integrata alle zanzare - L.R. 75/95", accordo tutt'ora in essere con successive modifiche ed integrazioni;

Che successivamente il Comune di Casale Monferrato, quale Comune Capofila dell'Accordo di Programma di cui sopra, ha sottoscritto in data 15.12.2000 con la Provincia di Alessandria un Protocollo di Collaborazione, avente analoghe finalità;

Che, tenuto conto delle problematiche affrontate nel corso degli anni, è emersa la necessità di attuare un progetto pluriennale finalizzato al controllo delle infestazioni culicidiche;

Che in tale prospettiva il Comune di Casale Monferrato, sempre quale Comune Capofila, ha promosso e sottoscritto in data 08.04.2004 un apposito Accordo di Programma triennale con la Regione Piemonte;

Che alla luce dell'accordo con Regione Piemonte occorre addivenire alla stipula di una nuova intesa con i Comuni aderenti al progetto;

Che pertanto con nota prot. n. 50-13837 del 07.04.2004 il Sindaco del Comune di Casale Monferrato ha indetto apposita Conferenza di Servizi;

Che nel suddetto incontro svoltosi in data 15.04.2004 i Comuni di Alfiano Natta, Borgo S. Martino, Camagna, Camino, Casale Monferrato, Castelletto M.to, Cella Monte, Cerrina M.to, Cuccaro M.to, Frassinello M.to, Frassineto Po, Gabiano, Giarole, Mirabello M.to, Mombello M.to, Moncalvo, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Olivola, Ottiglio, Ozzano M.to, Pecetto di Valenza, Pontestura, Rosignano M.to, Sala M.to, San Giorgio M.to, San Salvatore, Solonghello, Terruggia, Ticineto, Treville, Trino, Valenza, Vignale M.to, Villadeati, hanno dichiarato di aderire alla prosecuzione del progetto come modificato a seguito dell'Accordo triennale con la Regione Piemonte;

Preso atto da parte degli Enti sottoscrittori delle preminenti finalità pubbliche dell'intervento;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art.34 che prevede la conclusione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di interventi che richiedono l'azione integrata e coordinata di due o più soggetti pubblici;

Tutto quanto sopra premesso

tra

I Comuni di Alfiano Natta, Borgo S. Martino, Camagna, Camino, Casale Monferrato, Castelletto M.to, Cella Monte, Cerrina M.to, Cuccaro M.to, Frassinello M.to, Frassineto Po, Gabiano, Giarole, Mirabello M.to, Mombello M.to, Moncalvo, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Olivola, Ottiglio, Ozzano M.to, Pecetto di Valenza, Pontestura, Rosignano M.to, Sala M.to, San Giorgio M.to, San Salvatore, Solonghello, Terruggia, Ticineto, Treville, Trino, Valenza, Vignale M.to, Villadeati.

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1
Finalità

Il presente Accordo ha per oggetto la definizione e la realizzazione di un programma triennale di attività di contenimento delle zanzare nel territorio del Monferrato Casalese, costituente una delle aree definite prioritarie ai sensi della D.G.R. 67-9777 del 26.06.03, finalizzato all'individuazione ed applicazione delle metodologie di lotta più consone al territorio in esame, in termini ecologici, economici ed operativi, garantendo nel contempo risultati utili al raggiungimento degli scopi per i quali è predisposto.

Il piano triennale di Lotta integrata alle zanzare verrà attuato nel rispetto dei principi e delle finalità di cui alla Legge Regionale 24.10.1995 n. 75 nonché delle linee guida per l'attuazione delle attività di lotta e dell'apposita metodologia di controllo e di monitoraggio della gestione tecnica appositamente dettate dalla Regione Piemonte.

Art. 2 Soggetto attuatore

Il soggetto attuatore del presente Accordo di Programma è individuato nel Comune di Casale Monferrato, quale Comune Capofila, che si impegna altresì a garantire una stabile ed organica presenza tecnica sul territorio per tutta la durata del progetto e ad assicurare il mantenimento di una assoluta trasparenza gestionale.

Art. 3 Finanziamento

1) I Comuni partecipanti all'Accordo, finanzieranno il progetto su base annua fino ad un massimo di euro 465.000,00. La restante quota sarà finanziata con contributo regionale su base annua di cui all'accordo di programma sottoscritto con la Regione Piemonte in data 08.04.2004.

La Provincia di Alessandria contribuisce al finanziamento a carico dei Comuni con un proprio contributo di cui al Protocollo d'intesa stipulato in data 15.12.2000.

Ciascun Ente trasferisce al Comune di Casale Monferrato la quota a suo carico così come segue:

- assunzione formale dell'impegno di spesa a proprio carico come risultante dalla tabella allegata A) al presente accordo.

- erogazione delle somme assegnate, entro 10 giorni dalla richiesta del Comune di Casale Monferrato, che dovrà essere effettuata al mutare di debiti verso ditte e/o professionisti incaricati per le finalità di cui all'art. 1.

2) I Comuni aderenti, con la sottoscrizione del presente accordo cedono irrevocabilmente al Comune di Casale Monferrato le quote contributive assegnate dalla Regione Piemonte, ai sensi dell'accordo di programma triennale stipulato in data 08.04.2004, dalla Provincia di Alessandria o da altre forme di finanziamento acquisite, anche private, autorizzando la stessa Regione, la Provincia e gli altri soggetti finanziatori ad accreditare detti contributi direttamente e senza altre formalità al Comune di Casale Monferrato;

3) Il Comune di Casale Monferrato, al termine degli interventi, presenterà a tutti gli enti aderenti dettagliato rendiconto delle somme attribuite e spese.

Art. 4 Durata

La durata del presente Accordo di Programma è stabilita in anni 3 decorrenti dal 9 giugno 2004 e comunque non oltre l'esercizio finanziario 2006.

Art. 5 Recesso

I Comuni aderenti al presente accordo potranno recedere anticipatamente con comunicazione formale di recesso da far pervenire al Comune di Casale Monferrato entro e non oltre il 30 agosto di ogni anno e con riferimento all'anno successivo di attuazione del progetto.

Art. 6 Responsabile unico del procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento di attuazione del presente Accordo è la Dr.ssa Laura Gallea, funzionario dipendente del Comune, titolare di Posizione Organizzativa del Settore Sviluppo Economico, già individuata con decreto n.7 del 03.02.2004 dal Sindaco del Comune di Casale Monferrato quale Responsabile Unico del Procedimento di attuazione dell'Accordo di Programma triennale stipulato con la Regione Piemonte.

Art. 7 Vigilanza

La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma è svolta da un apposito "Collegio di Vigilanza" istituito ai sensi dell'art.34 del D.Lgs. 267/2000 e composto dal Sindaco del Comune di Casale Monferrato o suo delegato, che lo presiede, e dai rappresentanti dei sette Comuni individuati quali Capizona.

Detto collegio si riunirà allorché il Presidente o due membri ne facciano richiesta. La sede del Collegio è convenzionalmente stabilita presso il Comune di Casale Monferrato.

Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto attuatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo.

Art. 8 Adempimenti

Il presente Accordo è approvato a norma dell'art. 34 del Decreto Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", mediante Decreto del Sindaco del Comune di Casale Monferrato, il quale curerà la pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Responsabile del procedimento
Laura Gallea
(omissis)

Comune di Collegno (Torino)

Accordo di programma - Patto per la scuola "Relazioni tra il Comune e le Istituzioni Scolastiche per la realizzazione del Sistema delle Autonomie"

Il Sindaco e i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della città di Collegno

vista

la legge 59 del 15/04/97, l'art. 40, comma 1 della Legge 449/97, il Capo III del D. L.vo n. 112/98, l'art. 1, comma 8 della legge 9/99, le relative disposizioni di attuazione, nonché il C.C.N.L. per il comparto scuola;

tenuto conto

- della 1ª esperienza Patto per la Scuola - Accordo di Programma approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 55 del 22.5.2002 e sottoscritto il 02.07.2002;

- dei contributi emersi nelle Conferenze dei Servizi tra l'Amministrazione Comunale e i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche ivi compreso l'Istituto di Istruzione Superiore - il nuovo Liceo M.Curiè - e il Centro Permanente per l'educazione degli adulti, nelle quali è stato sancito l'impegno a sottoscrivere un atto di indirizzo da adottarsi contestualmente da parte del Consiglio Comunale e degli Organi Scolastici;

- dei contributi offerti dalle componenti sociali ed educative della città che sono stati recepiti nel presente manifesto programmatico;

richiamati

- i principi, le norme e gli orientamenti pedagogici espressi nella deliberazione n. 55 del 22.5.2002 nella quale il Consiglio Comunale ha discusso le strategie di sviluppo del Sistema di Istruzione e Formazione Continua;

considerato che

il presente protocollo d'intesa "Patto per la Scuola" formalizza le finalità e le modalità della cooperazione ritenendo che queste possano svilupparsi nell'incontro e nelle reciproche interazioni fra il progetto di Città, espressione della Comunità Collegnese, rappresentata dal Sindaco ed i piani dell'offerta formativa delle singole Istituzioni Scolastiche.

Premesso

- che il presente protocollo costituisce, di conseguenza, lo strumento privilegiato ed operativo per favorire:
 - *la progettualità* concorrendo nell'individuazione dei progetti innovativi che possono migliorare la qualità dell'offerta formativa;
 - *la perequazione e messa in rete tra le diverse istituzioni* favorendone l'estensione a tutte le istituzioni; disincentivando i particolarismi;
 - *l'ulteriore qualificazione della scuola "pubblica"* favorendo la realizzazione di interventi formativi coerenti con le esigenze di sviluppo della comunità locale; controbilanciando le spinte di mercato, individualistiche, di singoli segmenti sociali e favorendo la coesione sociale;
 - *la realizzazione di un sistema formativo integrato* coerente con i valori condivisi, che costituiscono il patrimonio da non disperdere della città;
 - in grado di dare risposte adeguate ai nuovi e ai vecchi diritti di cittadinanza dei bambini e delle bambine;
 - in grado di comprendere e far incontrare quelle culture locali, che trovano origine nelle tradizioni, pur avendo la forza di trascenderle e di diventare rilevanti a livello nazionale ed europeo;
 - *l'attenzione ai tempi e ai luoghi fisici e mentali* in cui la città e la scuola reciprocamente si articolano e si caratterizzano in funzione del miglioramento della qualità della vita dei bambini e delle bambine e delle famiglie; convengono e stipulano il seguente 'Patto per la scuola':

Art. 1

Finalità

Il presente Accordo è finalizzato alla piena attuazione dell'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche secondo le modalità indicate negli articoli successivi, per la costruzione del Sistema di Istruzione e Formazione cittadino.

Art. 2

Ambito territoriale

L'ambito territoriale è quello relativo al Comune di Collegno.

Il Comune e le Istituzioni scolastiche, mentre riconoscono il valore della realtà territoriale locale, sono aperti alla progettazione e sperimentazione di attività anche nella prospettiva più ampia della Provincia, della Regione e della Comunità Europea, promuovendo una visione europea della formazione.

Art. 3

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti sono l'Amministrazione Comunale, le Istituzioni Scolastiche della città, che vi aderiscono tramite delibera degli organi collegiali, nonché il Distretto Scolastico, il Ministero Istruzione, Università e Ricerca, la Provincia di Torino, le Parti Sociali, ASL 5, il Consorzio CISAP, le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le Famiglie, l'Imprenditoria locale, le Università che, a vario titolo, potranno concorrere all'attuazione delle finalità degli specifici accordi tematici.

Art. 4

Organi

Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente Accordo sono previsti:

- *Comitato di Coordinamento* composto da due membri designati dall'Amministrazione Comunale e dai sei Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche; il Comitato si riunisce almeno una volta al bimestre, è presieduto dal Dirigente del Settore Politiche Educative e Sociali e può prevedere la partecipazione di dirigenti comunali e scolastici ed esperti interessati ai temi trattati; il comitato assolve compiti di coordinamento e di elaborazione delle linee progettuali;

- *Conferenza dei Servizi* presieduta dall'Assessore alle Politiche Educative, con i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche, i Dirigenti dell'Ente Locale e gli altri Enti coinvolti, ivi compresi il Consorzio CISAP e l'Azienda Sanitaria Locale, aventi lo scopo di approvare periodicamente linee progettuali del presente Accordo e di verificare l'applicazione delle azioni sviluppate. Saranno presenti ad inizio anno il Sindaco e tutti gli Assessori. Si riunirà almeno due volte l'anno. La conferenza assolve compiti di coordinamento e di elaborazione delle linee progettuali, e recepisce il contributo delle Commissioni di studio;

- *Commissioni di studio* per l'approfondimento di specifiche tematiche; sono convocate dal Dirigente del Settore Comunale delle Politiche Educative che ne fa parte, d'intesa con il Dirigente Scolastico incaricato.

Le commissioni di studio hanno il compito di sviluppare i progetti stabiliti nelle conferenze di servizio.

L'Assessore alle Politiche Educative coordina l'attività del Comune per quel che concerne l'applicazione del presente Accordo, d'intesa con il Sindaco, il quale è garante della integrazione e coerenza tra il Progetto di città ed il Progetto educativo del Sistema Educativo e Formativo, individuate dal Ministero Istruzione, Università e Ricerca.

Art. 5

Progetto Qualità e Centro di Documentazione delle Scuole

Al fine di migliorare l'efficienza/efficacia del Sistema Educativo e Formativo Collegnese, le parti si impegnano a studiare la possibilità di attivare uno specifico progetto di miglioramento della qualità, anche con l'assistenza di agenzie specializzate, individuate dal Ministero e coordinato dal Centro di Documentazione delle Scuole.

Art. 6

Obiettivi condivisi: valori, cultura

Le Istituzioni Scolastiche e l'Amministrazione Comunale si impegnano a diffondere i valori costituzionali idonei ad una formazione di soggetti liberi, responsabili e partecipi alla vita della comunità locale, nazionale ed internazionale, convinti che la scuola sia il luogo per eccellenza dove questi si elaborano e si trasmettono.

In particolare condividono i seguenti principi:

A) la condivisione dei valori e delle regole, la solidarietà e lo spirito di appartenenza alla comunità locale

Scuola

- inserisce nei Piani dell'Offerta Formativa specifici progetti volti a sostenere lo spirito di solidarietà e di appartenenza, in particolare per quanto riguarda la promozione dell'adesione a valori e regole comuni.

Amministrazione Comunale

- sostiene e valorizza le iniziative promosse dalle scuole sia con eventuali finanziamenti che con la partecipazione di personale esperto.

- promuove e sviluppa il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

B) la scuola è il luogo per eccellenza di elaborazione/trasmisione della cultura, anche in riferimento alle manifestazioni di cultura locale

Scuola

- inserisce nel Piano dell'Offerta Formativa specifici progetti volti a diffondere e sostenere la consolidata attenzione della città nei confronti di tutte le forme artistiche, quali musica, teatro, immagine, nonché quei progetti volti a coltivare le radici storiche della città;

Amministrazione Comunale

- sostiene tali iniziative mettendo a disposizione le competenze professionali degli uffici preposti, coordinando le Associazioni locali e riservandone i finanziamenti da erogarsi su progetto.

C) il sapere e la cultura non si costruiscono e sviluppano solo attraverso i libri di testo

Scuola

- utilizza pienamente le proposte di conoscenza della città offerte dagli itinerari didattici, collocandoli in progetti concordati ed integrati

- fruisce delle risorse del territorio, secondo criteri che soddisfano un'esigenza di "formazione allargata", aperta al rapporto con le agenzie formative extra - scolastiche

Amministrazione Comunale

- sostiene ed adegua l'offerta degli itinerari didattici in coerenza con i progetti concordati;

- studia la possibilità di agevolare il trasporto degli alunni anche attraverso un uso facilitato dei mezzi pubblici;

- promuove l'utilizzo delle biblioteche e delle altre agenzie specializzate e la partecipazione alle iniziative ad esse collegate;

- Costruisce e documenta annualmente la mappa cittadina delle attività scolastiche ed extra - scolastiche progettate nel catalogo annuale "Scuola e Città".

D) l'attenzione ai nuovi modi di comunicare ed alla loro implicazione nell'organizzazione della cultura e della società

Scuola

- attua specifici progetti volti a diffondere la conoscenza delle lingue straniere e l'utilizzo dell'informatica e della multimedialità;

- sostiene la diffusione dei nuovi linguaggi anche attraverso la formazione degli insegnanti;

- sviluppa iniziative interciclo, nella forma di "reti di scuole";

Amministrazione Comunale

- sostiene le iniziative mettendo a disposizione le strutture e le competenze tecniche disponibili nell'Ente;

- partecipa attraverso il Laboratorio Telematico ed il Centro di Documentazione delle Scuole alla qualificazione del personale docente ed alla raccolta/diffusione delle esperienze didattiche;

- finanzia appositi progetti;

E) l'importanza dell'educazione motoria e dell'avvicinamento allo sport nella scuola

Scuola

- promuove l'adesione alle attività sportive proposte dall'Ente locale ed in particolare al progetto "Sport e Scuola" e i corsi di nuoto;

Amministrazione Comunale

- consolida ed adegua l'offerta di tali attività offrendo le necessarie condizioni strutturali ed organizzative, per assicurare favorevoli condizioni di accesso a tutti gli allievi;

F) l'attenzione ai problemi ambientali

Scuola

- inserisce nei Piani dell'Offerta Formativa specifici progetti di educazione ambientale;

- svolge l'attività di raccolta differenziata.

Amministrazione Comunale

- sostiene e valorizza le iniziative promosse dalla scuola;

- si fa promotore della predisposizione di programmi concreti di tutela ambientale, ivi compresa l'attivazione del Consorzio Intercomunale per l'Igiene Urbana.

G) l'educazione alla salute

Scuola

- inserisce nei Piani dell'Offerta Formativa specifici progetti di educazione alla salute;

Amministrazione Comunale

- sostiene e valorizza le iniziative promosse dalla scuola facendosi promotore della predisposizione di programmi concreti di tutela della salute, tra cui l'Educazione Alimentare

H) interazione scuola - famiglia

Scuola

- dialoga costantemente con le famiglie nelle sedi e negli organismi di rappresentanza previsti, assumendo a riferimento la centralità del bambino/a per uno sviluppo globale ed unitario.

Amministrazione Comunale

- Promuove e sostiene il dialogo nella comunità locale, favorendo l'incontro tra le famiglie e le istituzioni, attraverso percorsi di miglioramento della qualità dell'offerta formativa.

Al fine di assicurare la necessaria continuità nel tempo delle proposte sopracitate, le Istituzioni Scolastiche e l'Amministrazione Comunale si impegnano a siglare appositi accordi che prevedano i rispettivi impegni, prospettando una compartecipazione nella progettualità degli interventi e nel finanziamento.

Art. 7

Programmazione territoriale delle scuole

Le parti condividono la convinzione che l'attuale assetto territoriale dei plessi scolastici sia quello ottimale, in quanto riesce a coniugare le esigenze di risparmio di edifici e di classi con quello della stabilità degli organismi delle scuole e della qualità dell'offerta formativa.

Le parti si impegnano quindi a mantenere l'attuale politica delle iscrizioni che prevede, in particolare, l'impegno di una preventiva valutazione congiunta degli stradari e degli sviluppi urbanistici della città, al fine di in-

crociare i dati relativi ai flussi scolastici con le potenzialità delle strutture e le esigenze di adeguamento.

La distribuzione attuale delle classi sul territorio Collegnese è la seguente:

<i>Scuola</i>	<i>n. sezioni</i>	<i>n. allievi</i>
Infanzia	47	1155
Primaria (tempo pieno)	89	1802
Secondaria I° grado (tempo prolungato)		
(tempo normale)	45	983
Secondaria II° grado	12	250
Corsi per gli adulti	6	127

Le parti, considerata l'attuale distribuzione territoriale delle scuole collegnesi, si impegnano a riunire annualmente l'apposita Commissione di studio, composta dai Dirigenti Scolastici, dal Dirigente del Settore Politiche Educative, con lo scopo di studiare in modo centralizzato l'andamento delle iscrizioni.

Art. 8

Continuità educativa e orientamento

In relazione alla continuità educativa tra i diversi ordini di scuola, le parti si impegnano a costituire una Commissione di studio permanente presieduta da un Dirigente Scolastico, che svolge funzioni di coordinamento del progetto, al quale partecipano fattivamente i servizi educativi per la prima infanzia, e cioè gli Asili Nido e lo "Spazio famiglia".

Le parti condividono l'importanza di una seria e capillare attività di orientamento scolastico per la scelta della scuola secondaria, nonché per le scelte professionali di vita, e si impegnano a collaborare per l'organizzazione di momenti formativi. Riconoscono la necessità di istituire un servizio di orientamento e ri - orientamento continuo, rivolto ai giovani e alle famiglie utilizzando la specifica professionalità ed esperienza delle Istituzioni Superiori del territorio con apertura alle Agenzie di Formazione.

Art. 9

Formazione

Le parti condividono la convinzione che sia opportuna una programmazione concordata e finalizzata della formazione che ha un ruolo strategico, utilizzando, a tal fine, la specifica professionalità ed esperienza delle Istituzioni Scolastiche e la valorizzazione delle competenze acquisite dai diversi servizi dell'Amministrazione Comunale, coordinata dal Centro di Documentazione delle scuole. Si impegnano quindi a siglare uno specifico accordo che preveda i rispettivi impegni, prospettando una partecipazione al finanziamento delle Istituzioni Scolastiche.

E' previsto inoltre l'impegno a raccordarsi con la formazione e le iniziative promosse dall'Università di Torino Italo - Francese insediata nella Certosa di Collegno.

Le parti, inoltre, si impegnano a coinvolgere gli insegnanti delle scuole primarie da un lato e gli educatori degli asili nido dall'altro in iniziative di aggiornamento di comune interesse.

Le parti si impegnano a studiare la possibilità di favorire scambi di insegnanti con l'estero, in accordo con programmi di sviluppo comunitario.

Art. 10

Interventi per il contrasto delle situazioni disagiate

Annualmente, entro il mese di dicembre, un'apposita Commissione composta da un Dirigente del Settore Politiche Educative e da un Dirigente scolastico, in collaborazione con il locale Consorzio CISAP, provvederà ad

individuare oggettivi parametri di grave disagio socio - culturale riferibili alla realtà territoriale e, sulla base delle segnalazioni delle scuole interessate, individuerà le situazioni di disagio e proporrà alla Conferenza di Servizio le azioni necessarie e possibili soluzioni volte a riequilibrare l'offerta formativa.

Art. 11

Edilizia scolastica

A) - edilizia, manutenzione, arredi

Le parti condividono la convinzione che bisogna continuare con l'investimento nell'edilizia scolastica, come si è proceduto in questi ultimi dieci anni, migliorando gli spazi destinati alle attività di laboratorio e alla fruizione dei servizi mensa. Ritengono inoltre che sia opportuno migliorare l'attuale situazione relativa all'edilizia scolastica, alla manutenzione straordinaria ed ordinaria degli edifici, agli arredi; si impegnano quindi a costituire una Commissione che abbia lo scopo di predisporre un "prontuario delle procedure" per facilitare il passaggio delle informazioni.

La commissione è composta da un Dirigente Scolastico e dai Dirigenti Comunali dei servizi interessati; le proposte della commissione dovranno essere sottoposte all'esame della Conferenza di Servizio. Nell'ambito della conferenza verranno periodicamente:

- comunicare la programmazione e le relative scelte di priorità degli interventi;
- esaminato lo stato della messa a norma degli edifici per quanto previsto dalla L. 626/94.

B) - spese

L'Assessore alle Politiche Educative convocherà annualmente un incontro con i Dirigenti Scolastici ed i Dirigenti comunali, volto ad aggiornare il testo dell'accordo che dovrà dare certezze di risorse alle scuole, possibilmente entro il mese di luglio di ciascun anno.

Le parti condividono l'obiettivo di mantenere in efficienza le sedi scolastiche e di studiare in forma sperimentale modalità e accordi con le organizzazioni di categoria degli artigiani e delle ditte specializzate, affinché per tutte le scuole del territorio gli interventi siano improntati alla qualità e alla celerità, fatte salve le eventuali sperimentazioni che talune Istituzioni Scolastiche potrebbero intraprendere nella gestione di fondi trasferiti dal Comune per la manutenzione minima.

C) sicurezza degli edifici scolastici

Le parti condividono la convinzione che sia necessario sorvegliare affinché siano permanentemente garantiti gli standard di sicurezza all'interno degli edifici scolastici, attraverso una precisa applicazione della Legge 626/94 e dei successivi decreti.

L'Amministrazione Comunale si impegna a mettere a disposizione i propri tecnici ed a stipulare eventuali convenzioni per lo svolgimento, in forma unificata, delle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione su richiesta delle Istituzioni Scolastiche.

I Dirigenti Scolastici non si limiteranno ad inviare formali richieste di intervento relativamente alle carenze evidenziate nei locali scolastici, ma collaboreranno attivamente con l'Ente Locale proprietario degli edifici, applicando il prontuario delle procedure di cui al precedente punto b).

Art. 12

Calendario scolastico

Le parti condividono l'impegno a concordare annualmente all'interno della Conferenza dei Servizi entro il 15 giugno, un calendario unico di apertura delle scuole, fatte salve le prerogative dei Consigli di Istituto in merito all'approvazione del Piano dell'Offerta Formativa, e

le specificità per la scuola dell'infanzia e per il liceo che ha sede anche nel Comune di Grugliasco, nell'interesse delle famiglie, dell'organizzazione scolastica e per il contenimento dei costi di gestione.

Art. 13

Interventi di supporto agli alunni portatori di disabilità

Le parti si impegnano a mantenere gli interventi di supporto agli alunni con handicap per poter attuare una effettiva integrazione degli stessi secondo una progettualità educativa/didattica/assistenziale concordata fra i diversi Enti che collaborano per l'integrazione stessa, prevedendo anche l'attivazione di percorsi integrati individualizzati.

Viene costituita un'apposito Comitato di Coordinamento composto dal Dirigente del Settore Politiche Educative e dai Dirigenti Scolastici, dal Consorzio CISAP, dall'ASL 5 con lo scopo di definire i criteri di assegnazione delle risorse e quindi di valutare le singole richieste.

La materia dell'integrazione degli alunni in situazione di handicap sarà contenuta di una specifica intesa in applicazione della L. 104/1992.

Art. 14

Interventi rivolti agli alunni stranieri/nomadi

A) alunni stranieri

A1) - scuola dell'infanzia - primaria - secondaria di I° grado e II° grado

Le parti si impegnano a favorire l'integrazione degli alunni stranieri attraverso una programmazione integrata degli interventi (accoglienza, apprendimento della lingua italiana, valorizzazione delle culture) anche attraverso l'utilizzo di mediatori culturali/linguistici e di corsi di affinamento linguistico.

A2) - corsi per adulti

Si condivide l'obiettivo di coordinare le attività nell'ambito del territorio intercomunale, prevedendo iniziative volte a sviluppare l'adesione alla comunità locale, alle sue regole ed alle sue tradizioni, con curricoli scolastici interculturali ed iniziative sperimentali.

B) nomadi

Le parti convengono di proseguire nella politica in atto da anni relativamente all'integrazione delle persone nomadi.

In particolare si propongono:

- di raggiungere risultati ancora più efficaci in merito alla piena frequenza degli alunni nomadi rivedendo anche, a tale scopo, le forme di attuazione dei servizi necessari, facendo leva principalmente sull'anticipo della frequenza a partire dalla scuola dell'infanzia e sul proseguimento della scolarizzazione fino all'assolvimento dell'obbligo formativo.

- di affrontare il problema dei bacini d'utenza degli alunni nomadi in relazione alle scuole prescelte.

Art. 15

Interventi di Formazione continua in età adulta

L'educazione in età adulta è un elemento propulsore della crescita culturale, sociale ed economica di tutti i cittadini e della comunità locale. Le parti concordano di raggiungere queste finalità attraverso una sempre più proficua collaborazione tra mondo del lavoro, partner sociali e Centri di Formazione Territoriale permanente per l'Istruzione e la Formazione in età adulta, riuniti nei Comitati Locali previsti dalla disciplina di settore. Annualmente, nell'ambito della Conferenza di Servizio, saranno individuati e promossi i programmi di intervento.

Art. 16

Coordinamento con i servizi sociali e sanitari

Le parti condividono la convinzione che sia necessario e opportuno prevedere forme di raccordo con i servizi sociali e sanitari del territorio, al fine di coordinare gli sforzi ed avere quadri di riferimento ed informazioni esaurienti in merito a:

- modalità e ambiti di intervento;
- raccordo in merito alle prospettive di insediamento urbano e collegamento con l'integrazione scolastica;
- supporto (risorse di personale) e servizi che le parti possono attivare.

Le forme di raccordo saranno attivate nell'ambito della Conferenza di Servizio.

Art. 17

Supporto amministrativo all'autonomia

L'Amministrazione Comunale si impegna a mettere a disposizione delle scuole le proprie professionalità per consulenze nei campi giuridico, contabile ed informatico, secondo modalità concertate nell'ambito della Conferenza dei Servizi, a garanzia del diritto allo studio, esercitato attraverso i servizi amministrativi che le istituzioni scolastiche stanno espletando (borse di studio, libri di testo, ecc.).

Tutte le funzioni amministrative, di rilievo per il Comune, potranno essere di volta in volta discusse con le Istituzioni Scolastiche al fine di verificare il servizio migliore per l'Utenza, e quindi sarà verificato un eventuale supporto che potrà tradursi o in contributo economico oppure in un supporto di tipo amministrativo alle Istituzioni Scolastiche.

Le funzioni miste, individuate secondo criteri di qualità, esercitate dal Personale ATA (uffici di segreteria e scolastici) sono oggetto di approfondimento da parte del Comitato di Coordinamento, il quale fornirà annualmente alla Conferenza di Servizio gli elementi necessari per la distribuzione delle risorse finanziarie, nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'Ente Locale.

In particolare, sarà costituito, anche con la consulenza di Strutture specializzate e soggetti terzi, un Osservatorio permanente del sistema scolastico cittadino, che si avvarrà di sistemi informatici e data-base specifici, in cui confluiranno dati in possesso dell'Amministrazione Comunale e dell'Amministrazione Scolastica.

Art. 18

Gestione amministrativa - contabile

Al fine di poter ottemperare l'analisi dei Bilanci, secondo le direttive indicate dal Regolamento sulla gestione amministrativa - contabile delle Istituzioni Scolastiche (cfr. Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2001), l'Ente Locale s'impegna ad analizzare le risorse finanziarie destinate al Servizio Scolastico Cittadino suddividendoli secondo specifici Centri di Costo.

Art. 19

Utilizzo locali scolastici

Nello spirito del presente accordo, le parti si impegnano a rivedere le modalità di utilizzo dei locali scolastici, ivi comprese le palestre (sulla scorta del regolamento concertato con i Dirigenti Scolastici). A tal fine sarà costituita un'apposita commissione, composta da un Dirigente scolastico, un Dirigente del settore Politiche Educative e uno dello Sport.

Art. 20

Durata dell'intesa

La presente intesa ha la durata di anni tre, a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005.

Collegno, 23 aprile 2004

Comune di Settimo Torinese (Torino)

Piano territoriale di azioni educative per l'integrazione ed il successo formativo

Le linee che hanno guidato i processi di crescita educativa delle città comprese nel perimetro Leini, Settimo, Volpiano e San Benigno sono state caratterizzate da un filo rosso che salda progetti anche diversi, ma accomunati dal tentativo di sottolineare la valenza educativa di qualunque scelta operata in una città.

La trasversalità dell'educazione, nello sviluppo di una città, deve essere percepibile nei diversi ambiti: dallo sviluppo urbanistico a quello culturale.

E' necessario quindi pensare e costruire città, scuole, luoghi di divertimento, luoghi dedicati alla pratica sportiva, luoghi di vita insomma che permettano l'integrazione di tutti, che promuovano occasioni e percorsi volti al benessere di tutti, quindi anche dei portatori di handicap o dei ragazzi/e che per motivi diversi, rischiano disagio e devianza.

La filosofia dell'integrazione deve diventare cultura e modo di essere nel quotidiano, ma deve essere priorità assoluta di tutti gli enti che erogano servizi alla persona: dalla scuola, agli enti locali, alle Aziende Sanitarie ai Consorzi socio - assistenziali; in questa direzione gli Accordi di programma ("per la promozione di un piano integrato di interventi contro la dispersione scolastica e per il successo formativo" e "per l'inserimento dei minori in situazione di handicap in percorsi scolastici e formativi"), e i tavoli permanenti tematici, quale quello dell'Orientamento scolastico e professionale, sono strumenti potenti di progettazione di interventi coerenti e coordinati.

Gli accordi di programma di cui sopra sono attivi ormai da tempo: questo ha reso possibile significative analisi e verifiche delle modalità operative nonché delle istanze e degli obiettivi fondamentali che hanno guidato le edizioni precedenti; alcuni elementi si ritiene di dover mettere in risalto:

- gli accordi non sono stati mai vissuti dagli enti firmatari come un puro adempimento burocratico, ma come strumenti reali per migliorare la qualità degli interventi e anche per evidenziare i nodi critici che via via si sono presentati;

- si è consolidata la partnership degli enti coinvolti, confermando la bontà e l'efficacia di pensare a progetti ed interventi in un'ottica di ambito territoriale vasto, coincidente con il bacino territoriale del Consorzio socio - assistenziale e del Distretto sanitario dell'ASL 7;

- la logica della progettazione condivisa in una rete di soggetti e di azioni, ha permesso e permetterà sì di ottimizzare gli interventi, ma soprattutto dovrà porsi sempre più in un'ottica di prevenzione complessiva delle situazioni di difficoltà e di disagio;

- dal momento che l'ambito territoriale del Cissp e del Distretto sanitario ha iniziato la procedura di avvio del Piani di zona ex legibus 328/00 e 1/04, piani di zona che diventeranno strumento di analisi dei bisogni, di progettazione e di attuazione di interventi in ambito sociale, socio - assistenziale e socio - sanitario, in un'ottica di progettazione partecipata, gli Accordi di programma si inseriscono in modo coerente e integrante in tale contesto.

Si ritiene di dover tenere separati i due Accordi, in quanto fanno riferimento ad interventi specifici, mentre si ritiene di dover sottolineare i loro comuni obiettivi, riassumibili nella volontà di promuovere tutte le azioni educative del territorio atte a costruire il benessere della crescita di tutti i bambini e le bambine e di tutti i ragazzi e le ragazze.

Accordo di programma per la promozione di un piano integrato di interventi contro la dispersione scolastica e per il successo formativo

Visti:

- la Legge 15 marzo 1997 n. 59 relativa alla delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

- la Legge 440 del 18.12.1997 relativa alla istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 concernente il Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n. 59;

- l'Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane per riorganizzare e potenziare l'educazione permanente degli adulti sancito in Conferenza Unificata il 2 marzo 2000;

- la Legge 10 marzo 2000 n. 62 recante le Norme per la parità scolastica e le disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

- il Decreto Legislativo 30 luglio 2000 n. 300 relativo alla Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997 n. 59;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, ossia il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000 n. 347 che contiene il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;

- la Legge 8 novembre 2000 n. 328, ossia la Legge quadro per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e per il loro esercizio;

- il Titolo V della Costituzione, come modificato dalla Legge costituzionale n. 3/2001;

- l'Accordo tra il Ministero della Pubblica Istruzione, Regioni e Province autonome, Comuni e Comunità montane per l'esercizio in sede locale di compiti e funzioni in materia di erogazione del servizio formativo di rispettiva competenza, sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 19 aprile 2001;

- l'Accordo tra il Ministero della Pubblica Istruzione, Regioni e Province autonome, Province, Comuni e Comunità montane sul documento concernente le Linee di articolazione degli uffici scolastici regionali, sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 19 aprile 2001;

- la Legge 28.03.03 n. 53 di delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

- la Nota del Dipartimento per i Servizi del Territorio, datata 29.05.03 e relativa al monitoraggio degli interventi previsti dalla Legge 440 del 18.12.1997;

- la Legge 1/04 della Regione Piemonte che riporta le Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali, così come previsto dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 e provvede al riordino della legislazione di riferimento;

- il Decreto Legislativo 59 del 19.02.04 relativo alla riforma della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione.

L'Azienda Sanitaria Locale n. 7, il CNOS-FAP di San Benigno Canavese, il CSF ENAIP di Settimo, i Comuni di Leini, San Benigno, Settimo Torinese e Volpiano, il

Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali alla Persona (CISSP), la Provincia di Torino, le Scuole di ogni ordine e grado dei Comuni di Leini, San Benigno, Settimo Torinese e Volpiano,

Premesso:

1) che a livello nazionale il MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) ha varato una normativa che, coinvolgendo tutti gli ordini di scuola compresa la Scuola Secondaria Superiore, tende a sistematizzare le iniziative per combattere il fenomeno della dispersione scolastica;

2) che tale fenomeno è caratterizzato dalla persistenza, in alcune aree geografiche, di significative difficoltà rispetto al diritto - dovere di avere istruzione e formazione dagli enti preposti e che tale problema si sostanzia in abbandoni, frequenze irregolari, ritardi, insuccessi ripetuti che rischiano di vanificare il principio costituzionale del diritto allo studio e apprendimento;

3) che ai fini dell'obiettivo di cui al punto 1) assumono rilevanza, accanto ai compiti dell'istruzione che fanno capo all'Amministrazione Scolastica, i correlati servizi e le attività di una pluralità di altri enti ed istituzioni;

4) che il problema della dispersione scolastica - ovvero della disaffezione alla scuola ed ai percorsi formativi - va quindi affrontato sotto il profilo pedagogico, socio - educativo, psicologico, sociologico, organizzativo - gestionale e, quando necessario, patologico;

5) che gli obiettivi di fondo del presente Accordo sono costituiti dalla promozione del successo formativo, dall'innalzamento della qualità della formazione, in particolare dell'istruzione professionale e tecnica, anche in funzione del prolungamento del diritto - dovere all'istruzione e alla formazione;

6) che occorre perseguire:

- la cultura della continuità fra i vari ordini di scuola e, in particolare tra la scuola media inferiore e la scuola media superiore, agendo a livello orizzontale, verticale, interistituzionale;

- il raccordo con il mondo del lavoro, l'Università, la formazione professionale e il Centro Territoriale Permanente;

- lo studio di percorsi formativi legati alle esigenze del territorio che, ai fini del presente accordo, viene identificato con i Comuni di Settimo Torinese, Leini, Volpiano e San Benigno;

Considerato

che le difficoltà di apprendimento o i disturbi del comportamento giovanile sono fenomeni complessi e possono essere ascritti a svantaggi socio - culturali e socio - ambientali, a emergenze familiari, a difficoltà relazionali oltre che ad esiti di malattie pregresse e ad una cultura giovanile che si autoemargina e si autodifende, i servizi scolastici ed extrascolastici intervengono prioritariamente per l'elaborazione e la predisposizione di progetti che gli operatori svilupperanno ciascuno per la parte di propria competenza intorno agli obiettivi comuni di seguito specificati;

Convengono e stabiliscono quanto segue

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo di programma.

Art. 1

Obiettivi

1) prevenire il disagio dell'infanzia, della preadolescenza e dell'adolescenza;

2) intervenire sulle difficoltà di apprendimento, che però non possono essere ricondotte ad alcuna tipologia di handicap;

3) prevenire la devianza con particolare riferimento alle dipendenze;

4) prevenire l'isolamento della famiglia e della scuola nel ruolo educativo, mediante i seguenti strumenti:

a) percorsi formativi diversificati ed integrati dalla coprogettazione e collaborazione degli operatori che vi intervengono nell'ambito delle rispettive competenze;

b) percorsi formativi per operatori scolastici finalizzati alla capacità di individuare le problematiche presentate dagli allievi o dal gruppo classe;

c) criteri integrati per la programmazione a diversi livelli e per confronti operativi tra operatori scolastici ed extra - scolastici;

d) individuazione di procedure per gli interventi integrati e per il coordinamento dei servizi coinvolti.

da Art. 2 ad Art. 4

(omissis)

Art. 5

Durata dell'Accordo di programma

Il presente Accordo di programma ha durata triennale a decorrere dal momento della firma.

da Art. 6 ad Art. 8

(omissis)

Firme:

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7 - Chiasso, Il Dirigente del CNOS-FAP di San Benigno, Il Dirigente del CSF ENAIP di Settimo, Il Sindaco di Leini Il Sindaco di San Benigno, Il Sindaco di Settimo Torinese, Il Sindaco di Volpiano, Il Presidente del CISSP, La Presidente della Provincia di Torino, La Dirigente del 1° Circolo Didattico di Settimo, La Dirigente del 2° Circolo Didattico di Settimo, La Dirigente del 3° Circolo Didattico di Settimo, La Dirigente del 4° Circolo Didattico di Settimo, La Dirigente del Circolo Didattico di Volpiano e S. Benigno, Il Dirigente dell'Istituto onnicomprensivo di Leini, La Dirigente del Circolo Didattico di Leini, La Dirigente della S.M.S. "Gramsci" di Settimo, Il Dirigente della S.M.S. "Nicolì" di Settimo, Il Dirigente della S.M.S. "D.- Alighieri" di Volpino, La Dirigente dell'Istituto "8 Marzo" di Settimo, Il Dirigente dell'Istituto "Galileo Ferraris" di Settimo,

Accordo di programma per l'inserimento dei minori in situazione di handicap in percorsi scolastici e formativi

Premesso

che la finalità del presente accordo, frutto del lavoro del Gruppo di lavoro inter - istituzionale appositamente costituito con i rappresentanti degli Enti coinvolti, è quella di garantire, agli alunni in situazione di handicap, servizi e interventi quanto più possibile adeguati alle potenzialità di crescita ed alle esigenze specifiche di ciascun soggetto e che l'accordo si configura in termini di integrazione al Piano di Zona ex lege 1/2004 di prossima realizzazione sul territorio;

che il diritto del disabile allo sviluppo della propria persona, al perseguimento della maggiore autonomia ed alla più ampia partecipazione alla vita sociale è tanto più realizzabile quanto più i servizi sono accessibili e gli interventi di sostegno sono tra loro coordinati, continui ed integrati, tempestivi, flessibili e rapportati al bisogno;

tutti gli Enti, unitamente, si impegnano a:

garantire il pieno rispetto delle dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona con disabili-

tà e promuovere la sua piena integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società;

prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti e le forme di emarginazione che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile, la partecipazione alla vita della collettività;

assicurare la promozione della piena formazione della personalità e l'attuazione del diritto allo studio;

promuovere la continuità di sviluppo durante tutto l'itinerario formativo e della frequenza scolastica a partire dall'asilo nido, e attivare interventi per un corretto orientamento scolastico e/o professionale all'interno di un progetto di vita;

favorire la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio - assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi;

definire le modalità di collegamento fra i progetti educativo, riabilitativo e di socializzazione stilati sulla base della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato;

organizzare nell'ambito delle competenze di ciascun Ente firmatario momenti di formazione ed aggiornamento per tutti i soggetti coinvolti nel processo d'inserimento e d'integrazione;

attivare forme di collaborazione fra enti atte a garantire interventi precoci in forma preventiva;

promuovere iniziative congiunte di verifica su quanto sancito dall'accordo.

Considerato che quanto su esposto sottintende un percorso comune ai vari Enti; un percorso lungo il quale si deve avere attenzione costante, oltre che al soggetto con disabilità, alla sua famiglia che, salvo casi eccezionali di pertinenza del Tribunale per i Minorenni, è titolare di ogni decisione e che va quindi sentita, coinvolta e sostenuta durante tutto il percorso;

considerato, inoltre, che risulta evidente e irrinunciabile una dimensione di coordinamento e di costante verifica delle azioni, che garantisca alla persona disabile, non una sommatoria di servizi, ma un intervento integrato, sotto forma di progetto individuale, da parte di tutte le strutture preposte al servizio del singolo, in quanto parte sostanziale della collettività, onde riconoscere a ognuno la possibilità di esprimere le proprie potenzialità di apporto alla società, prescindendo dalle sue possibilità psicofisiche individuali.

tra:

l'Azienda Sanitaria Locale n. 7, il CNOS-FAP di San Benigno Canavese, il CSF ENAIP di Settimo, i Comuni di Leinì, San Benigno, Settimo Torinese e Volpiano, il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali alla Persona (CISSP), la Provincia di Torino, le Scuole di ogni ordine e grado dei Comuni di Leinì, San Benigno, Settimo Torinese e Volpino

si conviene e si stipula quanto segue, integrando le succitate premesse:

Articolo 1 Finalità

a) Attivare interventi destinati a realizzare l'inserimento, favorire l'apprendimento degli alunni portatori di handicap nelle classi comuni del territorio di appartenenza "al fine di agevolare l'attuazione al diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni" (TU 297/94 artt. 1,2,3), e avviare precocemente il recupero, la socializzazione, l'integrazione e l'apprendimento (art. 12 e 13 L. 104/92).

b) Definire modalità di collaborazione, condivise dalle parti contraenti, al fine di garantire e facilitare la socia-

lizzazione, l'integrazione, il recupero e l'apprendimento dei soggetti in situazione di handicap con un intervento il più precoce possibile.

c) Favorire strategie che consentano l'utilizzo ottimale delle strutture, dei tempi e degli operatori, nonché delle opportunità preventive, riabilitative, educative e socializzanti che l'istituzione scolastica ed il territorio possono offrire e garantire servizi ed interventi adeguati alle potenzialità di crescita ed alle esigenze specifiche di ciascun soggetto in situazione di handicap.

d) determinare priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici per le situazioni riconosciute come gravi.

e) promuovere una modalità di lavoro interdisciplinare che ponga al centro la persona in situazione di handicap e la famiglia e che utilizzi come strumento prioritario il lavoro d'équipe ed il Piano Educativo Individualizzato per qualunque inserimento ed intervento a fini d'integrazione (Asilo nido, Scuola dell'infanzia, elementare, media inferiore, media superiore).

f) riferire l'accordo all'intero percorso educativo - scolastico, a partire dall'Asilo Nido fino al completamento dell'istruzione e formazione, proiettandolo nel progetto di vita e di integrazione socio - lavorativa della persona in situazione di handicap, ferma restando la centralità della famiglia nelle decisioni che la riguardano, famiglia che va informata, coinvolta e sostenuta durante tutto il percorso;

g) Attuare interventi all'interno delle Istituzioni educative e formative e sul territorio, da parte dei contraenti, atti a garantire la prevenzione.

h) Individuare le competenze e le attribuzioni - in materia - delle Amministrazioni e degli Enti firmatari, che periodicamente ne verificheranno lo stato di attuazione, al fine di migliorare progressivamente procedure, metodologie ed organizzazione complessiva, in accordo con la normativa, ed in modo da assicurare la piena realizzazione delle disposizioni vigenti.

da Art. 2 ad Art. 7

(omissis)

Art. 8

Durata del presente Accordo di programma

Il presente accordo ha validità per tre anni dalla data della sua sottoscrizione. Nel corso del triennio è soggetto a revisioni, modifiche o revoche che eventualmente dovessero rendersi necessarie per sopravvenienza di norme di legge, regolamentari o di indirizzo.

Art 9 (omissis)

Appendice

1) Riferimenti legislativi e normativi

(omissis)

Allegato 1 - Diagnosi clinica - Diagnosi funzionale

(omissis)

Allegato 2 - Iter programmatico dell'integrazione scolastica- Profilo dinamico funzionale e piano educativo individualizzato

Allegato 3 Scadenziario

(omissis)

Firme:

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7 - Chiasso, Il Dirigente del CNOS-FAP di San Benigno, Il Dirigente del CSF ENAIP di Settimo, Il Sindaco di Leinì Il Sindaco di San Benigno, Il Sindaco di Settimo Torinese, Il Sindaco di Volpino, Il Presidente del CISSP, Il Presidente della Provincia di Torino, La

Dirigente del 1° Circolo Didattico di Settimo, La Dirigente del 2° Circolo Didattico di Settimo, La Dirigente del 3° Circolo Didattico di Settimo, La Dirigente del 4° Circolo Didattico di Settimo, La Dirigente del Circolo Didattico di Volpiano e S. Benigno, Il Dirigente dell'Istituto onnicomprensivo di Leini, La Dirigente del Circolo Didattico di Leini, La Dirigente della S.M.S. "Gramsci" di Settimo, Il Dirigente della S.M.S. "Nicoli" di Settimo, Il Dirigente della S.M.S. "D.- Alighieri" di Volpino, La Dirigente dell'Istituto "8 Marzo" di Settimo, Il Dirigente dell'Istituto "Galileo Ferraris" di Settimo,

Indice generale

Settimo Torinese, 7 giugno 2004

Il testo è pubblicato integralmente sul sito internet:
www.comune.settimo - torinese.to.it

Provincia di Asti

Accordo di Programma tra la Provincia di Asti e il Comune di Aramengo consistente nella declassificazione da provinciale a comunale di una traversa interna della S.P. n.1/E "Diramazione per Aramengo" dal Km. 0+459 al Km. 0+597 nel Comune di Aramengo nonché nella dismissione della stessa al Comune

Articolo 1

(Premesse)

(omissis)

Articolo 2

(Finalità ed obiettivi)

L'obiettivo del presente Accordo di Programma consiste nella declassificazione da provinciale a comunale di una traversa interna della S.P. n.1/E "Diramazione per Aramengo" dal Km. 0+459 al Km. 0+597 nel Comune di Aramengo nonché nella dismissione della stessa al Comune;

Articolo 3

(Approvazione ed applicazione del progetto)

(omissis)

Articolo 4

(Impegni della Provincia di Asti)

La Provincia di Asti si impegna:

- a procedere con la declassificazione di un tratto interno al centro abitato della S.P. n. 1/E "Diramazione per Aramengo" dal Km. 0+459 al Km. 0+597 da provinciale a comunale e con la dismissione della stessa traversa interna del centro abitato al Comune di Aramengo;

- a concedere al Comune di Aramengo un contributo pari al costo preventivato per la sistemazione del tratto di strada in questione;

- a garantire (di norma) sul tratto di strada dismessa, per motivi di continuità del servizio, lo sgombero della neve e lo spargimento di prodotti antigelo, assumendosi ogni onere e responsabilità relativi al servizio stesso;

- a sottoporre al Consiglio Provinciale, nella prima seduta utile, la bozza del verbale di consegna della traversa interna della S.P. n. 1/E "Diramazione per Aramengo" dal Km. 0+459 al Km. 0+597 redatto in contraddittorio dai funzionari competenti della Provincia di Asti e del Comune di Aramengo;

- a rilasciare le autorizzazioni atte alla realizzazione dell'intervento;

- ad erogare il contributo, indicato all'art.6, entro il termine di 90 giorni dall'avvenuta sottoscrizione del verbale di consegna indicato all'art. 7;

Articolo 5

(Impegni del Comune di Aramengo)

Il Comune di Aramengo si impegna:

- ad assumere in carico il tratto della S.P. n. 1/E "Diramazione per Aramengo" dal Km. 0+459 al Km. 0+597 coincidente con la traversa interna al centro abitato;

- a provvedere per il tratto di strada di cui al punto sopra alla progettazione ed alla realizzazione dell'intervento di manutenzione secondo le tecniche e le modalità costruttive che riterrà opportuno adottare consistenti nella regimazione delle acque, nel rifacimento della pavimentazione, nella sistemazione delle pendenze, nell'apposizione di griglie caditoie;

- a sottoporre al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la bozza del verbale di consegna della traversa interna della S.P. n. 1/E "Diramazione per Aramengo" dal Km. 0+459 al Km. 0+597 redatto in contraddittorio dai funzionari competenti della Provincia di Asti e del Comune di Aramengo;

Articolo 6

(Copertura finanziaria)

La Provincia di Asti, a fronte dell'assunzione in carico del tratto di traversa interna della S.P. n. 1/E "Diramazione per Aramengo" dal Km. 0+459 al Km. 0+597, si impegna a concedere al Comune di Aramengo un contributo pari al costo preventivato per la manutenzione del tratto di strada in questione quantificandolo in Euro 13.000,00;

Articolo 7

(Tempi di realizzazione)

L'attuazione delle iniziative dovrà rispettare la seguente tempistica;

entro quattro mesi dalla stipula del presente Accordo di Programma la Provincia di Asti dovrà:

- declassificare il tratto della S.P. n. 1/E "Diramazione per Aramengo" dal Km. 0+459 al Km. 0+597 da provinciale a comunale e dismetterlo al Comune di Aramengo;

nei successivi tre mesi il Comune di Aramengo dovrà:

- prendere in carico il tratto della S.P. n. 1/E "Diramazione per Aramengo" dal Km. 0+459 al Km. 0+597 declassificato da provinciale a comunale e dismesso dalla Provincia;

nei successivi due mesi la Provincia procederà alla formale consegna al Comune di Aramengo del tratto di S.P. n. 1/E sopra citato mediante verbale sottoscritto dai tecnici responsabili del Comune e della Provincia;

Articolo 8

(Durata)

Il presente Accordo di Programma ha una durata di anni due, ma potrà essere prorogato, per motivate esigenze, con il consenso unanime dei soggetti firmatari.

(omissis)

Articolo 9

(Condizioni)

9.1 Il presente documento è condizionato alle determinazioni dei Consigli - Provinciale e Comunale - per la declassificazione e la dismissione del tratto di strada;

9.2 In assenza delle determinazioni di cui al precedente punto l'accordo di programma s'intende automaticamente risolto;

Articolo 10
(Modalità operative)

(omissis)

Articolo 11
(Controversie)

(omissis)

Articolo 12
(Allegato)

(omissis)

Sottoscrivono il presente accordo:

per la Provincia di Asti: Il Presidente Roberto Marmo

per il Comune di Aramengo: Il Sindaco Francesco Nicola

Asti, 28 aprile 2004

Provincia di Asti

Accordo di Programma tra la Provincia di Asti e il Comune di Costigliole d'Asti consistente nella declassificazione da provinciale a comunale di una traversa interna della S.P. n. 41 "Canelli - San Damiano" dal Km. 13+903 al Km. 16+138 nel Comune di Costigliole d'Asti nonché nella dismissione della stessa al Comune

Articolo 1
(Premesse)

(omissis)

Articolo 2
(Finalità ed obiettivi)

L'obiettivo del presente Accordo di Programma consiste nella declassificazione da provinciale a comunale di una traversa interna della S.P. n.41 "Canelli - San Damiano" dal Km. 13+903 al Km. 16+138 nel Comune di Costigliole d'Asti nonché nella dismissione della stessa al Comune;

Articolo 3
(Approvazione ed applicazione del progetto)

(omissis)

Articolo 4
(Impegni della Provincia di Asti)

La Provincia di Asti si impegna:

- a procedere con la declassificazione di un tratto interno al centro abitato della S.P. n.41 "Canelli - San Damiano" dal Km. 13+903 al Km. 16+138 da provinciale a comunale e con la dismissione della stessa traversa interna del centro abitato al Comune di Costigliole d'Asti;

- a garantire sul tratto di strada dismessa, per motivi di continuità del servizio, lo sgombero della neve e lo spargimento di prodotti antigelo, assumendosi ogni onere e responsabilità relativi al servizio stesso;

- a sottoporre al Consiglio Provinciale, nella prima seduta utile, la bozza del verbale di consegna della traversa interna della S.P. n.41 "Canelli - San Damiano" dal Km. 13+903 al Km. 16+138 redatto in contraddittorio dai funzionari competenti della Provincia di Asti e del Comune di Costigliole d'Asti;

- a rilasciare le autorizzazioni atte alla realizzazione dell'intervento;

Articolo 5
(Impegni del Comune di Costigliole d'Asti)

Il Comune di Costigliole d'Asti si impegna:

- ad assumere in carico il tratto della S.P. n. 41 "Canelli - San Damiano" dal Km. 13+903 al Km. 16+138 coincidente con la traversa interna al centro abitato;

- a provvedere per il tratto di strada di cui al punto sopra alla progettazione ed alla realizzazione dell'intervento di manutenzione secondo le tecniche e le modalità costruttive che riterrà opportuno adottare utilizzando risorse proprie comunali per un importo pari ad euro 82.819,41 liberate a seguito di pari finanziamento messo a disposizione nell'ambito del PRUSST "Piemonte Meridionale" dal Ministero delle Infrastrutture, tramite la Provincia di Asti, a parziale copertura della spesa per l'intervento di "Valorizzazione itinerari di pregio storico - culturale nei centri storici di Castagnole Lanze, Costigliole d'Asti, Isola d'Asti e Coazzolo (intervento individuato nel PRUSST con il numero 8.20);

- a sottoporre al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la bozza del verbale di consegna della traversa interna della S.P. n. 41 "Canelli - San Damiano" dal Km. 13+903 al Km. 16+138 redatto in contraddittorio dai funzionari competenti della Provincia di Asti e del Comune di Costigliole d'Asti;

Articolo 6
(Copertura finanziaria)

La copertura finanziaria dell'intervento di manutenzione della traversa interna della S.P. n. 41 "Canelli - San Damiano" dal Km. 13+903 al Km. 16+138 previsto nel presente accordo di programma è assicurata dalle risorse proprie comunali per un importo pari ad euro 82.819,41 liberate a seguito di pari finanziamento messo a disposizione nell'ambito del PRUSST "Piemonte Meridionale" dal Ministero delle Infrastrutture, tramite la Provincia di Asti, a parziale copertura della spesa per l'intervento di "Valorizzazione itinerari di pregio storico-culturale nei centri storici di Castagnole Lanze, Costigliole d'Asti, Isola d'Asti e Coazzolo (intervento individuato nel PRUSST con il numero 8.20)

Articolo 7
(Tempi di realizzazione)

L'attuazione delle iniziative dovrà rispettare la seguente tempistica;

entro quattro mesi dalla stipula del presente Accordo di Programma la Provincia di Asti dovrà:

- declassificare il tratto della S.P. n. 41 "Canelli - San Damiano" dal Km. 13+903 al Km. 16+138 da provinciali a comunali e dismetterlo al Comune di Costigliole d'Asti;

nei successivi tre mesi il Comune di Costigliole d'Asti dovrà:

- prendere in carico il tratto della S.P. n. 41 "Canelli - San Damiano" dal Km. 13+903 al Km. 16+138 declassificato da provinciali a comunali e dismesso dalla Provincia;

nei successivi due mesi la Provincia procederà alla formale consegna al Comune di Costigliole d'Asti del tratto di S.P. n. 41 sopra citato mediante verbale sottoscritto dai tecnici responsabili del Comune e della Provincia;

Articolo 8
(Durata)

Il presente Accordo di Programma ha una durata di anni due, ma potrà essere prorogato, per motivate esigenze, con il consenso unanime dei soggetti firmatari.

(omissis)

Articolo 9 (Condizioni)

9.1 Il presente documento è condizionato alle determinazioni dei Consigli - Provinciale e Comunale - per la declassificazione e la dismissione del tratto di strada;

9.2 In assenza delle determinazioni di cui al precedente punto l'accordo di programma s'intende automaticamente risolto;

Articolo 10 (Modalità operative)

(omissis)

Articolo 11 (Controversie)

(omissis)

Articolo 12 (Allegato)

(omissis)

Sottoscrivono il presente accordo:

per la Provincia d Asti: Il Presidente Roberto Marmo
per il Comune di Costigliole d'Asti: Il Sindaco Luigi Solaro

Asti, 20 aprile 2004

Provincia di Asti

Accordo di Programma tra la Provincia di Asti e il Comune di Tonco consiste nell'intervento di costruzione di marciapiedi lungo la S.P. n. 36 nonché lungo la S.P. n.87, finalizzato a tutelare il transito pedonale nei tratti suddetti

Articolo 1 (Premesse)

(omissis)

Articolo 2 (Finalità ed obiettivi)

L'obiettivo del presente Accordo di Programma consiste nell'intervento di costruzione di marciapiedi lungo la S.P. n. 36 "Cardona - Asti" dal km. 1+400 al km. 1+460 e dal km. 1+510 al km. 1+560, lato destro e dal km. 1+440 al km. 1+520, lato sinistro, coincidenti con un tratto di via Cavour, nonché lungo la S.P. n. 87 "Tonco - Valle Viazza" dal km. 0+160 al km. 0+200, lato destro, coincidente con un tratto di via Cavour e dal km. 0+560 al km. 0+780, lato destro, coincidente con un tratto di via Garibaldi, nel Comune di Tonco, finalizzato a tutelare il transito pedonale nei tratti suddetti;

Articolo 3 (Approvazione ed applicazione del progetto)

(omissis)

Articolo 4 (Impegni della Provincia d Asti)

La Provincia di Asti, in qualità di Ente titolare della S.P. n. 36 "Cardona - Asti" nonché della S.P. n.87 "Tonco - Valle Viazza", oggetti dell'intervento suddetto, si impegna a:

- concedere al Comune di Tonco per la realizzazione dell'opera pubblica sopra descritta, un contributo forfettario pari a euro 30.000,00, con erogazione dell'importo a presentazione della contabilità;

- curare i necessari raccordi fra l'iniziativa comunale e provinciale, rendendosi disponibile ad effettuare gli opportuni sopralluoghi;

- rilasciare le autorizzazioni atte alla realizzazione dell'intervento;

Articolo 5 (Impegni del Comune di Tonco)

Il Comune di Tonco si impegna a:

- predisporre l'intervento curando la progettazione, l'esecuzione, la Direzione lavori ed il collaudo dell'opera nel rispetto delle normative vigenti in materia di lavori pubblici, assicurando una quota di co - finanziamento pari a euro 30.170,00;

- sottoporre il progetto all'Amministrazione Provinciale di Asti per l'ottenimento delle autorizzazioni relative alla realizzazione dell'opera di cui all'art. 2;

- eseguire la conservazione e la manutenzione dell'opera ad ultimazione completata;

Articolo 6 (Copertura finanziaria)

La copertura finanziaria viene assicurata:

- per il Comune di Tonco con fondi che verranno previsti nel bilancio di previsione 2004;

- per la Provincia di Asti, con contributo previsto nella Deliberazione della Giunta Provinciale n. 20301 del 21.03.2003;

Articolo 7 (Modalità attuative)

(omissis)

Articolo 8 (Tempi e periodo di realizzazione)

Appare al momento ragionevole presumere che l'opera possa essere ultimata entro il mese di dicembre 2004 con le seguenti scadenze:

8.1 Il Comune di Tonco dovrà garantire entro il mese di agosto 2004 la posa dei cordoli adeguatamente bloccati in modo da sopportare l'effetto del rullo vibrante affinché venga permesso l'accostamento con la pavimentazione bituminosa.

8.2 La Provincia di Asti eseguirà i lavori di asfaltatura della sede stradale nei mesi seguenti.

8.3 Il Comune di Tonco nei successivi quattro mesi dalla posa dei cordoli dovrà completare i lavori di cui in oggetto.

8.4 L'erogazione del contributo avverrà a presentazione della contabilità da parte del Comune di Tonco.

Articolo 9 (Competenze ad opera ultimata)

(omissis)

Articolo 10 (Durata)

Il presente Accordo di Programma si considererà attuato nel momento in cui la realizzazione dell'opera sarà completata ed ha la durata di anni due, ma potrà essere prorogato, per motivate esigenze, con il consenso unanime dei soggetti firmatari.

(omissis)

Articolo 11 (Modalità operative)

(omissis)

Articolo 12 (Controversie)

(omissis)

Articolo 13 (Allegati)

(omissis)

Sottoscrivono il presente accordo:
per la Provincia di Asti: Il Presidente Roberto Marmo
per il Comune di Tonco: Il Sindaco Giancarlo Casorzo
Asti, 21 aprile 2004

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Biandrate (Novara)
Statuto comunale

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Principi fondamentali

1. Il Comune di Biandrate è Ente Locale autonomo che rappresenta e tutela la propria Comunità civile e religiosa, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune di Biandrate risulta essere il secondo libero Comune d'Italia, di cui è documentalmente provata l'esistenza fin dal giorno 5 febbraio 1093.
3. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto nell'ambito della normativa statale e regionale.

Art. 2 Finalità

1. Il Comune con riferimento agli interessi di cui ha la titolarità svolge funzioni politiche, normative, di governo ed amministrative.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione all'attività amministrativa dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali, del volontariato e della cooperazione.

Art. 3 Funzioni proprie

1. Le funzioni di cui il Comune ha la titolarità, sono individuate dalla legge per settori, in particolare esso provvede:
 - a) alla rappresentanza, alla cura ed alla crescita sociale, civile e culturale della comunità operante nel territorio comunale;
 - b) alla cura ed allo sviluppo del territorio e delle attività economico-produttive, insediative ed abitative che su di esso si svolgono.
2. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Comune:
 - a) impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione;
 - b) coopera con altri Enti Locali e con la Regione, secondo quanto stabilito con leggi regionali;
 - c) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro attuazione;
 - d) partecipa alla formazione dei piani e dei programmi regionali e degli altri Enti Locali, secondo la normativa regionale;
 - e) si conforma ai criteri e alle procedure stabiliti con legge regionale, nella formazione ed attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale.

Art. 4 Funzioni delegate

1. Oltre alle funzioni la cui titolarità è attribuita al Comune, la legge statale o regionale può demandare al Comune l'esercizio di funzioni la cui titolarità resta imputata a soggetti diversi.
2. Nel caso in cui non si disponga con lo stesso provvedimento di delega all'esercizio delle funzioni delegate, in conformità alle direttive impartite dal delegante, si provvede con regolamento comunale.

Art. 5 Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per kmq. 12,68 ed è confinante con i Comuni di Vicolungo, San Pietro Mosezzo, Casalino, Casalbeltrame, San Nazzaro Sesia, Recetto.
2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo, Piazza Cesare Battisti n. 12.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali per particolari esigenze, il Consiglio e la Giunta possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 6 Albo pretorio e notificazioni atti

1. La Giunta Comunale individua nel palazzo civico, o anche in altro luogo pubblico idoneo, apposito spazio da destinare ad Albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.
3. L'affissione degli atti di cui al primo comma viene effettuata avvalendosi di un dipendente comunale, e, su attestazione di quest'ultimo, il Segretario Comunale o l'eventuale Responsabile di Servizio, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Il servizio di notificazione atti viene svolto in forma diretta, attraverso l'individuazione di appositi dipendenti, e/o in una delle forme associative previste dalla legge.
5. L'individuazione dei dipendenti da adibire al servizio di pubblicazione ed a quello di notificazione, è rimessa al Segretario Comunale o al Direttore Generale, qualora nominato.

Art. 7 Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Comune di Biandrate" e con lo stemma ed il gonfalone approvato con apposito Decreto del Presidente della Repubblica.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone comunale nella foggia approvata con il su menzionato Decreto.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, devono essere opportunamente autorizzati dal Sindaco.

Art. 8 Legale rappresentanza

1. La rappresentanza legale del Comune è assegnata al Sindaco.
2. In materia contrattuale, compresi gli atti di alienazione o acquisti immobiliari, tale rappresentanza è attribuita a uno o più Responsabili di Servizio, individuati, nominati e gestiti secondo le procedure, le modalità e le forme previste dalla legge e dagli atti di organizzazione

interni all'Ente, privilegiando, per quanto possibile, la gestione in forma associata.

3. Spetta al Sindaco, quale rappresentante legale del Comune e previa deliberazione di autorizzazione della Giunta Comunale, costituirsi in qualsiasi tipo e grado di giudizio, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello.

4. La rappresentanza in giudizio, se non esercitata direttamente dal Sindaco, può, da quest'ultimo, essere delegata:

a) al Responsabile del Servizio Tributario, nelle vertenze in materia tributaria;

b) al Segretario Comunale, per ogni altra materia.

5. Il delegato rappresenta l'Ente nel procedimento.

6. Ove necessario, la difesa può essere affidata anche a professionisti esterni.

7. Il Sindaco, il funzionario eventualmente delegato ed il professionista designato dall'Ente per la difesa sono sempre autorizzati a definire le controversie in via conciliativa, salvo che la delega o la procura non contempli espressamente il divieto di conciliare.

8. Nelle cerimonie, nelle manifestazioni ed in ogni altra occasione diversa da quanto riportato nei precedenti commi, la rappresentanza del Comune è riservata esclusivamente al Sindaco o ad un suo delegato.

Art. 9

Pari opportunità

1. Il Comune, nella sua azione, non discrimina la partecipazione alle proprie attività in ragione del sesso di appartenenza, garantendo che uomo e donna godano delle stesse opportunità, tranne i casi in cui sia determinante la struttura fisica o altri aspetti di natura fisiologica.

2. In ordine alla presenza di entrambi i sessi negli organi comunali, di norma, sia nella composizione delle liste per le elezioni del Consiglio Comunale, sia nella composizione della Giunta Comunale, o altri organi collegiali anche a carattere consultivo, deve essere garantita la rappresentanza di entrambi i sessi.

3. Nel caso in cui ciò costituisse motivo paralizzante, è consentita la composizione con rappresentanti di un unico sesso, previa esposizione delle motivazioni circa le difficoltà riscontrate, da rendere da parte di chi è deputato alla formazione o alla nomina.

TITOLO II

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 10

Organi

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.

Art. 11

Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità ed è organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

4. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo il decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

5. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vicesindaco o altro Assessore individuato secondo il senso di anzianità previsto dall'art. 24, comma 2, del presente Statuto, sempre che questi non

siano membri esterni. Laddove ciò dovesse verificarsi la presidenza verrà assunta dal Consigliere più anziano di età presente alla seduta. Nel caso di più Consiglieri di pari età, si procederà mediante estrazione a sorte tra gli stessi.

Art. 12

Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio della solidarietà sociale.

Art. 13

Attività del Consiglio Comunale

1. L'attività del Consiglio si svolge in osservanza di quanto disposto dal Regolamento Comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale, le cui norme devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune e degli Enti da questi dipendenti od a questi associati.

2. Il Consiglio Comunale può istituire, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni permanenti o speciali, le cui caratteristiche e funzionamento sono disciplinate dal regolamento di cui al comma precedente.

3. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, permanenti e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, ove costituite.

4. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

5. Entro il termine di novanta giorni dalla proclamazione degli eletti il Sindaco, sentita la Giunta, convoca il Consiglio stesso per presentare le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Il Consiglio Comunale, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.

7. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 14 Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento.

4. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive, senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.

5. Sono motivi giustificativi dell'assenza di un Consigliere Comunale da una seduta consiliare, problemi di lavoro, di salute e/o di famiglia.

6. I Consiglieri devono presentare per iscritto al protocollo del Comune la causa dell'assenza per essere giustificati.

7. Il Sindaco, qualora ravvisi i presupposti per procedere alla dichiarazione di decadenza, provvede, con comunicazione scritta, a trasmettere al Consigliere interessato l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella stessa comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio può deliberare in ordine alla decadenza del Consigliere e procedere per la relativa surroga.

Art. 15 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

2. Ciascun Consigliere ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed Enti da esso dipendenti o ad esso associati tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. Le forme ed i modi per l'esercizio di tale diritto sono disciplinati dal regolamento comunale sull'accesso.

3. I Consiglieri sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale per la legale conoscenza delle informazioni che li riguardano. Le relative modalità sono disciplinate dal regolamento di cui al precedente comma 1.

4. I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dal regolamento.

Art. 16 Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari, i quali nominano nel proprio seno un Capogruppo,

secondo quanto previsto nel regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco.

Art. 17 La Giunta Comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un minimo di due ed un massimo di quattro Assessori, tra cui uno da individuarsi come Vicesindaco. Entro i predetti limiti, la scelta in concreto del numero degli Assessori è lasciata al Sindaco che la esercita al momento dell'adozione del suo provvedimento di nomina.

2. Possono essere nominati Assessori sia Consiglieri Comunali che cittadini non facenti parte del Consiglio, purchè in possesso, questi ultimi, dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere Comunale e dotati di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. La carica di Assessore è compatibile con quella di Consigliere Comunale.

4. Non possono far parte della Giunta Assessori che, contemporaneamente, siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti o parenti ed affini fino al 2° grado, nonché il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.

5. Le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti sono esaminati dalla Giunta all'atto dell'insediamento.

Art. 18 Nomina, revoca e dimissioni degli Assessori

1. I componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o da quella in cui si è verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni.

2. La nomina operata dal Sindaco è comunicata al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3. L'atto di nomina della Giunta è notificato agli interessati i quali lo controfirmano per accettazione.

4. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, compreso il Vicesindaco, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.

5. La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

6. Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.

7. La sostituzione dei dimissionari è effettuata dal Sindaco ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

Art. 19 Funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione ed ogni altro aspetto del suo funzionamento sono stabiliti con atto di organizzazione proprio della Giunta.

3. L'Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta Comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle deleghe di cui all'art. 25 del presente statuto. Partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto di in-

tervento, ma senza diritto di voto. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Art. 20 Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.

2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che, ai sensi della legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario Comunale, del Direttore generale, qualora nominato, e dei Responsabili degli uffici e servizi.

3. La Giunta nello svolgimento della propria attività si uniforma al principio della collegialità. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l'unità d'indirizzo politico degli Assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.

4. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a) propone al Consiglio i regolamenti;
- b) approva i progetti dei lavori pubblici;
- c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- e) fissa e modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- f) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
- g) si esprime in ordine alla nomina ed alla revoca del Direttore generale e sul conferimento delle relative funzioni al Segretario Comunale;
- h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- i) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- l) approva gli accordi di contrattazione decentrata e ne autorizza la sottoscrizione;
- m) decide, quale ultima istanza, in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'Ente;
- n) approva il piano esecutivo di gestione;
- o) dispone in materia di liti, transazioni, contenziosi, procedimenti giudiziari e autorizza la costituzione in giudizio;
- p) delibera in materia di toponomastica stradale;
- q) nomina le commissioni di gara, di concorso, consultive e tecniche previste dalla legge o dai regolamenti interni all'Ente;
- r) stabilisce atti di indirizzo ai responsabili dei servizi.

Art. 21 Deliberazioni degli Organi collegiali

1. Gli Organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati per legge ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto. Il Consiglio Comunale in seconda

convocazione, che avrà luogo in altro giorno rispetto alla prima, delibera validamente purché intervengano alla seduta almeno un terzo dei membri assegnati al Consiglio, senza computare a tale fine il Sindaco.

2. Ai fini della validità delle sedute e delle deliberazioni i componenti l'Organo che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. I componenti che escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

5. Nel caso di parità di voti, eventualmente controprovable per escludere che vi sia stata una votazione confusa o perplessa, la proposta di deliberazione oggetto di votazione si ritiene come non approvata. In tal caso, si fa luogo alla reiscrizione della proposta di deliberazione all'ordine del giorno di altra seduta, con la conseguente nuova discussione e nuova votazione della stessa. Tuttavia, a discrezione del Sindaco, la proposta di deliberazione, per una sola volta può essere messa ai voti nella stessa seduta.

6. Le sedute del Consiglio e delle sue eventuali Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

7. Le sedute della Giunta non sono aperte al pubblico. Alle stesse possono partecipare i Responsabili di Servizio per fornire informazioni o effettuare relazioni.

8. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta, sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento.

9. I verbali delle sedute sia di Consiglio che di Giunta sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale.

10. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta.

11. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia menzione del suo voto e dei motivi del medesimo. Qualora richieda che nel verbale sia riportato con completezza il suo intervento, il Consigliere prima che l'organo collegiale passi alla trattativa di un nuovo argomento, dovrà consegnare al segretario il testo dell'intervento in forma scritta e completo di sottoscrizione.

Art. 22 Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Nella seduta consiliare di insediamento presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.

3. Nomina e impartisce direttive al Segretario Comunale e al Direttore Generale, se nominato.

4. Nomina e impartisce direttive ai Responsabili degli uffici e dei servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

5. Convoca e presiede la Giunta e il Consiglio. Inoltre ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

6. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

7. Il Sindaco è competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

8. Il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge; inoltre, allo stesso competono le funzioni assegnategli dal presente statuto e dai regolamenti quale organo di amministrazione e di vigilanza, nonché i poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alla Regione in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti regionali.

9. Gli atti di competenza del Sindaco che comportano impegni di spesa sono adottati di concerto con il responsabile del servizio finanziario che appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

10. Ove non espressamente previsto o in contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, per le nomine e gli incarichi che scadono contestualmente al mandato del Sindaco, trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 16.5.1994, n. 293 convertito in legge 15.7.1994, n. 444.

Art. 23

Attribuzioni del Sindaco dei servizi di competenza statale.

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare, di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei

cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: "Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale", l'Ente è tenuto a rimborsare le indennità corrisposte al commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

Art. 24

Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che viene nominato dal Sindaco per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo, sia quale capo dell'amministrazione comunale che quale ufficiale di governo.

2. Quando il Vicesindaco sia impedito, il Sindaco è sostituito dall'Assessore più anziano, risultando l'anzianità degli Assessori dall'ordine di elencazione nel documento di nomina della Giunta.

3. Il Vicesindaco o, in sua assenza altro Assessore in ordine di anzianità, provvedono alla sostituzione del Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio Comunale solo nel caso in cui gli stessi siano membri di tale Organo. In caso contrario, per l'individuazione del Presidente si procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 5, del presente statuto.

Art. 25

Deleghe ed incarichi conferiti dal Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.

2. Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'Amministrazione o ricomprendere nelle delega tutte le proprie funzioni e competenze.

4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

5. L'atto di delega, in forma scritta obbligatoria, indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco, anche dopo aver rilasciato la delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

7. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

8. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.

9. Le deleghe conferite, come le eventuali revoche o modifiche, sono comunicate al Consiglio nella prima seduta utile e trasmesse al Prefetto.

10. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.

11. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

12. Non è consentita la mera delega di firma.

Art. 26

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

4. La mozione va presentata al Segretario Comunale affinché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco e agli Assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al precedente comma 2.

Art. 27

Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

1. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

2. È fatto, altresì, divieto, ai medesimi soggetti di cui al primo comma, di effettuare a favore del Comune donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.

3. I componenti della Giunta aventi competenza in materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

4. Tutti gli amministratori hanno, altresì, l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri, ovvero del coniuge, di loro parenti od affini fino al 4° grado.

5. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al 4° grado.

6. Il medesimo obbligo di astensione sussiste, inoltre, nei confronti del Direttore generale, qualora nominato, e dei Responsabili di Servizio in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi e sugli atti di gestione di propria competenza.

7. Il Segretario Comunale, infine, deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni che coinvolgano suoi interessi, ovvero del coniuge o di suoi parenti od affini entro il 4° grado; in tali casi le relative funzioni sono svolte da un componente dell'organo collegiale designato dal Presidente.

TITOLO III

UFFICI E PERSONALE

Art. 28

Struttura

1. Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza, efficienza, professionalità e respon-

sabilità e secondo criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

2. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale, se ed in quanto nominato, e ai Responsabili degli uffici e dei servizi.

3. La Giunta Comunale approva il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, individuando forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 29

Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

1. Il Comune attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, redatto in applicazione delle disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli stessi e, in particolare:

a) determina i principi fondamentali e le modalità operative di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

b) disciplina la dotazione organica in funzione dei servizi da gestirsi a livello comunale, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità selettive, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 35 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165.

2. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 30

Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo dell'Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il Sindaco può conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale.

3. Il Consiglio Comunale può approvare convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell'Ufficio del Segretario Comunale.

Art. 31

Attribuzioni

1. Il Segretario Comunale è un funzionario pubblico svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità amministrativa alle leggi, al presente Statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili e ne coordina l'attività, salvo quando il Sindaco abbia provveduto a nominare il Direttore Generale.

3. Il segretario partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle sedute del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.

4. Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

5. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dai regolamenti comunali o conferitagli dal Sindaco,

purché inerenti la propria professionalità e previa consultazione.

Art. 32 Il Vicesegretario

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi potrà prevedere un Vicesegretario comunale individuandolo tra gli impiegati che hanno gli stessi requisiti previsti per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale. Tale figura potrà essere individuata anche a livello associativo.

2. Il Vicesegretario collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 33 Il Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i quindicimila abitanti.

2. In tal caso il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

3. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, previa delibera della Giunta Comunale.

Art. 34 Funzioni del Direttore generale

1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore generale è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale, dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'Ente.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa delibera della Giunta Comunale, ove il livello dei risultati non risulti soddisfacente.

4. Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale. Esercita, poi, ogni altra funzione demandatagli dalla legge o dai regolamenti interni all'Ente.

Art. 35 I Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal Sindaco.

2. I responsabili degli uffici e dei servizi, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo, esprimono il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, il parere da parte del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. Spetta ai responsabili dei servizi e degli uffici la gestione amministrativa e tecnica in conformità con i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo spettante agli organi di governo. Ai responsabili degli uffici e dei servizi spettano i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico - ammi-

nistrativo degli organi di governo o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore.

3. La copertura dei posti di responsabili di servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

4. Alla Giunta Comunale compete il potere di annullamento per autotutela delle determinazioni adottate dai responsabili dei servizi che presentino vizi di legittimità. Alla Giunta comunale è attribuito inoltre il potere di revoca delle deliberazioni adottate dai responsabili dei servizi che risultino contrari alle linee di indirizzo stabilite dal Consiglio comunale o dalla Giunta Comunale.

TITOLO IV SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 36 Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritti di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il comune può stipulare contratti di sponsorizzazione o accordi di collaborazione diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

4. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 37 Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia, sono disciplinati da appositi regolamenti. La gestione in economia viene scelta, di norma, quando ricorrono i seguenti presupposti:

- modesta dimensione qualitativa e quantitativa del servizio;
- inopportunità tecnica ed economica del ricorso ad altre forme di gestione consentite dalla legge.

Art. 38 Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente sono nominati dal Consiglio comunale tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione o tecniche per studi, compiti, per funzioni disimpegnate in aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti.

Art. 39 Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale,

costituisce Istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'Istituzione, previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili ed immobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al comma precedente determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'Istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornamenti in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'Istituzione.

5. Gli organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

6. Nella disciplina dell'Istituzione, il Comune potrà prevedere la possibilità di accordi e convenzioni con le associazioni di volontariato e le cooperative sociali.

Art. 40

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 41

Il Presidente

1. Il Presidente dell'Istituzione rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 42

Il Direttore

1. Il Direttore dell'Istituzione è nominato dal Sindaco tra coloro che abbiano specifica preparazione professionale. Dirige tutta l'attività dell'Istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle Istituzioni.

Art. 43

Nomina e revoca

1. Gli Amministratori delle Aziende e delle Istituzioni sono nominati e revocati dal Sindaco, nei termini di legge, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 44

Società

1. Il Comune, in relazione alla natura del servizio da erogare, può costituire società di capitali per la gestione di servizi, rispettivamente, aventi rilevanza economica o privi di rilevanza economica, nel rispetto e con le moda-

lità previste dagli articoli 113 - 113-bis e 116 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 45

Controllo e vigilanza degli enti

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli Enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, secondo le modalità previste dalla legge e dagli statuti e regolamenti degli Enti in questione.

2. La Giunta Comunale, cui spetta la vigilanza sugli Enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale, riferisce annualmente al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti da tali Enti.

3. Il Revisore dei Conti dell'Ente Locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'Azienda Speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

TITOLO V

CONTROLLO INTERNO E FINANZA COMUNALE

Art. 46

Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore dei Conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 47

Revisore del Conto

1. Il Revisore del Conto oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

2. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 48

Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente, il regolamento individua gli strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 49

Ordinamento finanziario

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune nel rispetto dei principi dettati dalla L. 27.07.2000, n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'Organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello e' individuato nel funzionario responsabile del tributo.

TITOLO VI

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 50

Principi generali

1. Il Comune nell'esercizio delle funzioni e nell'espletamento ottimale dei servizi informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione, sia nei rapporti con gli altri Comuni che con la Provincia e la Regione.

2. Le forme associative e di cooperazione sono indirizzate alla gestione coordinata di uno o più servizi, nonché preordinate, attraverso l'esercizio di una pluralità di funzioni, alla fusione con altri Comuni.

Art. 51

Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale delibera apposite Convenzioni da stipularsi con Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, con altri Enti pubblici o con privati, al fine di fornire, in modo coordinato, funzioni e servizi pubblici.

2. Le Convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le Convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 52

Consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni può costituire Consorzi secondo le norme previste per le Aziende Speciali.

2. Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane e quelle collinari,

quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi pretori degli Enti contraenti e la trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del Consorzio che deve disciplinare, in conformità alla convenzione stessa, l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

5. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

6. Ai Consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale e a quelli creati per la gestione dei servizi sociali, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità e al regime fiscale, le norme previste per le Aziende Speciali. Agli altri Consorzi si applicano le norme dettate per gli Enti Locali.

Art. 53

Unione di Comuni

1. In considerazione delle condizioni territoriali e sociali dell'area territoriale di cui è parte, il Comune si riconosce la possibilità di iniziative tese alla costituzione della Unione con uno o più Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. Le Unioni di Comuni sono Enti Locali ai quali si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, ed in particolare le norme in materia di composizione degli organi dei comuni stessi. Il numero dei componenti degli organi non può eccedere i limiti previsti per gli organi dei Comuni aventi una popolazione pari a quella complessiva dell'Unione. Alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dal Consiglio dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

4. Con la costituzione dell'Unione, alla stessa viene trasferita ogni competenza in ordine alle materie ad essa statutariamente ascritte, delle quali il Comune, con i relativi organi decisionali, viene completamente spogliato.

Art. 54

Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e delle Amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sulla opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni previste dalla legge.

TITOLO VII

FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 55

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti all'attività dell'Ente, al fine di as-

sicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere formazioni associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Il Consiglio Comunale può approvare un regolamento nel quale vengono definite le modalità organizzative e le funzioni delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.

Art. 56 Istanze

1. Chiunque, singolo e associato, può rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine stabilito dall'apposito Regolamento comunale e comunque entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione al protocollo dell'istanza stessa.

Art. 57 Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi agli organi dell'Amministrazione, in forma collettiva, per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione. La petizione è inoltrata al Sindaco che la assegna in esame all'ufficio competente, il quale procede all'istruttoria e propone le modalità d'intervento del Comune sulla questione sollevata o propone l'archiviazione qualora ritenga che la richiesta contenuta nella petizione non possa essere accolta.

Art. 58 Proposte

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da un numero di elettori del Comune pari ad almeno il 20% della popolazione legale del Comune stesso, risultante dall'ultimo censimento e con arrotondamento all'unità per eccesso.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, le piante organiche e le relative variazioni;
- b) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
- c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- d) bilancio e contabilità finanziaria;
- e) espropriazione per pubblica utilità;
- f) designazioni e nomine dei rappresentanti del Comune.

4. La sottoscrizione della proposta deve essere autenticata nelle forme previste dalla legge.

5. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

Art. 59 Referendum

1. Il referendum è un istituto previsto dalla legge e disciplinato dal presente Statuto e da apposito Regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento, esclusi quelli di cui al successivo comma 4, relativi all'amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinché, gli organi, ai quali compete decidere, assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

2. I referendum sono indetti con deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal Regolamento.

3. I referendum sono indetti, inoltre, su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da un numero di elettori pari ad almeno il 20% della popolazione legale risultante dall'ultimo censimento e con arrotondamento all'unità per eccesso. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della Segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro quindici giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone l'indizione del referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della Segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

- a) attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali, e quando sullo stesso argomento sia già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio;
- b) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
- c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- d) designazioni e nomine dei rappresentanti del Comune;
- e) bilancio comunale;
- f) espropriazione per pubblica utilità.

5. I referendum devono tenersi entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di indizione e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.

6. L'esito dei referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

7. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

8. Le consultazioni per i referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

Art. 60 Interventi nel procedimento amministrativo

1. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge e dal regolamento comunale sul diritto all'accesso e sul procedimento amministrativo.

Art. 61
Diritto d'accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento comunale sull'accesso ai documenti amministrativi.

Art. 62
Diritto d'informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, ad eccezione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

TITOLO VIII
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 63
Associazionismo

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

2. A tale fine il Comune:

a) sostiene i programmi e le attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso l'erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, e l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione, quali la messa a disposizione di strutture, beni o servizi in modo anche gratuito;

b) definisce le forme di partecipazione delle associazioni all'attività di programmazione dell'Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi eventualmente istituiti;

c) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, culturali, sportive, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente;

d) coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.

3. Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà di iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.

Art. 64
Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista su bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato inserite nell'apposito albo regionale.

4. Il Comune può erogare alle associazioni di volontariato contributi economici o in natura secondo quanto previsto nel precedente art. 63, comma 2, lett. a).

TITOLO IX
MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Art. 65
Mancata approvazione del bilancio nei termini.
Commissariamento.

1. Qualora nei termini fissati dal D.Lgs n. 267/2000 non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede al commissariamento, come segue.

2. Il Segretario comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.

3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la Giunta Comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000, scegliendolo tra il difensore civico comunale, il difensore civico provinciale, segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.

4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta nei termini di cui sopra, o la Giunta non provveda a nominare il commissario, il Segretario comunale informa dell'accaduto il Prefetto, perché provveda a nominare il commissario.

5. Il commissario, nel caso che la Giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo dispone d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.

6. Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun Consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i Consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

7. Qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario, questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000.

TITOLO X
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 66
Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa, da parte di un numero di elettori pari ad almeno il 20% della popolazione legale risultante all'ultimo censimento con arrotondamento all'unita' per eccesso, per proporre modificazioni allo statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo statuto e le sue modifiche, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 67 Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.
5. I regolamenti comunali, se non diversamente previsto dalla legge, entrano in vigore dalla data di esecutività delle relative deliberazioni di approvazione o da quella con queste ultime eventualmente fissata.

Art. 68 Norme transitorie e finali

1. Lo Statuto viene deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
3. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio, lo statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
4. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio del Comune.

Comune di Castagnole delle Lanze (Asti)
Statuto comunale

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI Articolo 1 PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune di Castagnole delle Lanze è Ente Locale autonomo che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto nell'ambito della normativa statale e regionale.

Articolo 2 FINALITA'

1. Il Comune con riferimento agli interessi di cui ha la titolarità svolge funzioni politiche, normative, di governo ed amministrative.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione all'attività amministrativa dei cittadini, delle forze sociali, economiche, culturali, sindacali, delle associazioni di promozione turistica, del volontariato e della cooperazione.

Articolo 3 FUNZIONI PROPRIE

1. Le funzioni di cui il Comune ha la titolarità, sono individuate dalla legge per settori, in particolare esso provvede:
 - a) alla rappresentanza, alla cura ed alla crescita sociale, civile e culturale della comunità operante nel territorio comunale;
 - b) alla cura ed allo sviluppo del territorio e delle attività economico-produttive, insediative ed abitative che su di esso si svolgono.
2. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Comune impronta la propria azione:
 - a) al metodo della pianificazione e della programmazione;
 - b) a favorire l'ordinata convivenza sociale rispettando i diritti di tutti i cittadini, la libera espressione del pensiero, delle fedi, dei valori morali e religiosi; al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n.125, adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, garantisce la partecipazione di entrambi i sessi ai corsi di formazione ed aggiornamento professionale ai fini dell'assunzione di migliori e specifiche responsabilità, adotta, compatibilmente con le vigenti normative e con le esigenze organizzative del Comune, criteri di flessibilità nell'orario di lavoro al fine di venire incontro alle esigenze familiari, personali e sociali, promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli Organi collegiali del Comune nonché degli Enti, Aziende e Istituzioni da esso dipendenti;
 - c) al superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti sul proprio territorio con particolare attenzione al settore agricolo;
 - d) alla valorizzazione ed al recupero delle tradizioni e consuetudini locali;
 - e) alla tutela del patrimonio storico ed artistico garantendone il godimento da parte della comunità;
 - f) alla promozione dello sport dilettantistico e del turismo sociale e giovanile;
 - g) alla tutela della salute, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, dando priorità alla informazione e alla prevenzione;
 - h) al miglioramento dell'istruzione nelle sue varie manifestazioni, potenziando le strutture, i servizi e le istituzioni educative private, in particolare nell'attività prescolastica.
 - i) all'attuazione dei principi dettati dalla Legge 27.07.2000, n.212 recante disposizioni in materia dei diritti del contribuente.
 - j) alla collaborazione con altri Enti locali e con la Regione.
 - k) alla partecipazione alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, del-

la Regione e della Provincia e provvede, per quanto di competenza, alla loro attuazione.

l) alla partecipazione alla formazione dei piani e dei programmi regionali e degli altri enti locali

m) ai criteri e alle procedure stabilite con la legge nella formazione ed attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio economica e della pianificazione territoriale.

3. Un apposito Regolamento disciplina l'attuazione coordinata con lo Stato e la Regione degli interventi necessari alla tutela e alla piena integrazione sociale delle persone portatrici di handicap, in attuazione del principio di valorizzazione della persona umana.

Articolo 4 FUNZIONI DELEGATE

1. Oltre alle funzioni la cui titolarità è attribuita al Comune, la legge statale o regionale può demandare al Comune l'esercizio di funzioni la cui titolarità resta imputata a soggetti diversi.

2. Nel caso in cui non si disponga con lo stesso provvedimento di delega, l'esercizio delle funzioni delegate, in conformità alle direttive impartite dal delegante, si provvede con Regolamento Comunale.

3. I costi relativi all'attuazione della delega non possono gravare, direttamente od indirettamente, parzialmente o totalmente, sul bilancio comunale.

Articolo 5 TERRITORIO E SEDE

1. Il territorio del Comune si estende per Km² 21.37 confinante con i Comuni di Costigliole d'Asti, Castiglione Tinella, Coazzolo, Neive, Govone.

2. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo ed in esso risiedono di norma tutti gli organi elettivi.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Articolo 6 ALBO PRETORIO

1. La Giunta Comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al comma 1 avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Articolo 7 STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Castagnole delle Lanze e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 agosto 1929.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, devono essere opportunamente autorizzati dal Sindaco.

TITOLO II ORGANI ELETTIVI

Articolo 8 ORGANI DI GOVERNO

1. Sono Organi di Governo del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Articolo 9 CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità ed è organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. L'attività di indirizzo del Consiglio si esercita:

a) in via indiretta attraverso la manifestazione della volontà politica, che si esplicita per mezzo di: mozioni, risoluzioni, ordini del giorno e direttive;

b) in via diretta attraverso l'adozione degli atti fondamentali.

3. L'attività di controllo politico-amministrativo del Consiglio si esercita:

a) in via indiretta attraverso l'attività dei Consiglieri con interrogazioni, interpellanze e con l'attivazione del controllo eventuale sugli atti deliberativi della Giunta Comunale;

b) in via diretta attraverso l'esame del conto consuntivo, indagini conoscitive, inchieste, nonché altri meccanismi previsti nello Statuto o nei regolamenti.

4. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

5. La legge disciplina la composizione, l'elezione, la durata in carica del Consiglio Comunale, le sue modalità di convocazione e la posizione giuridica dei Consiglieri.

Articolo 10 COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'ente, ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio della solidarietà sociale.

6. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data dell'avvenuto insediamento del Consiglio Comunale, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

7. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

8. Con cadenza annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, entro il 30 dicembre, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con ade-

guamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

9. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Articolo 11

SESSIONI E CONVOCAZIONI

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'approvazione delle linee programmatiche del mandato del conto consuntivo, del bilancio preventivo, con allegata relazione previsionale e programmatica, del bilancio pluriennale, del programma triennale e dell'elenco annuale delle opere pubbliche e del relativo piano finanziario generale.

3. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento Comunale.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni del Sindaco, il Consiglio è presieduto dal Vice Sindaco.

5. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco neo-eletto, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

6. Nella prima seduta, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, quindi con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

7. Il funzionamento del Consiglio Comunale, per le fattispecie non regolate dalla legge e dal presente Statuto, è disciplinato da apposito Regolamento, per la cui approvazione e modificazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Articolo 12

COMMISSIONI

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti e, quando occorra, speciali: di indagine e di inchiesta.

2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale da realizzarsi, se del caso, anche mediante voto plurimo. Può essere prevista anche la rappresentanza per delega.

3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori: Sindaco, Assessori, Organismi associativi, Funzionari e Rappresentanti di gruppi di giovani, di anziani e di movimenti femminili, rappresentanti di forze sociali, politiche, culturali, sportive ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Articolo 13

ATTRIBUZIONI

1. Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consi-

glio, al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso, nelle materie stabilite dal Regolamento.

2. Compito delle Commissioni di indagine e d'inchiesta è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

Articolo 14

CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano, senza vincoli di mandato, l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio Comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il seggio rimasto vacante per decadenza, dimissioni, o altra causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede, con comunicazione scritta ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio Comunale esamina e, infine, delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

3. Il gettone di presenza viene erogato solo se il Consigliere Comunale ha partecipato alla discussione e alla votazione sulla metà più uno dei punti iscritti all'ordine del giorno.

4. Le norme del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto di informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli Enti dipendenti. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle Commissioni Consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal Regolamento.

5. Spetta, altresì, ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende ed Istituzioni dipendenti dall'Ente, nonché in tutte le Commissioni anche a carattere consultivo, ove la Legge, lo Statuto e i Regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.

Articolo 15

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal Regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.

3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Articolo 16 GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri Comunali possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Segretario Comunale.

2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

3. il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Articolo 17 GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è l'organo di impulso e di gestione amministrativa; collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Impronta la propria attività ai principi della trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità.

3. La giunta adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Articolo 18 NOMINA E PREROGATIVE

1. Le cause di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

2. La giunta, tra cui il Vice Sindaco è nominata dal Sindaco che ne dà Comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

3. Il Vice Sindaco e gli Assessori, escluso il caso di dimissioni singole, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, restano in carica fino alla nomina del nuovo Sindaco.

4. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti. La revoca è motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

Articolo 19 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di 6 Assessori, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

2. Il Sindaco può nominare Assessore, entro il numero complessivo stabilito dal 1° comma, un numero massimo di quattro cittadini, di cui, al massimo, due prescelti tra cittadini non eletti Consiglieri Comunali, iscritti nelle liste elettorali del Comune ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere Comunale e gli altri prescelti tra eventuali consiglieri dimissionari.

3. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, il quale, nel prenderne atto, provvede con suo decreto alla sostituzione.

Articolo 20 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dalla Giunta stessa.

3. L'Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta Comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle deleghe conferite dal Sindaco e comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe sono comunicate al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine. Partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Articolo 21 COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario comunale e dei Responsabili degli uffici e dei servizi.

3. Rientra, altresì, nella competenza della Giunta l'adozione dei Regolamenti sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e secondo le norme e i principi stabiliti dallo Statuto in materia di organizzazione del personale.

Articolo 22 DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto. Il Consiglio comunale, in seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno rispetto alla prima, delibera validamente purchè intervengano alla seduta almeno 4 membri.

2. Ai fini della validità delle sedute e delle deliberazioni, i componenti che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti, mentre i componenti che escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

4. Nelle votazioni segrete le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

5. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

6. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta, sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente dell'organo nominato dal Presidente.

7. I verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale.

8. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Articolo 23

ORGANISMI COLLEGIALI - PARI OPPORTUNITA'

1. Il Comune, riconoscendo nella differenza di sesso un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile e sociale, è impegnato all'istituzione di un apposito organismo che rediga piani tesi a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione delle parità tra uomo e donna e formuli proposte idonee ad attuare le direttive comunitarie in materia.

2. A tal fine, nelle cariche pubbliche, nelle cariche tecniche o in quelle elettive, negli enti, aziende ed in tutti gli organismi, le norme regolamentari devono tendere ad equilibrare la presenza di entrambi i sessi.

Articolo 24

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

4. La mozione va presentata al Segretario Comunale affinché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco e agli Assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al precedente comma 2.

Articolo 25

SINDACO

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore Generale, se nominato, ed ai Responsabili dei Servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti; è il legale rappresentante dell'Ente e sovrintende all'espletamento delle

funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha, inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

5. Il Sindaco è, inoltre, competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

7. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice sindaco.

Articolo 26

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente. Può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori. Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'Amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.

La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

L'atto di delega, in forma scritta obbligatoria, indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco, anche dopo aver rilasciato delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.

Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e agli Organi previsti dalla legge.

Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.

Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

Non è consentita la mera delega di firma e la delega tra organi elettivi e organi burocratici.

2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, con le modalità fissate dalla legge stessa;

c) convoca i Comizi per i referendum previsti dall'art.8 del Decreto Lgs n.267 del 18/8/2000;

d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;

e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito Albo;

f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale

g) nomina e revoca i Responsabili degli uffici e dei servizi, i Responsabili delle Posizioni Organizzative e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

Articolo 27

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, del Direttore Generale se nominato, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;

e) collabora con il Revisore dei Conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

g) risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri, secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.

Articolo 28

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del Regolamento. Quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri provvede alla convocazione del Consiglio entro 20 giorni;

b) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare presiedute dal Sindaco, nei limiti previsti dalle leggi;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare;

e) convoca e presiede la Giunta, ne fissa e propone gli argomenti da trattare.

Articolo 29

ATTRIBUZIONI PER I SERVIZI STATALI

1. Competono al Sindaco, inoltre, ai sensi delle vigenti leggi le seguenti attribuzioni per i servizi statali:

a) provvedere ed assolvere a funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica di ufficiale di Polizia Giudiziaria;

b) sovrintendere, emanare direttive ed esercitare vigilanza sui servizi di competenza statale a lui assegnati;

c) sovrintendere, tenendo informato il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a tutto quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;

d) adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti ed assumere tutte le iniziative conseguenti ai sensi delle vigenti norme;

e) emanare tutti gli atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale;

f) delegare le funzioni sindacali per i servizi statali quando la legge lo consente, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali.

Articolo 30

VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco viene nominato dal Sindaco contemporaneamente agli altri componenti la Giunta.

2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco nei casi previsti dalla legge.

3. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, le competenze del Sindaco sono esercitate dall'Assessore Anziano, tale essendo il più anziano di età tra i componenti della Giunta Comunale presenti in quel frangente.

Articolo 31

DIMISSIONI, DECESSO E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una Commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede d'intesa con i gruppi consiliari.

4. La Commissione, nel termine di 30 giorni dalla nomina, relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della Commissione, entro 10 giorni dalla presentazione.

6. In caso di rimozione, decadenza, decesso o impedimento permanente del Sindaco, la Giunta Comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale.

Articolo 32

DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E CONSULENZE
E OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune nonché presso Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

E' fatto, altresì, divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.

2. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

Tutti gli Amministratori hanno, altresì, l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli Amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

Il medesimo obbligo di astensione sussiste, inoltre, nei confronti dei Responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

CAPO I

UFFICI

Articolo 33

PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi

a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dall'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Articolo 34

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL
PERSONALE

1. Il Comune disciplina, con appositi atti, la Dotazione Organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale, se nominato, ed ai Responsabili degli uffici e servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Articolo 35

REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI

1. Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e il Direttore Generale, se nominato, e gli Organi amministrativi.

2. I Regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore Generale e ai Responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Il Comune recepisce e applica gli Accordi Collettivi Nazionali, approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli Accordi Collettivi decentrati, ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Articolo 36

DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali, inquadrati in categorie e profili professionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere, con correttezza e tempestività, agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è, altresì, direttamente responsabile verso il Direttore, ove esista, i Responsabili dei servizi e degli uffici e l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e servizi determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. Il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e servizi individua forme e modalità di gestione della struttura comunale, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

Articolo 37

DIRETTORE GENERALE

Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della Dotazione Organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento sull'Or-

dinamento degli uffici e servizi, dopo aver stipulato apposita Convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

Articolo 38

COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tal riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa deliberazione della Giunta Comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulata la Convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

Articolo 39

FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale predispose la proposta di Piano Esecutivo di Gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

2. Egli, in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispose, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei Responsabili dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il Regolamento, in armonia con le previsioni dei Contratti Collettivi di lavoro;

e) autorizza le missioni, i congedi, i permessi dei Responsabili dei servizi;

f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei Responsabili dei servizi;

g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h) riesamina annualmente, sentiti i Responsabili dei Settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei Responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal Servizio competente.

Articolo 40

RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI

1. I Responsabili dei servizi e degli uffici sono individuati nel Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e servizi: sono nominati dal Sindaco con le modalità previste dal suddetto Regolamento;

2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale, se nominato, ovvero dal Segretario Comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale;

3. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta.

Articolo 41

FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Le funzioni dei Responsabili degli uffici e servizi sono previste nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

2. I Responsabili possono delegare le funzioni ad essi attribuite al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

3. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli uffici e servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Articolo 42

INCARICHI DIRIGENZIALI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. Il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della Dotazione Organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

2. Nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può essere assegnata, nelle forme e con le modalità previste nel Regolamento, la titolarità di Uffici e Servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 - comma 2 - del Decreto Leg.vo 18.8.2000, n. 267.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Articolo 43

COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con Convenzioni a termine;

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Articolo 44

UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purchè l'Ente non sia in dissesto e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del Decreto Lgs n. 504/92.

CAPO II

IL SEGRETARIO COMUNALE

Articolo 45

IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale, dipendente dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito Albo;

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di Convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale;

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;

4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.

Articolo 46

FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale e ne cura la verbalizzazione;

2. Il Segretario Comunale, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri;

3. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore Civico;

4. Egli riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;

5. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

6. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, possono essere assegnate al Segretario Comunale, con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente ed agli obiettivi programmatici dell'Amministrazione;

7. Nel caso in cui sia istituita la figura di Direttore Generale, le attribuzioni del Segretario Comunale saranno disciplinate nel Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e servizi e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.

Articolo 47

VICESEGRETARIO COMUNALE

1. Potrà essere istituita la figura professionale del Vice-Segretario Comunale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per sostituirlo nei casi di vacanza, assenza od impedimento, qualora esista tra il personale dipendente dell'Ente persona avente i prescritti requisiti di legge.

2. I compiti e le attribuzioni del Vice-Segretario saranno disciplinate dal Regolamento sull'Ordinamento degli uffici.

CAPO III

LA RESPONSABILITA'

Articolo 48

RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

1. Gli Amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio;

2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il Responsabile di servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni;

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un Responsabile di Servizio, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Articolo 49

RESPONSABILITA' VERSO TERZI

1. Gli Amministratori, il Segretario Comunale, il Direttore Generale, ove esista, e i Dipendenti comunali che nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo;

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore, dal Segretario, dal Direttore o dal dipendente, si rivale contro questi ultimi a norma del precedente articolo;

3. La responsabilità personale sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'Amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento;

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atto od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Articolo 50

RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

1. Il Tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite dalle norme di legge e di regolamento.

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

Articolo 51

FORMA DI GESTIONE

1. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267/2000, come sostituito dall'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e modificato dall'art.14 del Decreto Legge 30.09.2003, n. 269, come convertito in legge, n. 326 del 24.11.2003.

2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, sono gestiti mediante affidamento diretto a:

- istituzioni;
- aziende speciali, anche consortili;
- società a capitale interamente pubblico a condizione che gli Enti Pubblici titolari del capitale sociale eserciti-

no sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la Società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti Pubblici che la controllano.

3. E' consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 52, comma 2.

4. Il comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

5. Per i servizi privi di rilevanza economica trova, in ogni caso, applicazione l'art. 113-bis del T.U. n. 267/2000, inserito dall'art. 35, comma 15, della legge n. 448/2001 e come modificato dal Decreto Legge 30.09.2003, n. 269, come convertito in legge, n. 326 del 24.11.2003.

Articolo 52 GESTIONE IN ECONOMIA

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi Regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 52.

Articolo 53 AZIENDE SPECIALI

1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267, come sostituito dall'art. 35 della legge 448/2001, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere comunale, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

4. Il Presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a).

5. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e le modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

6. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i componenti della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

7. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente dell'azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

8. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

9. L'organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con suo regolamento.

10. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

11. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

12. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Articolo 54 ISTITUZIONI

1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza industriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 28 per le aziende speciali.

4. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

5. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Articolo 55 SOCIETÀ

1. Per l'esercizio dei servizi pubblici di cui all'articolo 113-bis del T.U. n. 267/2000 e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

2. Per l'applicazione del comma 1, si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Articolo 56 CONVENZIONI

1. Il comune può stipulare convenzioni, ai sensi di legge, con altri enti locali per la gestione di determinati servizi e funzioni di comune interesse.

2. Le Convenzioni stabiliscono i fini, la durata e le forme di consultazione fra gli enti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, nonché le forme dell'indirizzo e del controllo di competenza del consiglio comunale.

Articolo 57 CONSORZI

1. Il Comune può costituire, ai sensi di legge, un Consorzio per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni.

Articolo 58 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di interesse comunale che richiedano l'azione integrata e coordinata con la provincia, la regione, l'amministrazione statale o altri soggetti pubblici, può stipulare accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi di attuazione degli interventi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

Articolo 59 MODALITÀ COSTITUTIVE

1. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di aziende speciali e di istituzioni, la costituzione o la partecipazione in una società di capitali con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati al comune.

2. Il Direttore Generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

3. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

Art. 60 ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE

1. Il Comune per lo svolgimento di funzioni, attività o per la realizzazione di opere e di interventi a beneficio della collettività amministrata, può concludere accordi con altri soggetti pubblici o privati, o con organismi o forme associative di cittadini cointeressati.

2. L'accordo indicherà il ruolo, le competenze, gli obblighi e gli oneri a carico delle parti.

3. Nell'attuazione delle funzioni ed attività previste dall'accordo i soggetti partecipanti debbono rispettare le disposizioni e le prescrizioni stabilite dalla legge.

Articolo 61 CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

1. Il Comune, in applicazione dell'art.43 della legge 27.12.1997, n.449, può stipulare contratti di sponsorizzazione al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati.

Articolo 62 GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

1. Il Comune sviluppa il rapporto con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate, tra quelle previste dalla legge, in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Articolo 63 CONTROLLO E VIGILANZA DEGLI ENTI

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, secondo le modalità previste dalla legge e dagli statuti e regolamenti degli enti in questione.

2. La Giunta Comunale, cui spetta la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale, riferisce annualmente al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti da tali enti.

3. Il Revisore dei Conti dell'Ente Locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo Statuto dell'Azienda Speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

TITOLO V CONTROLLO INTERNO

Articolo 64 PRINCIPI E CRITERI

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi, obiettivi, servizi ed interventi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E 'facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore dei Conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle Società per Azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Articolo 65 REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore dei Conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

2. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai Sindaci delle S.p.a.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

4. Il Revisore del Conto esercita la vigilanza sulla regolarità economica, finanziaria e contabile della gestione del Comune e svolge funzioni di verifica, impulso e proposta al fine di assicurare efficacia e produttività al sistema operativo-economico locale.

Articolo 66 CONTROLLO DI GESTIONE

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente, il Regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

- b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati
- c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
- d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato.

3. Il Consiglio Comunale individua e definisce le linee guida dell'attività di controllo della gestione.

4. La Giunta Comunale può proporre al Consiglio Comunale suggerimenti e provvedimenti necessari nell'ambito di tale attività; può anche proporre e disporre rilevazioni extracontabili e statistiche.

TITOLO VI

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE INTERSOGGETTIVA

Articolo 67

PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Articolo 68

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Articolo 69

CONVENZIONI

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni o servizio oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e Provincia, previa statuizione di un disciplinare tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio Comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

Articolo 70

CONSORZI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia ed altri Enti Pubblici, approvando a maggioranza assoluta dei componenti:

a) la convenzione che stabilisce i fini, la durata del Consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie tra gli enti consorziati;

b) lo statuto del Consorzio.

2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Sono organi del Consorzio.

a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati, nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente;

b) il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto.

4. I membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.

5. Il Consiglio d'Amministrazione ed il suo Presidente durano in carica per cinque anni, decorrenti dalla data di nomina.

6. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio previsti dallo statuto.

7. Il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.

8. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Articolo 71

UNIONE DEI COMUNI

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 51 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Articolo 72

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre Amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

4. Qualora l'accordo sia adottato con Decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi da realizzare e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione Comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni previste dalla legge.

TITOLO VII

FORME DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

Articolo 73 PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune attua le disposizioni della Legge Regionale che disciplina la cooperazione dei comuni e delle province, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

2. Il Comune e la Provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può, ove lo ritenga utile e necessario, sulla base di programmi della Provincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale, nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

4. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune d'intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto.

Articolo 74

COLLABORAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune avanza, annualmente in previsione del bilancio, proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della Legge Regionale.

2. Le proposte del Comune avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale, sono promosse dalla Provincia ai fini del coordinamento.

Articolo 75

COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA PER I CIRCONDARI

1. Qualora il Comune sia individuato dallo Statuto della Provincia quale sede di circondario provinciale, favorisce l'allocatione degli uffici e dei servizi provinciali anche presso proprie strutture con oneri finanziari a carico della Provincia.

2. Il Comune promuove, con le modalità previste dallo Statuto della Provincia, le forme di partecipazione dei cittadini alle attività e ai servizi della Provincia stessa.

TITOLO VIII

FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

L'INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

Articolo 76 PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Il Comune privilegia e valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente. E' istituita, a tal fine, la Consulta che collabora con le Commissioni Consiliari permanenti alle cui riunioni partecipa. La consulta presenta al Sindaco proposte, istanze, petizioni. Il Regolamento disciplina la composizione ed il funzionamento della Consulta.

3. Ai cittadini sono consentite forme dirette di tutela dei loro interessi tramite l'intervento nella formazione degli atti.

4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

5. L'Amministrazione può anche prevedere forme di consultazione della popolazione, delle organizzazioni professionali e sindacali mediante sistemi di inchiesta e di sondaggi di opinione.

6. Il Comune, nelle forme previste dalla legge, si attiva per rendere operative forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, con particolare riferimento alle forme partecipative previste nel presente articolo.

Articolo 77 ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere, possono rivolgere al Sindaco, proposte, istanze nonché interrogazioni, con le quali chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco, o dal Segretario o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal Regolamento, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Articolo 78 DIRITTO DI PETIZIONE

1. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio Comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2. Il Regolamento stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

Articolo 79 DIRITTO DI INIZIATIVA

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 15% della popolazione elettorale risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, le piante organiche e le relative variazioni;
- b) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
- c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- d) bilancio e contabilità finanziaria;
- e) espropriazione per pubblica utilità;
- f) designazioni e nomine dei rappresentanti del Comune.

4. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

5. Il Comune, nei modi stabiliti dal Regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

Articolo 80 AZIONE POPOLARE

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la Giunta Comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'Ente.

2. La Giunta Comunale, ricevuta la notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i limiti di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che ne hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constatare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Articolo 81 TUTELA DELL'ASSOCIAZIONISMO

1. Il Comune, secondo criteri generali periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale, valorizza le forme associative e di cooperazione tra i cittadini attraverso forme di incentivazione finanziaria, attraverso l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali ed accesso agli atti e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nell'ambito dei procedimenti di formazione degli atti e la collaborazione tecnico organizzativa.

2. Le libere associazioni assumono rilevanza in relazione alle loro effettive rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione che deve presentare una adeguata consistenza per costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune e di conseguenza dovranno essere inserite in un apposito registro comunale.

CAPO III

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 82 INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi, rappresentativi di interessi diffusi.

3. A norma dell'art.9 della Legge 7/8/1990, n.241 gli interessi, relativamente agli interventi volontari singoli, devono essere rilevanti, mentre per gli interessi diffusi gli interventi devono essere necessariamente rappresentati da associazioni o comitati.

4. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

5. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

Articolo 83 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso agli atti quelli che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

3. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso difeso e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art.26 Legge 7 agosto 1990, n.241.

CAPO IV

REFERENDUM

Articolo 84 REFERENDUM COMUNALI

1. Nelle materie di competenza del Consiglio comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi e alle tariffe, alla disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale ed alla organizzazione degli uffici e dei servizi, ai piani territoriali ed urbanistici e piani per la loro attuazione e relative variazioni, espropriazioni per pubblica utilità, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti Referendum consultivi allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o Referendum per l'abrogazione, in tutto o in parte, di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione già adottati dal Consiglio. Non sono ammessi Referendum abrogativi

di atti politici o di indirizzo e, comunque, non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.

2. Le norme dello Statuto comunale possono essere sottoposte esclusivamente a Referendum consultivo, onde acquisire l'orientamento dei cittadini sulle proposte di modifica od integrazione

3. I referendum sono indetti con deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal Regolamento.

4. I referendum sono promossi dal Consiglio Comunale o da almeno il 15% degli elettori iscritti nelle liste del Comune dalla data del 1 gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. Le firme devono essere autenticate nelle forme di legge. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della Segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della Segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

5. I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal Regolamento.

6. L'esito dei referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza. Nei Referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del Referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione. Nei Referendum consultivi, il Consiglio Comunale adotta, entro due mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione, le determinazioni conseguenti coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.

7. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

8. Le consultazioni per i referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

9. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l'indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello Statuto, nel Regolamento sugli Istituti della partecipazione popolare.

CAPO V

DIFENSORE CIVICO

Articolo 85

1. E' istituito l'ufficio del Difensore Civico.

2. Su deliberazione del Consiglio Comunale, il Comune può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico ufficio del Difensore Civico o anche avvalersi

dell'ufficio operante presso altri Comuni o presso la provincia di Asti:

3. Il Difensore Civico assolve al ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività dell'Amministrazione Comunale, delle Aziende e degli enti dipendenti, secondo le procedure disciplinate nell'apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale. Egli esercita, altresì, il controllo eventuale di legittimità sugli atti deliberativi del Consiglio e della Giunta, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

4. Il Difensore Civico opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale, nell'esclusivo interesse dei cittadini, delle Associazioni, Organismi ed Enti titolari di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti

5. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere, senza formalità, dai Responsabili degli uffici e dei servizi copia di tutti gli atti e documenti, nonché ogni notizia utile per l'espletamento del mandato. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio e riveste nell'esercizio delle attribuzioni la qualifica di pubblico ufficiale.

6. Il Difensore Civico riferisce periodicamente al Consiglio comunale e, comunque prima delle scadenze del proprio mandato, sull'attività svolta indicando gli interventi effettuati e segnalando le disfunzioni, le omissioni ed i ritardi dell'Amministrazione, entro 60 giorni della richiesta.

7. Il Consiglio comunale adotta apposito Regolamento per il funzionamento dell'ufficio del difensore Civico, assicurando che siano messe a disposizione dello stesso risorse finanziarie, personale e strutture tecniche e logistiche idonee e sufficienti;

8. Al Difensore Civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato dal consiglio comunale.

TITOLO IX

FUNZIONE NORMATIVA

Articolo 86

STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Articolo 87

REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti di organizzazione, di esecuzione, indipendenti e di delegificazione:

- a) sulla propria organizzazione;
- b) sulle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
- c) sulle materie in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;
- d) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 79 del presente Statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di inizio della seconda pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

7. I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di cui al comma precedente.

Articolo 88 ORDINANZE

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui all'art. 54 comma 2 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.18.8.2000 n. 267 e s.m. e i.. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati; la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 3.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 89 NORME SULLA FINANZA E LA CONTABILITÀ

1. Le materie relative alla finanza ed alla contabilità sono riservate alla legge dello Stato, salvo quanto previsto dallo Statuto e dall'apposito Regolamento di contabilità comunale.

Articolo 90 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto o le modifiche regolamentari per uniformarsi alle norme del presente Statuto.

3. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e con il presente Statuto.

Comune di Cuceglio (Torino)

Statuto comunale (Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 17 del 28.04.2004)

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 PRINCIPI FONDAMENTALI

1. La comunità di Cuceglio è Ente autonomo locale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2 FINALITÀ

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;

d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

e) la valorizzazione e la promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita della comunità.

f) la tutela e lo sviluppo dei prodotti tipici locali ed in particolare quelli vitivinicoli;

5. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.

Tutela la salute, salvaguarda le convivenze e garantisce pari dignità sociale a tutti i cittadini.

Art.3 PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione Piemonte e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4
TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il territorio del Comune di CUCEGLIO si estende per 687 ettari ed è confinante con i comuni di Vialfrè, Scarmagno, Mercenasco, Montalenghe, San Giorgio Canavese ed Agliè.

2. La sede del Comune di CUCEGLIO è ubicata in Via Regina Margherita, 9.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5
STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "Comune di Cuceglia".

2. Lo stemma e il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti con le rispettive descrizioni.

Il gonfalone comunale può essere esibito nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze accompagnato dal Sindaco o da chi ne fa le veci.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, sono vietati.

Art. 6
ALBO PRETORIO

1. Nel palazzo civico è individuato un apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE- ORGANI ELETTIVI

Art. 7
ORGANI

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta, ed il Sindaco.

2. Spettano agli organi elettivi le funzioni di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto, nell'ambito della legge.

Art. 8
CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è il massimo organo del comune e rappresenta l'intera comunità.

Art. 9
COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, delibera l'indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. Adempie a tutte le funzioni ad esso specificatamente assegnate o delegate dalle leggi dello Stato e delle Regioni, nonché alle disposizioni del presente Statuto.

3. L'esercizio della potestà e delle funzioni assegnate al Consiglio Comunale non può essere delegato, salvo i casi di deroga stabiliti dalla legge.

4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi

sono validi limitatamente all'arco temporale del mandato politico amministrativo dell'organo consigliere.

5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Art. 10
ELEZIONE E DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, ad adottare atti urgenti ed improrogabili.

Art. 11
SESSIONI E CONVOCAZIONE

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie; sono ordinarie le sedute convocate per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente, per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., per l'approvazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.

2. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattare deve essere notificato ai Consiglieri almeno 5 giorni prima del giorno stabilito per l'adunanza e 3 giorni prima per le sessioni straordinarie. Possono essere convocate sedute del Consiglio Comunale in forma straordinaria ed urgente, nel qual caso, l'avviso deve essere notificato ai Consiglieri almeno 24 ore prima dell'adunanza.

3. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti nell'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consigliere.

4. Gli adempimenti previsti al terzo comma, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolte dal consigliere anziano.

5. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio con le stesse modalità previste dall'art. 11 comma 2 del presente Statuto e deve essere adeguatamente pubblicizzato, in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

6. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri almeno 48 ore prima della seduta sia nel caso di sessioni ordinarie, sia nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

7. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento consigliere che ne disciplina il funzionamento. Per la trattazione degli argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone si rimanda al regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

8. Il regolamento disciplina le modalità operative inerenti alla validità delle sedute, delle singole deliberazioni, nonché le modalità di partecipazione dei cittadini.

9. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Comunale.

Art.12

CONSIGLIO APERTO E SEDUTE ECCEZIONALI

1. Il Consiglio Comunale informa i cittadini della propria attività oltre che avvalendosi degli strumenti previsti dal presente statuto, promuovendo incontri su temi di particolare interesse comunale, nelle forme del consiglio aperto.

2. Nelle sedute del Consiglio pubbliche e formali è consentito al Sindaco di concedere al pubblico di intervenire sugli argomenti in discussione, dopo averne interrotto i lavori e resa l'adunanza nella forma del consiglio aperto.

3. Il Consiglio Comunale in caso di calamità naturali o di fatti gravi ed eccezionali, può essere convocato in deroga a tutte le disposizioni di legge e del presente statuto. Ricorrendo tale situazione la seduta sarà valida e le decisioni assunte avranno efficacia purché vi sia la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati e le delibere siano adottate con il voto favorevole di almeno la metà dei consiglieri in carica.

Art.13

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ' DELLE SEDUTE

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che gli argomenti da trattare e le conseguenti decisioni da assumere, non richiedano una maggioranza qualificata.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno 5 consiglieri.

3. Le deliberazioni per le quali è richiesto un quorum particolare sono assunte in conformità alle disposizioni del regolamento che disciplina la materia.

4. Nel caso siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

Art.14

SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, per i motivi e con le procedure previsti all'Art. 141 del D. Lgs. 267/2000.

2. Lo scioglimento del Consiglio comporta la contemporanea decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art.15

RIMOZIONE E SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI

1. Il Sindaco, i componenti del Consiglio Comunale ed i componenti della Giunta Comunale, possono essere rimossi quando compiono atti contrari alla Costituzione, per gravi e persistenti violazioni di legge, per gravi motivi di ordine pubblico o per gli altri motivi previsti dalla legge.

Art.16

PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Sindaco, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, convoca la prima seduta del Consiglio.

2. L'adunanza, da tenersi entro 10 giorni dalla convocazione, è presieduta dal Sindaco.

3. Il consiglio, prima di procedere a qualsiasi altro adempimento, provvede a deliberare su:

a) convalida dei consiglieri comunali eletti, dichiarazione di ineleggibilità o incompatibilità.

L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende implicitamente surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili;

b) prestazione del giuramento del Sindaco, con le modalità stabilite con l'Art. 50 comma 11 del D.Lgs. 267/2000 del presente statuto.

c) comunicazione del Sindaco della nomina del Vice-sindaco e degli altri componenti la Giunta.

Art.17

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di giorni 120 decorrenti dalla data della proclamazione degli eletti, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Ssessori.

E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consigliere il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 18

COMMISSIONI

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza e la loro composizione e le modalità di funzionamento delle stesse.

Art.19

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso e l'espressione dei relativi pareri oltre all'esame degli argomenti di competenza dell'Amministrazione Comunale.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.

3. Il Regolamento disciplina specificatamente compiti e funzioni delle commissioni.

4. Può essere istituita una Commissione speciale di inchiesta per accertare responsabilità, colpe o più in generale, situazioni patologiche nell'attività amministrativa dell'Ente.

Art.20

IL CONSIGLIERE COMUNALE

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da colui il quale ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'Art. 141 del D.Lgs. 267/2000

Art. 21

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a 3 sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, siano esse ordinarie che straordinarie, senza giustificati motivi, del Consiglio sono dichiarati decaduti dalla carica, con deliberazione del Consiglio Comunale.

A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della Legge 241/1990, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze e di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il consiglio esamina ed infine delibera tenendo adeguatamente conto delle cause giustificative da parte del consigliere interessato.

3. Il consigliere comunale, nei casi stabiliti dalla legge, è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio.

4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

5. Il consigliere ha diritto ad ottenere dagli uffici del Comune, dagli enti e dalle aziende da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

Solo attraverso il Sindaco può richiedere ed ottenere notizie ed informazioni sull'organizzazione e sul funzionamento degli uffici e dei servizi.

6. Il consigliere esercita il diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del consiglio e può formulare interrogazioni e mozioni.

Art.22

GRUPPI CONSIGLIARI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art.23

GIUNTA COMUNALE E SUA COMPOSIZIONE

1. La Giunta Comunale è l'organo di governo del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, c. 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano sulle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento.

4. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da 2 Assessori nominati dal Sindaco, da scegliersi tra i componenti del Consiglio Comunale.

Art. 24

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta può provvedere con proprie deliberazioni a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non regolamentato dalla legge e dallo statuto.

2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.

3. Le adunanze non sono pubbliche. Alle stesse partecipano, se richiesti dal Sindaco, il Revisore dei conti e i responsabili dei servizi.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.

Art. 25

ATTRIBUZIONI

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel Governo del Comune per l'attuazione del programma amministrativo, provvedendo:

a) a svolgere attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo statuto;

b) a dare attuazione agli indirizzi generali di governo approvati dal consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei responsabili di servizio;

c) ad adottare i regolamenti di organizzazione per i servizi espressamente indicati dalla legge e dal presente statuto, i provvedimenti di determinazione della dotazione organica, di applicazione dei C.C.N.L. e di approvazione dei contratti decentrati, nonché la determinazione degli obiettivi e delle risorse da assegnare ai servizi;

d) a riferire al Consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita;

e) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi.

Art. 26

DURATA, DECADENZA E CESSAZIONE

1. Gli Assessori cessano dalla carica per proprie dimissioni o decorrenza.

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade pur rimanendo in carica fino alla rielezione del Sindaco e del Consiglio.

Le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

3. Le ulteriori cause di cessazione della Giunta, nonché le ipotesi di sospensione, rimozione e decadenza dei singoli Assessori, sono disciplinate dalla legge.

Art.27

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco ed è messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

3. L'approvazione della mozione di sfiducia determina lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario.

Art.28

DIMISSIONI DEGLI ASSESSORI

1. Le dimissioni degli Assessori sono rassegnate, in forma scritta, al Sindaco. Esse sono efficaci ed irrevocabili dal momento della presentazione ed assunzione al protocollo del Comune.

2. Le dimissioni di Assessori, anche in numero superiore alla metà, non determinano la decadenza dell'intera Giunta Comunale. Le surrogazioni devono essere effettuate dal Sindaco nel termine di 10 giorni.

Art.29

DECADENZA DEGLI ASSESSORI

1. Oltre alle cause di decadenza previste dalla legge, l'Assessore che non interviene a 5 sedute consecutive della Giunta Comunale, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

Art.30

REVOCA DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori.

2. Nella prima seduta utile successiva all'adozione del provvedimento, è tenuto a darne motivata comunicazione al Consiglio.

Art.31

IL SINDACO

ELEZIONE E CESSAZIONE

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità all'ufficio di Sindaco, l'entrata in carica e il suo status nonché le cause di cessazione dalla carica.

4. Il Sindaco, prima di assumere le sue funzioni, nella prima riunione del Consiglio, presta innanzi al Consiglio Comunale, il seguente giuramento: " Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana".

5. Distintivo del Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni, è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da indossare secondo le modalità previste dalla legge.

6. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore se nominato, ai responsabili degli uffici in or-

dine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sovrintende all'esecuzione degli atti.

Art.32

IL SINDACO

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;

c) convoca i comizi per il referendum previsti dall'art. 8 della legge 267/00

d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;

e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del Direttore;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

Art.33

IL SINDACO

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le Società per Azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.

3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art.34

IL SINDACO

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta formulata da un quinto dei consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalla legge;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art.35

VICESINDACO E ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI

1. Il Vicesindaco è il componente della giunta che a tale funzione viene designato dal Sindaco, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

2. Quando il Vicesindaco sia impedito, il Sindaco è sostituito dall'assessore più anziano, risultando l'anzianità degli assessori dall'ordine di elencazione nel documento di nomina della Giunta.

3. La nomina a Vicesindaco deve essere indicata nell'atto di nomina dell'Assessore.

PARTE II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

Istituti della partecipazione.

Art.36

VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e cooperative, promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale ed incentiva la collaborazione con altri enti pubblici territoriali.

Art.37

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune favorisce la costituzione di libere forme associative finalizzate al sostegno dell'organizzazione di servizi e di prestazioni di interesse generale della comunità.

2. Il Comune può intervenire alla valorizzazione delle libere forme associative, mediante l'assegnazione di contributi mirati, la concessione in uso di locali o terreni di proprietà comunale, previa la sottoscrizione di apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo sociale, economico, politico e culturale della comunità cucegiese.

3. L'assegnazione del contributo è disposta con provvedimento della Giunta Comunale.

4. Presso la segreteria del Comune viene istituito apposito albo delle associazioni operanti nel territorio.

5. Si riconosce all'Associazione Turistica Pro Loco il ruolo di strumento di base del comune per la tutela dei valori naturali, artistici, culturali, nonché di promozione dell'attività turistica conformemente alla normativa che disciplina la materia.

Art.38

PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DI SERVIZI DI INTERESSE SOCIALE

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi in possesso di capacità giuridica, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli relativi ad interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art.39

ISTANZE

1. I residenti che abbiano compiuto il 18° anno di età e coloro che hanno la sede abituale di lavoro nel territorio comunale, singoli o associati, possono presenta-

re istanze scritte agli organi del comune, con cui si chiedono dettagliate informazioni su specifici aspetti dell'attività comunale.

2. L'organo al quale è diretta l'istanza oppure il Segretario su incarico del Sindaco, risponde in forma scritta entro 40 giorni dalla presentazione.

Art.40

PETIZIONI

1. I cittadini residenti, che abbiano compiuto il 18° anno di età, possono presentare petizioni scritte agli organi del Comune, per chiedere l'adozione di atti amministrativi o l'assunzione di iniziative di interesse collettivo.

2. L'organo cui la petizione è rivolta deve prenderla in esame entro 60 giorni dalla presentazione, anche nel caso in cui ritenga di non accogliere la richiesta in essa contenuta.

Art. 41

PROPOSTE

1. I cittadini che hanno diritto di eleggere il Consiglio Comunale, in numero pari al 10% della totalità dei cittadini residenti, possono presentare agli organi del Comune, proposte di atti amministrativi rispondenti ad un interesse collettivo.

2. L'organo cui la proposta è rivolta deve prendere in esame la proposta entro 40 giorni, anche nel caso in cui non intenda raccoglierla.

3. Le proposte non possono concernere gli atti programmatici, la materia dei tributi e delle tariffe, le espropriazioni per pubblica utilità.

Art. 42

REFERENDUM CONSULTIVO

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a. Il quarantacinque per cento del corpo elettorale;

b. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

5. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

6. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

7. Non si procede agli adempimenti di cui ai precedenti commi 5 e 6 se non ha partecipato alle consultazioni almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto.

CAPO II

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art.43

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune, gli enti e le eventuali aziende da esso dipendenti, fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, sono tenuti a

comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire, nonché ai soggetti ai quali può derivare un pregiudizio.

2. Quanti sono portatori di interessi pubblici o privati e le associazioni portatrici di interessi diffusi, hanno la facoltà di intervenire nel procedimento qualora possa loro derivare un pregiudizio dalla emissione del provvedimento.

3. Tutti i soggetti così individuati ed indicati hanno diritto di prendere visione del procedimento amministrativo e nel corso della sua formazione possono presentare memorie e documenti che l'amministrazione comunale ha l'obbligo di esaminare, per accertare se siano pertinenti all'oggetto del procedimento stesso.

4. L'amministrazione comunale dovrà dare atto di aver preso visione e di avere valutato il contenuto dei documenti e delle memorie presentate, redigendo apposito verbale, da acquisire agli atti dell'istruttoria, dal quale risultino le valutazioni e le determinazioni in merito adottate.

Art. 44

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il Comune, gli enti e le eventuali aziende ad esso dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento amministrativo a tutti i soggetti direttamente interessati, nonché ai soggetti ai quali può derivare un pregiudizio, mediante comunicazione personale nella quale debbono essere indicati:

- a) l'ufficio e il funzionario responsabile dell'istruttoria del procedimento amministrativo;
- b) l'oggetto del procedimento amministrativo;
- c) le modalità con le quali si potrà avere notizia dell'iter istruttorio e prendere visione degli atti costituenti la pratica.

2. Qualora, per il numero dei destinatari o per difficoltà nell'individuazione del loro recapito, la comunicazione personale diretta non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione comunale provvede a rendere noti gli elementi essenziali oggetto del procedimento amministrativo e quelli di riferimento degli uffici responsabili, mediante forme di pubblicità adottate a propria discrezione.

CAPO III

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 45

PUBBLICITÀ' DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Presso gli uffici comunali debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione e di tutti i regolamenti comunali vigenti.

Art. 46

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e provvedimenti adottati dagli organi del comune, nei modi e nelle forme stabiliti dal regolamento.

2. Il regolamento comunale disciplina anche l'esercizio del diritto da parte dei cittadini, singoli o associati,

di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti ai quali risultano essere interessati, previo pagamento dei costi di produzione, conformemente alle disposizioni delle norme vigenti.

3. Per ogni settore, servizio o unità operativa degli uffici, l'amministrazione del comune, conferisce ai dipendenti responsabili, a prescindere dal livello di inquadramento, i poteri in ordine all'istruttoria dei procedimenti amministrativi e al rilascio della documentazione richiesta.

PARTE III

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI BUROCRATICI

Art. 47

SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 48

FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

3. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco e le funzioni di Direttore Generale secondo le disposizioni previste dalla legge.

Art. 49

VICESEGRETARIO COMUNALE

Non è prevista la figura del Vicesegretario.

CAPO II°

UFFICI

Art. 50

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 51

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza e efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione dell'esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 52

REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e in particolare le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e il Direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento. Al Direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 53

DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici ed ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competen-

za dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e il miglioramento professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostuttura comunale.

CAPO III

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 54

OBIETTIVI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

1. Il Comune uniforma la propria attività ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere in merito alle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 55

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e di servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 56

FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di S.p.A. o S.r.l. a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a S.p.A., a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche direttamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle Società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 57

AZIENDE SPECIALI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità degli stessi.

Art. 58

STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI

1. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di revisione.

3. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco tra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il Direttore è assunto previa presentazione di documentato curriculum.

5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei Revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'Amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni o servizi.

6. Il Consiglio Comunale approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e esercita la vigilanza sull'operato delle aziende speciali.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 59

ISTITUZIONI

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune prive di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore.

3. Gli organi delle Istituzioni sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e

secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'Istituzione.

Art. 60

SOCIETÀ PER AZIONI O A RESPONSABILITÀ LIMITATA

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a S.p.A. o S.r.l. per la gestione di servizi pubblici, provvedendo eventualmente alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni, devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve essere in ogni caso garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei Consigli di Amministrazione delle S.p.A. e delle S.r.l.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della S.p.A. o S.r.l. e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 61

CONVENZIONI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare apposite convenzioni con altri comuni, con la provincia e con altri enti pubblici o privati per l'organizzazione e lo svolgimento, in modo continuativo e coordinato, di determinati servizi o funzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 62

CONSORZI

1. Il Comune può costituire con altri enti consorzi secondo quanto previsto dalla legge per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme che disciplinano le aziende speciali, in quanto applicabili;

2. Il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la convenzione costitutiva del consorzio e lo statuto del consorzio stesso.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità previste dal presente statuto.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 63

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in

relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, sugli interventi o programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro adempimento connesso.

2. L'accordo di programma consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art.34 c. 3 del D.Lgs 267 del 18.8.2000.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti delle variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

PARTE IV

ORDINAMENTO FINANZIARIO

CAPO I

PATRIMONIO E CONTABILITÀ

Art. 64

DEMANIO E PATRIMONIO

1. Il Comune ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio in conformità della legge.

2. I terreni soggetti ad usi civici sono disciplinati dalle disposizioni di leggi speciali che regolano la materia.

3. L'elenco di tutti i beni comunali è contenuto in un inventario dettagliato divisi in beni mobili ed immobili. La tenuta dell'inventario è disciplinata dal Regolamento di Contabilità.

Art. 65

CONTABILITÀ E BILANCIO

1. L'ordinamento finanziario del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento sono emanate le norme che disciplinano la contabilità dell'ente.

CAPO II

CONTROLLO INTERNO

Art. 66

PRINCIPI E CRITERI

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di Revisore potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle S.p.A. e del presente statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività di revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art. 67

REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti viene nominato dal Consiglio Comunale fra persone in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed alle condizioni indicate dal Regolamento di Contabilità.

Art. 68

CONTROLLO DI GESTIONE

Il controllo di gestione viene esercitato nei termini e con le modalità dettate dal Regolamento di Contabilità.

PARTE V

ATTIVITÀ REGOLAMENTARE

DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

ATTIVITÀ REGOLAMENTARE

Art. 69

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. I regolamenti adottati a norma e per gli effetti del D.Lgs 267 del 18.8.2000 sono soggetti alle seguenti limitazioni:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme e i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti dello Stato, della Regione e con il presente statuto;

b) la loro efficacia è limitata all'ambito territoriale del Comune;

c) non possono avere efficacia retroattiva;

d) possono essere revocati o modificati solo da regolamenti o da norme regolamentari successive per espressa dichiarazione del consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni adottate e le precedenti o perché il nuovo regolamento disciplina l'intera materia, già trattata dal regolamento precedente.

Art. 70

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere Comunale e ai cittadini, intervenendo nei modi e nelle forme stabiliti dal presente statuto.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'Art.42 comma 2, lettera a) del D.Lgs 267 del 18.8.2000, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge o dal presente statuto.

3. I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio del Comune per 15 gg consecutivi e diventano applicabili il 1° giorno del mese successivo a quello di esecutività fatti salvi i regolamenti per i quali apposite disposizioni di legge prevedono diversamente.

CAPO II

APPROVAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 71

DELIBERAZIONE DELLO STATUTO

1. Lo statuto del Comune è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora non sia raggiunta la maggioranza, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene, per due volte successive, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Ad avvenuta esecutività lo Statuto è inviato nei termini di legge alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

3. Contestualmente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, lo statuto è pubblicato all'albo

pretorio del comune per 30 giorni consecutivi e trasmesso al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

Art. 72

ENTRATA IN VIGORE E REVISIONE DELLO STATUTO

1. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

2. La revisione o le modifiche dello statuto sono approvate con delibera del Consiglio Comunale con le stesse modalità e procedure di cui all'articolo precedente.

3. Ogni iniziativa di revisione o modifica dello statuto respinta dal Consiglio Comunale non può essere riproposta se non è decorso un anno dalla data di delibera di rigetto.

4. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.

5. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale;

6. L'abrogazione dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

Art. 73.

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il Consiglio Comunale approva i regolamenti previsti dallo statuto.

2. Fino all'adozione dei suddetti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione, che risultino compatibili con la legge e lo statuto.

Comune di Frassino (Cuneo)

Statuto comunale

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

CAPO I

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

Art. 1

DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

1. Il Comune di Frassino, Frayse nella locale lingua occitana, è Ente Autonomo, nel contesto delle strutture politiche ed amministrative nelle quali è collocato e nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.

2. Il Comune, ente locale di base, esercita funzioni proprie e attribuite o delegate per legge dallo Stato o dalla Regione.

3. Rappresenta la propria comunità alpina ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo

Art. 2

AUTONOMIA STATUTARIA

1. L'autonomia statutaria è il presupposto primario per la realizzazione dell'autonomia comunale e si realizza nell'espletamento dell'autogoverno locale secondo le norme di legge.

2. Il Comune, nell'esercizio della propria autonomia statutaria, si propone di emanare le norme fondamentali per il funzionamento della sua struttura organizzativa.

3. Lo Statuto determina le attribuzioni degli organi amministrativi, la strutturazione dei servizi, i principi di cooperazione e associazione con altri enti locali e le forme di collaborazione tra Comune e Cittadini, singoli od

associati, assicurando pubblicità e trasparenza all'attività comunale e recependo nei propri presupposti ideali il patrimonio di storia, civiltà e cultura che caratterizza le tradizioni e le consuetudini locali.

Art. 3

TERRITORIO

1. La superficie del comune di Frassino si estende per Kmq.16,8 è costituito dai territori e dalle popolazioni del capoluogo e delle frazioni; confina con i Comuni di Sampeyre, Brossasco, Melle e San Damiano Macra.

2. L'intero territorio comunale è da considerarsi montano per la sua collocazione geografica e per le sue caratteristiche ambientali.

3. Eventuali modifiche della consistenza territoriale, in conseguenza della applicazione di norme statali e regionali, previa consultazione della popolazione locale, non comportano modificazioni Statutarie, quando non prevedano una variazione superiore al 10% della superficie del territorio comunale.

Art. 4

SEDE

Il Comune e gli organi comunali hanno sede legale nel capoluogo di Frassino.

Art. 5

SEGNI DISTINTIVI

Il Comune ha un proprio stemma che è quello storicamente in uso.

Art. 6

ALBO PRETORIO

1. Il Comune individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi del messo comunale e su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

CAPO II

FINALITA' E COMPITI

Art. 7

FINALITA'

1. Il Comune si avvale della sua autonomia per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.

2. Il Comune rappresenta e cura organicamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, culturale, sociale ed economico; svolge le funzioni e i compiti programmatici e funzionali, che gli sono demandati dalla legge, tenendo presente le differenti realtà geografiche del territorio comunale e garantendo la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla determinazione delle scelte politiche e l'indirizzo.

Art. 8

COLLABORAZIONI EXTRACOMUNALI

1. Il Comune si rende interprete, presso la Regione Piemonte, nell'esercizio dei suoi compiti di pianificazione territoriale, delle specifiche esigenze e vocazioni della realtà geografica e sociale del proprio territorio.

2. Nell'ambito dei rispettivi problemi ed interessi il Comune si impegna ad operare in forma coordinata con

la Provincia relativamente alle funzioni ed ai compiti attribuiti a quest'ultima dall'ordinamento delle autonomie locali.

3. Il Comune partecipa alle iniziative degli enti zonali nei quali per legge è collocato, tenendo conto delle altre analoghe realtà confinanti e delle funzioni di coordinamento esercitate dalla Comunità Montana.

4. Il Comune si adopera per promuovere con i Comuni contermini e con la Comunità Montana forme di cooperazione finalizzate allo svolgimento e gestione in modo coordinato di funzioni e servizi.

5. In tale direzione il Comune partecipa ed aderisce altresì, ad iniziative che si propongono di valorizzarne le risorse naturali ed ambientali e le caratteristiche economico-sociali, sia a livello associativo-cooperativo che politico-amministrativo in armonia con quanto previsto e ammesso dall'Ordinamento delle autonomie locali di cui al T.U.E.L. 18.08.2000,n.267 ed in generale dalla legislazione vigente.

6. Il Comune si impegna a superare ogni discriminazione tra i sessi tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

7. Per una adeguata realizzazione socio culturale della propria popolazione e per un migliore sviluppo del proprio territorio, il Comune parteciperà attivamente, per quanto di propria competenza, a processi di revisione delle circoscrizioni provinciali e di suddivisione della Provincia in circondari che prevedano una precisa identificazione amministrativa dell'ambito geografico, economico, sociale e culturale di carattere alpino in cui il Comune di Frassino è collocato.

Art. 9

ASSISTENZA INTEGRAZIONE SOCIALE DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE E TUTELA DELLA SALUTE

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'Azienda Sanitaria Locale per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992,n.104 nel quadro della normativa regionale mediante gli accordi di programma di cui all'art.34 del dlgs. n.267/2000 dando priorità agli interventi di riqualificazione di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Il Comune, nell'ambito dei compiti ad esso assegnati dalla Legge, si impegna a promuovere e coordinare gli interventi a favore delle persone portatori di handicaps con i servizi sociali, sanitari educativi e di tempo libero operanti sul territorio.

3. Il Comune concorre a garantire, all'interno delle proprie competenze, il diritto alla salute attivando idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro ed alla tutela della maternità e della prima infanzia.

Art. 10

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE ED AMBIENTALE

1. Il Comune provvede per quanto di sua competenza alla difesa del suolo, dell'ambiente e del paesaggio; tutela e valorizza il territorio, assicurando l'aspetto fisico dello stesso e il razionale uso delle risorse primarie.

2. In tal senso il Comune promuove gli interventi necessari per sviluppare una migliore conoscenza e valorizzazione delle risorse locali naturali ed ambientali.

3. Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con la Provincia, la Comunità Montana e con gli altri enti pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dei suoi ri-

flessi economici, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio montano favorendo ogni iniziativa concertata con la Comunità Montana.

Art. 11

SVILUPPO SOCIALE E PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune al fine di promuovere lo sviluppo economico e, sociale, si impegna:

- ad utilizzare la legislazione statale e regionale che prevede lo stanziamento di contributi a beneficio di iniziative dell'ente locale o di privati operatori;

- a rivendicare la proprietà delle risorse naturali esistenti nel territorio comunale;

- ad adottare normative urbanistiche e programmatiche che, nel rispetto delle istanze di tutela del suolo e dell'ambiente, valgano a favorire la crescita dell'imprenditorialità locale e l'aumento dei livelli occupazionali;

- a valorizzare le organizzazioni sociali ed economiche e a promuovere e sostenere un valido sistema di forme associative cooperative, consortili interessanti i vari comparti economici;

- a rivendicare un sistema di finanza locale che consenta di disporre di adeguate strutture e di servizi sociali efficienti.

2. Per realizzare le sue finalità, il Comune adotta il metodo e gli strumenti della programmazione.

3. Il Comune può aderire, in collaborazione o partecipazione con la Comunità Montana ed altri Enti Locali, ad iniziative dirette ad attuare specifici programmi di promozione economica.

4. Il Comune partecipa a iniziative di tutela e valorizzazione delle risorse economiche e dei prodotti locali con particolare riferimento ai settori agro-pastorale, idrico, turistico ed artigianale.

5. Tutela e sviluppa le consorzierie nonché la protezione ed il razionale impiego dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi civici nell'interesse delle comunità locali.

Art. 12

TUTELA PATRIMONIO STORICO ED ETNICO-CULTURALE

1. Il Comune di Frassino, che fa parte della Valli occitane in Italia, rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e del loro particolare valore storico ai fini di una completa realizzazione culturale ed economico-sociale.

2. In considerazione della particolare appartenenza storico-geografica all'area alpina sud-occidentale del Piemonte di lingua e cultura occitana ed in armonia con quanto disposto dalla Costituzione e dallo Statuto Regionale e con lo spirito federalistico che deve contraddistinguere il processo di unificazione europea in atto, il Comune, con i propri mezzi, favorisce la promozione, valorizzazione e tutela delle caratteristiche etnico-linguistiche della popolazione locale, incoraggiando e sostenendo i più ampi rapporti culturali, sociali ed economici con i confinanti versanti dell'arco alpino di uguale cultura ed esperienza storica.

3. L'utilizzo e la valorizzazione della locale lingua occitana verrà in tal senso particolarmente favorito e promosso nella topomastica, nelle iniziative di sperimentazione scolastica intraprese delle autorità competenti nelle manifestazioni e cerimonie di particolare importanza storica e culturale cui partecipino direttamente organi istituzionali del Comune.

4. Al fine di favorire la partecipazione popolare e la promozione dell'originalità linguistica locale, durante le

sedute pubbliche del Consiglio Comunale gli interventi dei cittadini e degli amministratori comunali possono svolgersi nella lingua materna purché contemporaneamente verbalizzati, se occorrente, nella lingua ufficiale italiana; in tal caso ogni oratore dovrà produrre apposita traduzione scritta del proprio intervento.

Art. 13

REALIZZAZIONE DELLA PARI OPPORTUNITÀ
UOMO- DONNA

1. Il Comune, in armonia con l'indirizzo legislativo vigente, adotta e promuove idonee azioni propositive atte a garantire pari opportunità nella società e nel lavoro tra uomini e donne, attivando opportune iniziative indirizzate alla rimozione degli ostacoli e delle disuguaglianze di fatto esistenti ad ogni livello nella comunità locale, in sintonia con le proposte formulate dalle associazioni e organizzazioni femminili.

2. A tal proposito l'impegno del Comune è particolarmente finalizzato a migliorare le condizioni di vita e di lavoro della donna rese già gravose dalle caratteristiche socio-ambientali del locale territorio alpino in cui vive ed opera.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONE DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

Art. 14

ORGANI DEL COMUNE

1. Gli organi di governo del Comune sono il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

2. Il Consiglio è organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

3. La Giunta è organo di gestione amministrativa.

4. Il Sindaco, è il legale rappresentante dell'Ente. E' capo dell'Amministrazione Comunale, Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale, Autorità sanitaria locale.

SEZIONE PRIMA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 15

ELEZIONI, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il suo scioglimento e la sua sospensione, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio Comunale continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Art. 16

CONSIGLIERI COMUNALI: FUNZIONI E DIRITTI

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincoli di mandato.

2. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma di quanto previsto dal Capo II Titolo 3° del dlgs. N.267/2000, e dichiarare la ineleggibilità o la incompati-

bilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'art.69 del T.U.E.L. n.267/2000.

3. I consiglieri hanno diritto di ottenere senza onere alcuno dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge e dai regolamenti.

4. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente dai regolamenti e dalla legge.

Hanno il diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze secondo i modi e le forme stabili dal Regolamento.

Possono svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione e su delega del Sindaco, senza che tale delega comporti competenza provveditoriale esterna.

5. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento"

6. Ai sensi del presente Statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici e contabili ed alla successiva comunicazione alla Giunta.

7. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dal Consiglio Comunale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 17

CONSIGLIERE ANZIANO

Il Consigliere anziano è il Consigliere Comunale che ha riportato più voti individuali, assommata a quelli di lista al momento delle elezioni del Consiglio.

Art. 18

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

1. Le dimissioni del Consigliere comunale devono essere indirizzate per iscritto al Consiglio. Devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surrogazione dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quali risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art.141 del dlgs.267/2000.

Art. 19

DECADENZA, RIMOZIONE E SOSPENSIONE DEL
CONSIGLIERE

1. Si ha decadenza dalla carica di Consigliere comunale:

- Per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge;

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale; può essere altresì pronunciata d'Ufficio, promossa dal Prefetto o su istanza di qualsiasi elettore per motivi di incompatibilità o di ineleggibilità.

3. La rimozione e la sospensione dei Consiglieri Comunali sono regolate dalla legge

Art. 20 GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppo, secondo quanto previsto nel regolamento, e ne danno comunicazione, in uno con la indicazione del Capogruppo, al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Ogni gruppo consiliare è costituito dai Consiglieri eletti nella stessa lista; qualora uno o più consiglieri comunali ritenga di dover abbandonare (dimissionare) il proprio gruppo di appartenenza, potrà concorrere alla costituzione di un gruppo autonomo o misto, purché lo stesso sia formato da almeno tre consiglieri comunali.

3. I gruppi consiliari potranno avvalersi degli Uffici e delle strutture dell'Ente per lo svolgimento della propria attività a norma di regolamento.

Art. 21 COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa.

3. La competenza del Consiglio è relativa agli atti fondamentali previsti dall'art. 42, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000 ed estrinsecata mediante deliberazioni di indirizzo a carattere generale.

Le nomine e le designazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera m) devono essere effettuate entro 45 giorni dalla data di insediamento o entro i termini di scadenza del precedente incarico.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Art. 22 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta ordinaria:

- per l'approvazione del Bilancio di Previsione
- per l'approvazione del Conto del Bilancio.
- per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del dlgs. n. 267/2000

3. Le sessioni straordinarie possono aver luogo in qualsiasi periodo dell'anno;

4. Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco secondo le norme stabilite dall'apposito regolamento.

5. La convocazione dei Consiglieri viene fatta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio ed in ogni caso, in un termine non superiore ai 20 giorni, quando lo richieda 1/5 dei Consiglieri in carica inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

6. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

7. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 5 giorni prima, e per le altre sessioni almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

8. Tuttavia nei casi d'urgenza, basta che l'avviso col relativo elenco sia consegnato 24 ore prima, ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

9. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

10. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio Comunale, deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato nell'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza; contemporaneamente dovrà essere messa a disposizione di ogni consigliere presso gli Uffici Comunali, tutta la documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

10. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

11. Gli adempimenti previsti al 4° e 5° comma, in caso di decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolti dal Vicesindaco.

12. Qualora il Sindaco non provveda nei termini alla richiesta di convocazione di un quinto dei consiglieri in carica, il Consiglio può essere convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti, previa diffida, dal Prefetto ai sensi dell'art. 39 comma 5 del dlgs. n. 267/2000.

Art. 23 PUBBLICITA' E VALIDITA' DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO.

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dall'apposito regolamento.

2. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale (qualificata).

3. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro consiglieri.

4. Il consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso a tutti i consiglieri nei termini previsti dall'art. 22 7° comma dello Statuto.

Per gli argomenti aggiunti la seduta non sarà di 2^a convocazione bensì di 1^a.

5. Qualora nell'avviso di prima convocazione siano temporaneamente fissati il giorno e l'ora per l'eventuale seconda convocazione, non occorre sia dato ulteriore avviso ai consiglieri comunali. Analogamente dicasi per le eventuali prosecuzioni preventivamente stabilite di sedute di prima convocazione del Consiglio.

6. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza;

- a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
- b) i consiglieri che abbandonano la sala prima della votazione;

c) L'eventuale assessore extraconsiliare componente della Giunta Comunale di cui all'art. 32 del presente statuto.

7. L'assessore di cui al precedente comma punto c) può comunque partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Comunale.

8. I consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputino opportuno, tranne i casi in cui l'astensione risulti obbligatoria per legge.

9. Ai sensi del presente articolo per astensione si intende la non partecipazione di un Consigliere Comunale

alla discussione ed alla votazione di un argomento all'ordine del giorno.

Art. 24

PROCEDURA DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non concorrono a determinare la maggioranza dei votanti;

- a) i consiglieri che si astengono dalla votazione;
- b) i consiglieri che abbandonano la sala prima della votazione;
- c) le schede bianche o quelle nulle.

3. Nel caso di votazione non valida su di un argomento all'ordine del giorno, lo stesso non può essere ripresentato nella medesima seduta.

4. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

5. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio ne cura la verbalizzazione e sottoscrive insieme con il Sindaco, o con chi presiede l'adunanza, i relativi verbali di deliberazione; qualora per motivate ragioni ritiene di abbandonare l'aula prima della trattazione di un argomento all'ordine del giorno, è nuovamente sostituito da un consigliere comunale per le funzioni di verbalizzazione.

6. Ogni consigliere ha diritto di fare espressamente constatare nel verbale il proprio voto e le motivazioni del medesimo.

Art. 25

MODALITA' DI VOTAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Le votazioni di norma si esprimono in forma palese.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio vota a scrutinio segreto.

3. Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 42 lettera m) del D.lgs. n.267/2000 si applica il principio della maggioranza relativa con votazione palese, nei casi di maggioranze speciali saranno osservate le norme di legge o quelle previste dal presente statuto o dal Regolamento che disciplinerà i meccanismi di nomina.

4. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza nei termini di legge si provvede ai sensi dell'articolo 39 comma 5 del D.lgs.267/2000.

Art. 26

RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO LA COMUNITA' MONTANA

1. Al fine di assicurare la rappresentanza della minoranza nel consiglio della Comunità Montana i rappresentanti dei Comuni sono eletti con sistema di votazione a voto limitato, come previsto dall'art. 10 della legge 23.3.1981 n. 93.

Pertanto in sede di votazione per tale nomina, ciascun consigliere dovrà scrivere sulla propria scheda un nome solo e saranno eletti coloro che avranno raccolto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà considerarsi eletto, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 27

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti, senza diritto di voto per le commissioni consiliari permanenti e non in via continuativa.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

5. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art.28

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative al questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- la nomina del presidente della Commissione;
- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune.

4. Alle commissioni consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

SEZIONE II

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 29

NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco.

2. Il sindaco dà comunicazione al Consiglio Comunale dell'avvenuta nomina degli Assessori nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

3. Le modalità per le elezioni del Sindaco e la nomina della Giunta nonché la loro durata in carica sono stabiliti dalla legge.

4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

5. Oltre ai casi di incompatibilità previsti dalla legge non possono far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Art. 30

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La giunta è composta dal sindaco e da un minimo di due ad un massimo di quattro assessori di cui uno è investito della carica di vicesindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 31

VICE SINDACO, DELEGHE ASSESSORATI

1. Il vicesindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

4. Delle deleghe rilasciate al vicesindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla Legge.

Art. 32

ASSESSORI EXTRA CONSILIARI

1. Un membro della Giunta Comunale può essere eletto anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, nonché di riconosciute doti di professionalità e di esperienza amministrativa. Tale indicazione deve essere argomentata sul documento programmatico.

3. La presenza degli assessori di cui al primo comma non modifica il numero degli assessori componenti la Giunta, di cui al comma 1 dell'articolo precedente.

4. L'assessore extraconsiliare non può essere delegato dal Sindaco a ricoprire la carica di Vice-Sindaco.

5. Il Consiglio comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità nonché delle doti di professionalità e di esperienza amministrativa dell'assessore extraconsiliare nella stessa seduta in cui avviene l'elezione del Sindaco e della Giunta.

6. L'assessore extraconsiliare è equiparato a tutti gli effetti agli stessi assessori di estrazione consiliare: partecipa alle sedute della Giunta comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli assessori; può partecipare alle sedute del Consiglio Comunale, ma senza diritto di voto.

Art. 33

CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:

- a) morte
- b) dimissioni
- c) revoca
- d) decadenza.

2. Le dimissioni diventano irrevocabili ed hanno efficacia dal momento della surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni

3. La revoca di uno o più assessori può essere disposta dal Sindaco che dovrà darne motivata comunicazione al Consiglio.

5. Gli assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e quando non intervengano a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo.

6. Alla sostituzione dei singoli assessori deceduti, dimissionari, decaduti o cessati dall'Ufficio per altra causa, provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 34

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE DELLA GIUNTA COMUNALE.

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge e dallo Statuto.

Art. 35

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA NEI CONFRONTI DELLA GIUNTA COMUNALE

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.

3. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal precedente comma, previa diffida, provvede il Prefetto ai sensi dell'art. 39 comma 5 del D.lgs. n.267/2000.

5. La seduta del Consiglio Comunale nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal Sindaco.

6. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.

7. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 36

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.

2. Essa impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del consiglio.

4. Essa adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali, approvati dal Consiglio comunale.

5. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso del Sindaco e dei responsabili dei servizi.

Art. 37

COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore se esiste o al responsabili dei servizi comunali.

2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a) propone al consiglio i regolamenti;
- b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
- c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

i) autorizza il sindaco a conferire le funzioni di direttore generale al segretario comunale;

j) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;

o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale;

p) determina, sentiti il revisore dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio

Art. 38

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta, ogni qualvolta si renda necessario od il Sindaco stesso lo ritenga opportuno.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa; ogni assessore deve periodicamente e costantemente informare il Sindaco in merito alle iniziative di maggiore importanza intraprese.

4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa. Ad esse possono però partecipare senza diritto di voto i Consiglieri, il revisore dei conti, nonché esperti, tecnici e funzionari invitati da chi presiede a riferire su particolari problemi.

6. Le votazioni sono palesi in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi, per lui, presiede la Giunta.

7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dai pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del dlgs. n.267/2000.

8. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta e ne cura la verbalizzazione; qualora per motivate ragioni ritiene di abbandonare la seduta durante la trattazione di un argomento all'ordine del giorno, è momentaneamente sostituito da un Assessore Comunale per le funzioni di verbalizzazione

9. Le deliberazioni della Giunta devono essere sottoscritte dal Sindaco, o da chi, per lui, presiede la seduta e dal Segretario Comunale.

10. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio ed agli storni.

11. Le deliberazioni suddette sono sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

SEZIONE III

IL SINDACO

Art. 39

FUNZIONI DEL SINDACO

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.

3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi il Sindaco si avvale degli uffici comunali e delle risorse finanziarie e strumentali che sono nella disponibilità dell'Ente.

5. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

6. Il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento. La legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento.

Art. 40

COMPETENZE DEL SINDACO

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta Comunale, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti.

2. Svolge inoltre i seguenti compiti.

A) Attribuzioni di capo del governo locale:

1. Ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto, promuove i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.

2. ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune.

3. nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell'apposito albo;

4. Coordina e stimola l'attività della Giunta e dei singoli Assessori.

5. Concorde con la Giunta o gli assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizioni pubbliche che interessano l'Ente.

6. Nomina e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito Comunale, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

7. Può assumere la responsabilità degli uffici amministrativi e finanziari e il potere di adottare atti anche di

natura tecnica-gestionale ai sensi di quanto previsto dall'art.53 comma 23 della legge n.388/2000 come modificato dall'art.29,comma 4, della legge finanziaria n.448/2001;

8. Convoca i Comizi per i referendum previsti dall'art.8 del D.lgs. n. 267/2000;

10. Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

11. Determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali.

12. Coordina gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici nelle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

16. Autorizza i dipendenti del Comune a prestare opera retribuita presso istituzioni pubbliche o altri enti pubblici locali a norma di regolamento.

17. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna in base ad esigenze effettivamente verificabili;

18. Sovrintende il corpo di polizia municipale e impartisce direttive nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, vigila sull'espletamento del servizio;

19. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale.

B) Attribuzioni di vigilanza:

1. Acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati.

2. Promuove tramite il segretario comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

4. Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

5. Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale.

C) Attribuzioni organizzative:

1. Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale.

2. Convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare

3. Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da Lui presiedute.

4. Propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta da Lui presieduta.

5. Ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni ad un assessore che assume la qualifica di vicesindaco e lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di assenza e impedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del presente Statuto.

6. Delega normalmente ai singoli assessori in base a quanto previsto dal documento programmatico, particolari e specifiche attribuzioni che attengono a materie definitive ed omogenee e prevedono l'adozione e la sottoscrizione degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.

7. Può attribuire con suo provvedimento ai consiglieri comunali ed al Segretario comunale particolari incarichi, a termine senza competenza provveditoriale esterna, in materie di sua competenza che rivestano rilevanza per l'attività del Comune.

8. Vigila, dirige e coordina l'attività della Giunta Comunale, può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore e sospendere atti da questi adottati e ogni qualvolta per motivi di coordinamento e di funzionalità e per esigenze di collegialità di gestione dell'attività amministrativa comunale, lo ritenga opportuno.

9. Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 41

LE ATTRIBUZIONI DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende ai seguenti compiti attribuitigli dalla legge:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica.

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge.

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto

2. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi; delle spese incontrate è redatta una nota che, resa esecutiva dal Prefetto, viene inviata all'esattore per la riscossione a carico degli inadempienti, coi privilegi e nelle forme previste per la riscossione delle imposte dirette.

4. I provvedimenti contingibili ed urgenti sono comunicati al Prefetto.

5. Chi sostituisce il Sindaco, in caso di assenza ed impedimento esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

6. Ove il Sindaco o il suo sostituto delegato non adotti i provvedimenti di cui al secondo comma del presente articolo, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

TITOLO III

CAPO I

UFFICI E PERSONALE

UFFICI

Art. 42

PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

1. L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

e) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 43

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica, e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al segretario comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 44

REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del comune date le sue modeste dimensioni si articola in due unità operative amministrativa-contabile e tecnica che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità,

4. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 45

DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il

direttore se esiste o verso il segretario; il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal segretario e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostuttura comunale.

CAPO II

RESPONSABILI DEI SERVIZI

Art. 46

RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.

Art. 47

FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 54 del dlgs. n. 267/2000;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;

h) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco;

-

l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;

m) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art 48

INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento all'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n.267/2000.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 49

COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art.50

UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui agli artt.242 e 243 del dlgs. 267/2000.

Art.51

CONTROLLO INTERNO

1. Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall'art.147 del dlgs. N.267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'art.1, comma 2, del dlgs.286/1999.

2. Spetta al regolamento di contabilità e al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per i rispettivi di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri Comuni e di incarichi esterni.

CAPO III

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 52

SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 53

FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.

2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal sindaco.

CAPO IV

LA RESPONSABILITÀ

Art.54

RESPONSABILITÀ VERSO IL COMUNE

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per

l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.

Art. 55

RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 56

RESPONSABILITÀ CONTABILI

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

CAPO I

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 57

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DEL COMUNE NELL'ESERCIZIO DI FUNZIONI E SERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa di gestione dei servizi pubblici ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge in materia di azione amministrativa.

3. Il Comune, per un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento e di cooperazione con i comuni limitrofi, la Comunità Montana, la Provincia ed ogni altro ente pubblico previste dalla Legge e dal presente Statuto.

4. Il comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

Art. 58

FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati

in via esclusiva all'Amministrazione Comunale o essere svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.

2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale qualora si renda opportuna in relazione alla natura del servizio da erogare la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

4. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formano oggetto di apposito regolamento.

5. Il Comune può partecipare con proprie quote a società di capitale che, ai sensi della lettera b) del precedente comma 3 gestiscono servizi pubblici locali in concessione.

6. Il Comune può delegare alla Comunità Montana a Consorzi ed alla Provincia l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

Art. 59

SERVIZI GESTITI IN ECONOMIA

1. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono, di norma, disciplinati da apposito regolamento.

2. Il Comune, tramite i propri organi di indirizzo e di gestione dell'attività amministrativa provvede a verificare periodicamente l'opportunità e la convenienza delle forme di servizi gestiti in economia in relazione alle loro caratteristiche strutturali, alla loro dimensione ed alla loro utilità sociale.

Art. 60

AZIENDA SPECIALE

AZIENDE SPECIALI

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 61

ISTITUZIONI

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi, e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art.62

SOCIETÀ PER AZIONI O A RESPONSABILITÀ LIMITATA

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono, essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

7. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 63

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali si organizza, avvalendosi degli strumenti e degli istituti previsti dalla legge, attraverso accordi, intese e forme di cooperazione.

Art. 64

CONVENZIONI

1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi l'Amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni con la Comunità Montana, la Provincia, l'A.S.L. ed altri Enti Pubblici (Comuni).

Art. 65

CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni, la Comunità Montana e la Provincia, per la gestione associata di uno o più servizi

secondo le norme previste dalla legge e dagli articoli del presente statuto, in quanto compatibili.

2. A tal fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del Consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. La composizione e il funzionamento del consorzio sono regolati dalla legge e dal proprio Statuto.

Art. 66

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. L'amministrazione comunale rappresentata dal Sindaco può partecipare ed aderire alla conclusione di appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere di interventi o di programmi, che per la loro completa realizzazione richiedano l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

2. Per particolari iniziative da realizzare in zona montana di Comune darà priorità agli accordi con la Comunità Montana, concertando i propri obiettivi con quelli della programmazione socio economica della medesima.

Art. 67

RAPPORTI CON LA COMUNITÀ MONTANA

1. Se la natura e l'oggetto di un servizio pubblico in relazione alla dimensione socio-economica del medesimo ne consigliano l'esercizio associato con altri Comuni facenti parte della Comunità Montana, la gestione del servizio può essere affidata alla medesima.

2. L'affidamento avviene con deliberazione del Consiglio Comunale che determinerà in rapporto con gli organi competenti della Comunità Montana i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.

TITOLO VI

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

SEZIONE I

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.68

COLLABORAZIONE DEI CITTADINI E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

1. Ai fini di garantire la massima tempestività ed efficacia della propria attività amministrativa ed ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, l'amministrazione comunale è tenuta a comunicare l'avvio del procedimento ad ogni soggetto, portatore di interessi pubblici, privato o diffusi, che debba intervenire o sia destinato a subire effetti diretti dal provvedimento finale del procedimento od al quale possa comunque derivare un pregiudizio dal procedimento stesso. La notizia dell'avvio del procedimento è data ai soggetti del precedente comma mediante comunicazione personale o forme di pubblicità idonee che contengano le indicazioni previste dall'art. 8 della legge 7.8.1990 n. 241.

2. A tal scopo l'Amministrazione, attraverso il responsabile d'ufficio, potrà attivare direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendo all'interessato di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.

3. Onde evitare controversie, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e contrasto con il pubblico interesse, il

procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra l'Amministrazione e gli interessati, per atto scritto a pena di nullità, al fine di determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale. Tali atti osserveranno la disciplina del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti quanto compatibili pur restando le eventuali controversie riservate alla esclusiva competenza del Giudice Amministrativo.

4. Ogni procedimento amministrativo, esclusi gli atti normativi ed a contenuto generale, attivato dall'Amministrazione comunale deve essere debitamente motivato e concluso nel termine di trenta giorni, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge o dal regolamento di cui al seguente comma.

5. I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita disciplina regolamentare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 69

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per rispetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco.

2. Al fine di assicurare la trasparenza della propria attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale la Amministrazione Comunale riconosce ed assicura a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge e dall'apposito regolamento comunale.

3. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune si esercita nei modi e nelle forme stabilite dalla Legge; le richieste di accesso, i rifiuti, i differimenti e le limitazioni devono essere motivati.

4. Il regolamento di cui al 1° comma individua le categorie di documenti sottratti all'accesso per esigenze determinate per legge.

5. Presso gli uffici comunali dovrà essere possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dall'apposito regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domanda, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

6. Il regolamento prevede inoltre idonee forme di informazione diretta e pubblica dei cittadini sulla attività amministrativa del Comune di maggiore rilievo ed importanza.

Art. 70

VALORIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE OPERANTI SUL TERRITORIO

1. L'Amministrazione comunale favorisce l'attività delle Associazioni, dei Comitati o degli Enti operanti sul proprio territorio, anche su base di frazione o di quartiere, a tutela di interessi diffusi o portatori di altri valori culturali, economici e sociali.

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'ente attraverso gli apporti consultivi alle Commissioni consiliari, l'accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazione, osservazioni utili alla formazione dei programmi e di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

3. L'Amministrazione comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma, nei

modi e nelle forme determinati dall'apposito Regolamento.

Art. 71

FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.

2. In particolare le consultazioni, avviate dagli organi competenti per materia, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite Assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle Commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.

3. L'Organo competente potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile.

4. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'organo interessato, il quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli Uffici preposti a seguire le pratiche.

5. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 72

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. I cittadini italiani maggiori di età residenti nel Comune, o anche se non residenti, purché esercenti attività economiche o aventi domicilio abituale nello stesso, possono, in forma singola o associata, formulare istanze, proposte e petizioni all'esclusivo fine di tutelare interessi collettivi e diffusi.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte debbono essere presentate in forma scritta e sottoscritte, a pena di inammissibilità.

3. La Giunta comunale verifica il contenuto delle istanze, delle petizioni e delle proposte, sotto il profilo dell'ammissibilità della materia, dell'interesse tutelato e dell'osservanza delle formalità richieste.

4. La decisione sull'ammissibilità delle istanze, delle petizioni e delle proposte deve essere espressa entro 60 giorni dalla loro presentazione.

Art. 73

REFERENDUM CONSULTIVI

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.

2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti:

- a) revisione dello Statuto;
- b) tributi e bilancio
- c) Espropri per pubblica utilità.
- d) Designazioni e nomine
- e) norme statali e regionali contenenti disposizioni obbligatorie per il Comune.
- f) quesiti già oggetto, nei precedenti cinque anni, di referendum con esito negativo.

3. L'iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati o da un quarto degli elettori residenti nel Comune.

4. Presso il Consiglio Comunale agisce una apposita Commissione, disciplinata dal regolamento, alla quale è affidato il giudizio tecnico di ammissibilità del referen-

dum stesso, per regolarità di presentazione, di materia e di chiarezza del quesito referendario.

5. Il regolamento di cui al precedente comma disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

6. La proposta di referendum deve essere presentata al Sindaco che entro quindici giorni dalla ricezione informa la Giunta comunale della stessa e l'affida alla Commissione di cui al comma precedente, che esprime il proprio parere di ammissibilità e regolarità sotto forma di apposita relazione, entro i trenta giorni successivi.

7. Il Consiglio Comunale è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa referendaria entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della Commissione e ove tutto sia regolare, indice il referendum, inviando gli atti nei venti giorni successivi alla Giunta Comunale per la fissazione della data, che non potrà essere fissata prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla delibera di indizione.

8. I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

9. Non si ammette più di un referendum all'anno.

10. Se il Consiglio Comunale, per motivi di legittimità si pronuncia per il non accoglimento, totale o parziale, della proposta referendaria deve assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

11. Le modalità per la consultazione devono formare oggetto di un disciplinare che, approvato dal Consiglio Comunale, viene depositato presso la Segreteria a disposizione dei cittadini interessati.

12. Il referendum non è da considerarsi valido se non si registra la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

13. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere dell'apposita commissione, può sospendere l'espletamento del referendum sino al giorno precedente la data fissata per la consultazione, ove la richiesta formulata dal Comitato promotore abbia trovato accoglimento, e siano venute meno le ragioni per la consultazione referendaria.

14. Per le procedure di voto si seguono quelle relative alla elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

15. Entro sessanta giorni dalla proclamazione da parte del Sindaco dei risultati definitivi della consultazione, il Consiglio Comunale deve pronunciarsi e provvedere, se occorrente, in merito all'esito ottenuto dalla proposta referendaria.

16. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'Amministrazione dovrà far fronte con propri mezzi finanziari.

TITOLO VII FINANZE E CONTABILITA'

CAPO I LA GESTIONE ECONOMICA DELLA FINANZA LOCALE

Art.74 ORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservata alla legge.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 75 FINANZA LOCALE

1. La finanza del Comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti regionali;
 - e) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
 - f) risorse per investimenti;
 - g) altre entrate.

2. I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della Comunità locale sono finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene altresì ad essere integrata la contribuzione erariale

finalizzata all'erogazione degli altri, indispensabili, servizi pubblici.

3. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

4. Nel caso in cui lo Stato o la Regione provvedano con legge l'ipotesi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero determinino prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.

Art. 76 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune si informa alle disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Il bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo proroghe disposte ai sensi di legge.

3. Nella redazione e predisposizione del bilancio vanno osservati i principi dell'annualità, dell'universalità, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.

4. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica di durata pari a quella della Regione.

5. Il bilancio ed i suoi allegati debbono, altresì, conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione. In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentire la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell'Ufficio di ragioneria o in sua assenza o mancanza nella pianta organica del Comune, da parte del Segretario comunale.

Art. 77 RISULTATI DI GESTIONE

1. I fatti ed i risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. Il conto del bilancio è deliberato dal Consiglio Comunale nei termini indicati dalla legge.

3. La Giunta comunale allega al conto del bilancio una relazione illustrativa con cui esprime la valutazione di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

4. La proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo è accompagnata altresì da una relazione del revisore dei conti che attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

CAPO II IL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 78

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il revisore dei conti.
2. Il revisore dei conti è scelto secondo le modalità indicate dalla legge.
3. Il revisore dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienze.
4. La sua rielezione è consentita per una sola volta.

Art. 79

FUNZIONI E RESPONSABILITA' DEL REVISORE DEI CONTI

1. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo; a tal fine ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta comunale su loro richiesta.
2. Al revisore dei conti è demandata inoltre la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e l'attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, con la redazione di una apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo; detta relazione è formata da una parte economica ed una descrittiva e contiene rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
3. Il revisore risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri secondo i precetti della diligenza, ai sensi dell'art. 171 del Codice Civile, della rettitudine, riferendo immediatamente al Consiglio, al Sindaco ed al Segretario comunale su eventuali, accertate irregolarità nella gestione dell'Ente.
4. Il revisore dei conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
5. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca per inadempienza.
6. Il regolamento nel dettare le norme di cui ai precedenti due commi applicherà in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2399 e seguenti del Codice Civile.
7. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 80

METODOLOGIA DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE

1. L'attuazione del controllo interno della gestione, deve essere realizzato mediante:
 - a) la pianificazione, come processo politico-amministrativo di competenza del Consiglio Comunale, quale consiste nella definizione degli obiettivi di medio periodo dell'Amministrazione, mediante i quali si traducono in mete concretamente conseguibili i bisogni della collettività locale; tale processo presuppone ed implica la determinazione dei grandi fini di carattere generale e di medio e lungo periodo con l'individuazione di obiettivi correnti e coincide di norma con la relazione previsionale e programmatica dell'Ente;
 - b) la programmazione, quale processo volto ad un utilizzo coordinato e razionale delle risorse finanziarie per conseguire i fini predeterminati; essa si articola in progetti consistenti in una serie di operazioni volte a

conseguire specifici obiettivi e si attua in un arco di tempo predeterminato ed inferiore nella sua durata rispetto a quello della pianificazione;

c) la redazione e gestione del Bilancio di previsione annuale, quale articolazione dei periodi annuali della pianificazione e della programmazione.

Tali processi hanno per fine ultimo quello di consentire il conseguimento degli scopi mediante una corretta allocazione delle risorse, rendendo possibile un concreto controllo giuridico e contabile sui modi di acquisizione delle entrate e sulle forme e sui modi di erogazione delle spese;

CAPO III

LA TESORERIA

Art. 81

GESTIONE DI TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori, in base ad ordini di incasso e liste di carico, e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di fondi di cassa disponibili;
 - c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui dei contributi previdenziali e delle bollette presso lo stesso domiciliate.
2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità di cui all'art. 152, del dlgs. N.267/2000.

CAPO IV

LE PRIORITA' COMUNALI

Art. 82

BENI COMUNALI

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.
2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
3. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

Art. 83

BENI DEMANIALI

1. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli articoli 822 e 824 del Codice Civile.
2. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore di beni stessi.
3. Fanno parte del demanio comunale, in particolare, il mercato, i cimiteri, le strade, gli acquedotti.
4. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.
5. Alla loro classificazione, è competente il Consiglio comunale.

Art. 84

BENI PATRIMONIALI

1. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del comune stesso.
2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un

servizio pubblico; essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

Art. 85

AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.

2. Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.

3. Il titolare dell'ufficio di ragioneria o, in sua mancanza od assenza, il Segretario Comunale è responsabile della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.

4. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al conto consuntivo.

5. L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni medesimi sono disciplinati dall'apposito regolamento, nell'ambito dei principi di legge.

CAPO VI

CONTRATTI PER OPERE PUBBLICHE

Art. 86

CONTRATTI

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titoli onerosi, alle permuta, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2. Sono di competenza dei responsabili dei servizi i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento.

3. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determina, la quale deve indicare: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e della Comunità Economica Europea e le ragioni che ne sono alla base.

4. I contratti, redatti secondo le determine che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

5. In rappresentanza del Comune nella stipulazione di contratti interviene il responsabile del servizio.

6. Il segretario comunale può rogare tutti i contratti nel quale l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

7. Il regolamento disciplinerà le modalità e le prescrizioni di carattere generale dei contratti. Inoltre prevedrà i limiti di spesa e le circostanze in cui si potrà addvenire alla aggiudicazione degli appalti e forniture, nella forma della trattativa privata, anche previa gara ufficiosa tra un certo numero di ditte.

TITOLO V

ATTIVITA' NORMATIVA

CAPO I

REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 87

MODALITA' DI REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui

all'art. 6 comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.

2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisce il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 88

INTERPRETAZIONE STATUTARIA

Per la interpretazione ed applicazione dei contenuti del presente Statuto si osservano i principi stabiliti dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché, in quanto compatibili degli artt. del capo IV titolo II del libro IV del Codice Civile.

Art. 89

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel dlgs. N.267/2000, in altre leggi e nello Statuto stesso.

2. Lo Statuto viene adeguato ogni qual volta ciò è richiesto da nuove disposizioni legislative nelle materie che lo riguardano.

SEZIONE II

REGOLAMENTI

Art. 90

ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

4. I regolamenti sono soggetti alla pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità; essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 91

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

Comune di Perrero (Torino)

Modifica Statuto comunale (deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data 29.6.2004)

Il Consiglio comunale delibera di modificare l'art.24 dello Statuto comunale, nel seguente modo:

- Composizione della Giunta -

“La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori dallo stesso autonomamente determinato entro il limite minimo di 2 e massimo di 4 compreso il Vice Sindaco.

Gli assessori sono nominati dal Sindaco tra i membri del Consiglio, salvo quanto disposto dal successivo comma 3.

Possono altresì essere nominati Assessori esterni al Consiglio, i Consiglieri Comunali che abbiano rassegnato le dimissioni dalla carica, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere Comunale.

Gli Assessori non Consiglieri hanno diritto di partecipare alle sedute del Consiglio e delle commissioni ed intervengono nella discussione, ma non hanno diritto di voto e non concorrono a determinare il quorum per la validità della seduta.”

Comune di Vicolungo (Novara)

Statuto comunale

**TITOLO I
PRINCIPI GENERALI**

Art. 1

Principi fondamentali

1. Il Comune di Vicolungo è Ente Locale autonomo che rappresenta e tutela la propria Comunità civile e religiosa, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto nell'ambito della normativa statale e regionale.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune con riferimento agli interessi di cui ha la titolarità svolge funzioni politiche, normative, di governo ed amministrative.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione all'attività amministrativa dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali, del volontariato e della cooperazione.

Art. 3

Funzioni proprie

1. Le funzioni di cui il Comune ha la titolarità, sono individuate dalla legge per settori, in particolare esso provvede:

a) alla rappresentanza, alla cura ed alla crescita sociale, civile e culturale della comunità operante nel territorio comunale;

b) alla cura ed allo sviluppo del territorio e delle attività economico-produttive, insediative ed abitative che su di esso si svolgono.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Comune:

a) impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione;

b) coopera con altri Enti Locali e con la Regione, secondo quanto stabilito con leggi regionali;

c) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Re-

gione e provvede, per quanto di competenza, alla loro attuazione;

d) partecipa alla formazione dei piani e dei programmi regionali e degli altri Enti Locali, secondo la normativa regionale;

e) si conforma ai criteri e alle procedure stabiliti con legge regionale, nella formazione ed attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale.

Art. 4

Funzioni delegate

1. Oltre alle funzioni la cui titolarità è attribuita al Comune, la legge statale o regionale può demandare al Comune l'esercizio di funzioni la cui titolarità resta imputata a soggetti diversi.

2. Nel caso in cui non si disponga con lo stesso provvedimento di delega all'esercizio delle funzioni delegate, in conformità alle direttive impartite dal delegante, si provvede con regolamento comunale.

Art. 5

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per kmq. 13,42 ed è confinante con i Comuni di Arborio, Landiona, Mandello Vitta, Casaleggio, San Pietro Mosezzo, Biandrate.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Caspoglio, Piazza Mazzini n. 2.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali per particolari esigenze, il Consiglio e la Giunta possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 6

Albo pretorio e notificazioni atti

1. La Giunta Comunale individua nel palazzo civico, o anche in altro luogo pubblico idoneo, apposito spazio da destinare ad Albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.

3. L'affissione degli atti di cui al primo comma viene effettuata avvalendosi di un dipendente comunale, e, su attestazione di quest'ultimo, il Segretario Comunale o l'eventuale Responsabile di Servizio, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Il servizio di notificazione atti viene svolto in forma diretta, attraverso l'individuazione di appositi dipendenti, e/o in una delle forme associative previste dalla legge.

5. L'individuazione dei dipendenti da adibire al servizio di pubblicazione ed a quello di notificazione, è rimessa al Segretario Comunale o al Direttore Generale, qualora nominato.

Art. 7

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome “Comune di Vicolungo” e con lo stemma ed il gonfalone approvato con apposito Decreto del Presidente della Repubblica.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone comunale nella foggia approvata con il su menzionato Decreto.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, devono essere opportunamente autorizzati dal Sindaco.

Art. 8
Legale rappresentanza

1. La rappresentanza legale del Comune e' assegnata al Sindaco.

2. In materia contrattuale, compresi gli atti di alienazione o acquisti immobiliari, tale rappresentanza e' attribuita a uno o piu' Responsabili di Servizio, individuati, nominati e gestiti secondo le procedure, le modalita' e le forme previste dalla legge e dagli atti di organizzazione interni all'Ente, privilegiando, per quanto possibile, la gestione in forma associata.

3. Spetta al Sindaco, quale rappresentante legale del Comune e previa deliberazione di autorizzazione della Giunta Comunale, costituirsi in qualsiasi tipo e grado di giudizio, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello.

4. La rappresentanza in giudizio, se non esercitata direttamente dal Sindaco, può, da quest'ultimo, essere delegata:

a) al Responsabile del Servizio Tributario, nelle vertenze in materia tributaria;

b) al Segretario Comunale, per ogni altra materia.

5. Il delegato rappresenta l'Ente nel procedimento.

6. Ove necessario, la difesa può essere affidata anche a professionisti esterni.

7. Il Sindaco, il funzionario eventualmente delegato ed il professionista designato dall'Ente per la difesa sono sempre autorizzati a definire le controversie in via conciliativa, salvo che la delega o la procura non contempli espressamente il divieto di conciliare.

8. Nelle cerimonie, nelle manifestazioni ed in ogni altra occasione diversa da quanto riportato nei precedenti commi, la rappresentanza del Comune e' riservata esclusivamente al Sindaco o ad un suo delegato.

Art. 9
Pari opportunità

1. Il Comune, nella sua azione, non discrimina la partecipazione alle proprie attivita' in ragione del sesso di appartenenza, garantendo che uomo e donna godano delle stesse opportunita', tranne i casi in cui sia determinante la struttura fisica o altri aspetti di natura fisiologica.

2. In ordine alla presenza di entrambi i sessi negli organi comunali, di norma, sia nella composizione delle liste per le elezioni del Consiglio Comunale, sia nella composizione della Giunta Comunale, o altri organi collegiali anche a carattere consultivo, deve essere garantita la rappresentanza di entrambi i sessi.

3. Nel caso in cui cio' costituisse motivo paralizzante, e' consentita la composizione con rappresentanti di un unico sesso, previa esposizione delle motivazioni circa le difficolta' riscontrate, da rendere da parte di chi e' deputato alla formazione o alla nomina.

TITOLO II
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 10
Organi

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.

Art. 11
Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunita' ed e' organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformita' alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

4. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo il decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

5. Il Consiglio Comunale e' presieduto dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vicesindaco o altro Assessore individuato secondo il senso di anzianità previsto dall'art. 24, comma 2, del presente Statuto, sempre che questi non siano membri esterni. Laddove ciò dovesse verificarsi la presidenza verrà assunta dal Consigliere più anziano di eta' presente alla seduta. Nel caso di più Consiglieri di pari età, si procederà mediante estrazione a sorte tra gli stessi.

Art. 12
Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita le potesta' e le competenze previste dalla legge e svolge le attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalita' ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicita', trasparenza e legalita' ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialita'.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalita' da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio della solidarieta' sociale.

Art. 13
Attività del Consiglio Comunale

1. L'attivita' del Consiglio si svolge in osservanza di quanto disposto dal Regolamento Comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale, le cui norme devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attivita' e sulle iniziative del Comune e degli Enti da questi dipendenti od a questi associati.

2. Il Consiglio Comunale può istituire, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni permanenti o speciali, le cui caratteristiche e funzionamento sono disciplinate dal regolamento di cui al comma precedente.

3. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, permanenti e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, ove costituite.

4. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

5. Entro il termine di novanta giorni dalla proclamazione degli eletti il Sindaco, sentita la Giunta, convoca il Consiglio stesso per presentare le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Il Consiglio Comunale, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, provvede con

delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.

7. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 14 Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento.

4. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive, senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.

5. Sono motivi giustificativi dell'assenza di un Consigliere Comunale da una seduta consiliare, problemi di lavoro, di salute e/o di famiglia.

6. I Consiglieri devono presentare per iscritto al protocollo del Comune la causa dell'assenza per essere giustificati.

7. Il Sindaco, qualora ravvisi i presupposti per procedere alla dichiarazione di decadenza, provvede, con comunicazione scritta, a trasmettere al Consigliere interessato l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella stessa comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio può deliberare in ordine alla decadenza del Consigliere e procedere per la relativa surroga.

Art. 15 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

2. Ciascun Consigliere ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed Enti da esso dipendenti o ad esso associati tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. Le forme ed i modi per l'esercizio di tale diritto sono disciplinati dal regolamento comunale sull'accesso.

3. I Consiglieri sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale per la legale conoscenza delle informazioni che li riguardano. Le relative modalità sono disciplinate dal regolamento di cui al precedente comma 1.

4. I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dal regolamento.

Art. 16 Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari, i quali nominano nel proprio seno un Capogruppo, secondo quanto previsto nel regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco.

Art. 17 La Giunta Comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un minimo di due ed un massimo di quattro Assessori, tra cui uno da individuarsi come Vicesindaco. Entro i predetti limiti, la scelta in concreto del numero degli Assessori è lasciata al Sindaco che la esercita al momento dell'adozione del suo provvedimento di nomina.

2. Possono essere nominati Assessori sia Consiglieri Comunali che cittadini non facenti parte del Consiglio, purchè in possesso, questi ultimi, dei requisiti di candidatura, eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere Comunale e dotati di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. La carica di Assessore è compatibile con quella di Consigliere Comunale.

4. Non possono far parte della Giunta Assessori che, contemporaneamente, siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti o parenti ed affini fino al 2° grado, nonché il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.

5. Le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti sono esaminati dalla Giunta all'atto dell'insediamento.

Art. 18 Nomina, revoca e dimissioni degli Assessori

1. I componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o da quella in cui si è verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni.

2. La nomina operata dal Sindaco è comunicata al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3. L'atto di nomina della Giunta è notificato agli interessati i quali lo controfirmano per accettazione.

4. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, compreso il Vicesindaco, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.

5. La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

6. Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.

7. Il sostituito dei dimissionari è effettuata dal Sindaco ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

Art. 19 Funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione ed ogni altro aspetto del suo funzionamento sono stabiliti con atto di organizzazione proprio della Giunta.

3. L'Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta Comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle deleghe di cui all'art. 25 del presente statuto. Partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Art. 20 Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.

2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che, ai sensi della legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario Comunale, del Direttore generale, qualora nominato, e dei Responsabili degli uffici e servizi.

3. La Giunta nello svolgimento della propria attività si uniforma al principio della collegialità. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l'unità d'indirizzo politico degli Assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.

4. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a) propone al Consiglio i regolamenti;
- b) approva i progetti dei lavori pubblici;
- c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- e) fissa e modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- f) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
- g) si esprime in ordine alla nomina ed alla revoca del Direttore generale e sul conferimento delle relative funzioni al Segretario Comunale;
- h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- i) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- l) approva gli accordi di contrattazione decentrata e ne autorizza la sottoscrizione;
- m) decide, quale ultima istanza, in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'Ente;
- n) approva il piano esecutivo di gestione;
- o) dispone in materia di liti, transazioni, contenziosi, procedimenti giudiziari e autorizza la costituzione in giudizio;
- p) delibera in materia di toponomastica stradale;
- q) nomina le commissioni di gara, di concorso, consultive e tecniche previste dalla legge o dai regolamenti interni all'Ente;
- r) stabilisce atti di indirizzo ai responsabili dei servizi.

Art. 21

Deliberazioni degli Organi collegiali

1. Gli Organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati per legge ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto. Il Consiglio Comunale in seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno rispetto alla prima, delibera validamente purché intervengano alla seduta almeno un terzo dei membri assegnati al Consiglio, senza computare a tale fine il Sindaco.

2. Ai fini della validità delle sedute e delle deliberazioni i componenti l'Organo che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. I componenti che escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

5. Nel caso di parità di voti, eventualmente controprovable per escludere che vi sia stata una votazione confusa o perplessa, la proposta di deliberazione oggetto di votazione si ritiene come non approvata. In tal caso, si fa luogo alla reinscrizione della proposta di deliberazione all'ordine del giorno di altra seduta, con la conseguente nuova discussione e nuova votazione della stessa. Tuttavia, a discrezione del Sindaco, la proposta di deliberazione, per una sola volta può essere messa ai voti nella stessa seduta.

6. Le sedute del Consiglio e delle sue eventuali Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

7. Le sedute della Giunta non sono aperte al pubblico. Alle stesse possono partecipare i Responsabili di Servizio per fornire informazioni o effettuare relazioni.

8. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta, sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento.

9. I verbali delle sedute sia di Consiglio che di Giunta sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale.

10. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta.

11. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia menzione del suo voto e dei motivi del medesimo. Qualora richieda che nel verbale sia riportato con completezza il suo intervento, il Consigliere prima che l'organo collegiale passi alla trattativa di un nuovo argomento, dovrà consegnare al segretario il testo dell'intervento in forma scritta e completo di sottoscrizione.

Art. 22 Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Nella seduta

consiliare di insediamento presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.

3. Nomina e impartisce direttive al Segretario Comunale e al Direttore Generale, se nominato.

4. Nomina e impartisce direttive ai Responsabili degli uffici e dei servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

5. Convoca e presiede la Giunta e il Consiglio. Inoltre ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

6. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

7. Il Sindaco è competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

8. Il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge; inoltre, allo stesso competono le funzioni assegnategli dal presente statuto e dai regolamenti quale organo di amministrazione e di vigilanza, nonché i poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alla Regione in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti regionali.

9. Gli atti di competenza del Sindaco che comportano impegni di spesa sono adottati di concerto con il responsabile del servizio finanziario che appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

10. Ove non espressamente previsto o in contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, per le nomine e gli incarichi che scadono contestualmente al mandato del Sindaco, trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 16.5.1994, n. 293 convertito in legge 15.7.1994, n. 444.

Art. 23

Attribuzioni del Sindaco dei servizi di competenza statale.

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare, di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: "Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale", l'Ente è tenuto a rimborsare le indennità corrisposte al commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

Art. 24

Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che viene nominato dal Sindaco per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo, sia quale capo dell'amministrazione comunale che quale ufficiale di governo.

2. Quando il Vicesindaco sia impedito, il Sindaco è sostituito dall'Assessore più anziano, risultando l'anzianità degli Assessori dall'ordine di elencazione nel documento di nomina della Giunta.

3. Il Vicesindaco o, in sua assenza altro Assessore in ordine di anzianità, provvedono alla sostituzione del Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio Comunale solo nel caso in cui gli stessi siano membri di tale Organo. In caso contrario, per l'individuazione del Presidente si procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 5, del presente statuto.

Art. 25

Deleghe ed incarichi conferiti dal Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.

2. Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'Amministrazione o ricomprendere nelle delega tutte le proprie funzioni e competenze.

4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

5. L'atto di delega, in forma scritta obbligatoria, indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco, anche dopo aver rilasciato la delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

7. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

8. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.

9. Le deleghe conferite, come le eventuali revoche o modifiche, sono comunicate al Consiglio nella prima seduta utile e trasmesse al Prefetto.

10. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.

11. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

12. Non è consentita la mera delega di firma.

Art. 26

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

4. La mozione va presentata al Segretario Comunale affinché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco e agli Assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al precedente comma 2.

Art. 27

Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

1. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

2. È fatto, altresì, divieto, ai medesimi soggetti di cui al primo comma, di effettuare a favore del Comune donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.

3. I componenti della Giunta aventi competenza in materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

4. Tutti gli amministratori hanno, altresì, l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri, ovvero del coniuge, di loro parenti od affini fino al 4° grado.

5. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al 4° grado.

6. Il medesimo obbligo di astensione sussiste, inoltre, nei confronti del Direttore generale, qualora nominato, e dei Responsabili di Servizio in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi e sugli atti di gestione di propria competenza.

7. Il Segretario Comunale, infine, deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni che coinvolgano suoi interessi, ovvero del coniuge o di suoi parenti od affini entro il 4° grado; in tali casi le relative funzioni sono

svolte da un componente dell'organo collegiale designato dal Presidente.

TITOLO III

UFFICI E PERSONALE

Art. 28

Struttura

1. Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza, efficienza, professionalità e responsabilità e secondo criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

2. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale, se ed in quanto nominato, e ai Responsabili degli uffici e dei servizi.

3. La Giunta Comunale approva il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, individuando forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 29

Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

1. Il Comune attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, redatto in applicazione delle disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli stessi e, in particolare:

a) determina i principi fondamentali e le modalità operative di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

b) disciplina la dotazione organica in funzione dei servizi da gestirsi a livello comunale, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità selettive, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 35 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165.

2. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 30

Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo dell'Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il Sindaco può conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale.

3. Il Consiglio Comunale può approvare convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell'Ufficio del Segretario Comunale.

Art. 31

Attribuzioni

1. Il Segretario Comunale è un funzionario pubblico svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità amministrativa alle leggi, al presente Statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili e ne coordina l'attività

tà, salvo quando il Sindaco abbia provveduto a nominare il Direttore Generale.

3. Il segretario partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle sedute del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.

4. Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

5. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dai regolamenti comunali o conferitagli dal Sindaco, purché inerenti la propria professionalità e previa consultazione.

Art. 32

Il Vicesegretario

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi potrà prevedere un Vicesegretario comunale individuando tra gli impiegati che hanno gli stessi requisiti previsti per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale. Tale figura potrà essere individuata anche a livello associativo.

2. Il Vicesegretario collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 33

Il Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i quindicimila abitanti.

2. In tal caso il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

3. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, previa delibera della Giunta Comunale.

Art. 34

Funzioni del Direttore generale

1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore generale è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale, dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'Ente.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa delibera della Giunta Comunale, ove il livello dei risultati non risulti soddisfacente.

4. Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale. Esercita, poi, ogni altra funzione demandatagli dalla legge o dai regolamenti interni all'Ente.

Art. 35

I Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal Sindaco.

2. I responsabili degli uffici e dei servizi, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo, esprimono il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, il

parere da parte del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. Spetta ai responsabili dei servizi e degli uffici la gestione amministrativa e tecnica in conformità con i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo spettante agli organi di governo. Ai responsabili degli uffici e dei servizi spettano i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo degli organi di governo o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore.

3. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

4. Alla Giunta Comunale compete il potere di annullamento per autotutela delle determinazioni adottate dai responsabili dei servizi che presentino vizi di legittimità. Alla Giunta comunale è attribuito inoltre il potere di revoca delle deliberazioni adottate dai responsabili dei servizi che risultino contrari alle linee di indirizzo stabilite dal Consiglio comunale o dalla Giunta Comunale.

TITOLO IV

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 36

Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritti di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il comune può stipulare contratti di sponsorizzazione o accordi di collaborazione diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

4. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 37

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia, sono disciplinati da appositi regolamenti. La gestione in economia viene scelta, di norma, quando ricorrono i seguenti presupposti:

- modesta dimensione qualitativa e quantitativa del servizio;
- inopportunità tecnica ed economica del ricorso ad altre forme di gestione consentite dalla legge.

Art. 38

Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente sono nominati dal Consiglio comunale tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione o tecniche per studi, compiti, per funzioni disimpegnate in aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti.

Art. 39
Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce Istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'Istituzione, previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili ed immobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al comma precedente determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'Istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornamenti in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'Istituzione.

5. Gli organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

6. Nella disciplina dell'Istituzione, il Comune potrà prevedere la possibilità di accordi e convenzioni con le associazioni di volontariato e le cooperative sociali.

Art. 40
Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 41
Il Presidente

1. Il Presidente dell'Istituzione rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 42
Il Direttore

1. Il Direttore dell'Istituzione è nominato dal Sindaco tra coloro che abbiano specifica preparazione professionale. Dirige tutta l'attività dell'Istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle Istituzioni.

Art. 43
Nomina e revoca

1. Gli Amministratori delle Aziende e delle Istituzioni sono nominati e revocati dal Sindaco, nei termini di legge, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 44
Società

1. Il Comune, in relazione alla natura del servizio da erogare, può costituire società di capitali per la gestione di servizi, rispettivamente, aventi rilevanza economica o privi di rilevanza economica, nel rispetto e con le modalità previste dagli articoli 113 - 113-bis e 116 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 45
Controllo e vigilanza degli enti

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli Enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, secondo le modalità previste dalla legge e dagli statuti e regolamenti degli Enti in questione.

2. La Giunta Comunale, cui spetta la vigilanza sugli Enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale, riferisce annualmente al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti da tali Enti.

3. Il Revisore dei Conti dell'Ente Locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'Azienda Speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

TITOLO V
CONTROLLO INTERNO E FINANZA COMUNALE

Art. 46
Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore dei Conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 47
Revisore del Conto

1. Il Revisore del Conto oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

2. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 48 Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente, il regolamento individua gli strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 49 Ordinamento finanziario

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune nel rispetto dei principi dettati dalla L. 27.07.2000, n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'Organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel funzionario responsabile del tributo.

TITOLO VI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 50 Principi generali

1. Il Comune nell'esercizio delle funzioni e nell'espletamento ottimale dei servizi informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione, sia nei rapporti con gli altri Comuni che con la Provincia e la Regione.

2. Le forme associative e di cooperazione sono indirizzate alla gestione coordinata di uno o più servizi, nonché preordinate, attraverso l'esercizio di una pluralità di funzioni, alla fusione con altri Comuni.

Art. 51 Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale delibera apposite Convenzioni da stipularsi con Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, con altri Enti pubblici o con privati, al fine di fornire, in modo coordinato, funzioni e servizi pubblici.

2. Le Convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le Convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte

degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 52 Consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni può costituire Consorzi secondo le norme previste per le Aziende Speciali.

2. Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane e quelle collinari, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi pretori degli Enti contraenti e la trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del Consorzio che deve disciplinare, in conformità alla convenzione stessa, l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

5. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

6. Ai Consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale e a quelli creati per la gestione dei servizi sociali, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità e al regime fiscale, le norme previste per le Aziende Speciali. Agli altri Consorzi si applicano le norme dettate per gli Enti Locali.

Art. 53 Unione di Comuni

1. In considerazione delle condizioni territoriali e sociali dell'area territoriale di cui è parte, il Comune si riconosce la possibilità di iniziative tese alla costituzione della Unione con uno o più Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. Le Unioni di Comuni sono Enti Locali ai quali si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, ed in particolare le norme in materia di composizione degli organi dei comuni stessi. Il numero dei componenti degli organi non può eccedere i limiti previsti per gli organi dei Comuni aventi una popolazione pari a quella complessiva dell'Unione. Alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dal Consiglio dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

4. Con la costituzione dell'Unione, alla stessa viene trasferita ogni competenza in ordine alle materie ad essa statutariamente ascritte, delle quali il Comune, con i relativi organi decisionali, viene completamente spogliato.

Art. 54 Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e delle Amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sulla opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni previste dalla legge.

TITOLO VII

FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 55

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere formazioni associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Il Consiglio Comunale può approvare un regolamento nel quale vengono definite le modalità organizzative e le funzioni delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.

Art. 56

Istanze

1. Chiunque, singolo e associato, può rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine stabilito dall'apposito Regolamento comunale e comunque entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione al protocollo dell'istanza stessa.

Art. 57

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi agli organi dell'Amministrazione, in forma collettiva, per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione. La petizione è inoltrata al Sindaco che la assegna in esame all'ufficio competente, il quale procede all'istruttoria e propone le modalità d'intervento del Comune sulla questione sollevata o propone l'archiviazione qualora ritenga che la richiesta contenuta nella petizione non possa essere accolta.

Art. 58

Proposte

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da un numero di elettori del Comune pari ad almeno il 20% della popolazione legale del Comune stesso, risultante dall'ultimo censimento e con arrotondamento all'unità per eccesso.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, le piante organiche e le relative variazioni;
- b) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
- c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- d) bilancio e contabilità finanziaria;
- e) espropriazione per pubblica utilità;

f) designazioni e nomine dei rappresentanti del Comune.

4. La sottoscrizione della proposta deve essere autenticata nelle forme previste dalla legge.

5. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

Art. 59

Referendum

1. Il referendum è un istituto previsto dalla legge e disciplinato dal presente Statuto e da apposito Regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento, esclusi quelli di cui al successivo comma 4, relativi all'amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinché, gli organi, ai quali compete decidere, assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

2. I referendum sono indetti con deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal Regolamento.

3. I referendum sono indetti, inoltre, su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da un numero di elettori pari ad almeno il 20% della popolazione legale risultante dall'ultimo censimento e con arrotondamento all'unità per eccesso. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della Segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro quindici giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone l'indizione del referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della Segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

- a) attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali, e quando sullo stesso argomento sia già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio;
- b) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
- c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- d) designazioni e nomine dei rappresentanti del Comune;
- e) bilancio comunale;
- f) espropriazione per pubblica utilità.

5. I referendum devono tenersi entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di indizione e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.

6. L'esito dei referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

7. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

8. Le consultazioni per i referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

Art. 60

Interventi nel procedimento amministrativo

1. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge e dal regolamento comunale sul diritto all'accesso e sul procedimento amministrativo.

Art. 61

Diritto d'accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento comunale sull'accesso ai documenti amministrativi.

Art. 62

Diritto d'informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, ad eccezione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

TITOLO VIII

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 63

Associazionismo

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

2. A tale fine il Comune:

a) sostiene i programmi e le attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso l'erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, e l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione, quali la messa a disposizione di strutture, beni o servizi in modo anche gratuito;

b) definisce le forme di partecipazione delle associazioni all'attività di programmazione dell'Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi eventualmente istituiti;

c) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, culturali, sportive, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente;

d) coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.

3. Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà di iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.

Art. 64

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al mi-

glioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista su bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato inserite nell'apposito albo regionale.

4. Il Comune può erogare alle associazioni di volontariato contributi economici o in natura secondo quanto previsto nel precedente art. 63, comma 2, lett. a).

TITOLO IX

MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Art. 65

Mancata approvazione del bilancio nei termini. Commissariamento.

1. Qualora nei termini fissati dal D.lgs n. 267/2000 non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede al commissariamento, come segue.

2. Il Segretario comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.

3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la Giunta Comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2, del D.lgs n. 267/2000, scegliendolo tra il difensore civico comunale, il difensore civico provinciale, segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53 del D.lgs n. 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.

4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta nei termini di cui sopra, o la Giunta non provveda a nominare il commissario, il Segretario comunale informa dell'accaduto il Prefetto, perché provveda a nominare il commissario.

5. Il commissario, nel caso che la Giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispose d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.

6. Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun Consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i Consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

7. Qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario, questo provvede

direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del D.lgs n. 267/2000.

TITOLO X

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 66

Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa, da parte di un numero di elettori pari ad almeno il 20% della popolazione legale risultante all'ultimo censimento con arrotondamento all'unità per eccesso, per proporre modificazioni allo statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo statuto e le sue modifiche, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 67

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.

5. I regolamenti comunali, se non diversamente previsto dalla legge, entrano in vigore dalla data di esecutività delle relative deliberazioni di approvazione o da quella con queste ultime eventualmente fissata.

Art. 68

Norme transitorie e finali

1. Lo Statuto viene deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

3. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio, lo statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

4. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio del Comune.

Comune di Zumaglia (Biella)

Modifiche allo statuto comunale - deliberazione di C.C. n. 10 del 31/3/2004

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui in una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo, come sopra formato, comunica al Sindaco ed al Segretario Comunale il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto; in mancanza di tale comunicazione verrà considerato capogruppo il Consigliere che nella lista si era presentato candidato alla carica di Sindaco.

3. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

4. Presso il Comune di Zumaglia, potrà essere costituita la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art. 19, comma 3, del presente statuto, nonché dall'art. 39, comma 4, del Decr. Leg.vo n. 267/2000. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

5. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

6. I gruppi consiliari, nel caso siano composti da almeno tre consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

Art. 23

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del Decr. leg.vo n. 267/2000, comma 3 e 4;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 47

Funzioni

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.

3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 127, comma 1 e secondo le modalità previste dall'art. 127, comma 2, del Decr. Leg.vo n. 127/2000.

Art. 64

Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 17, comma 9, della legge n. 127/97.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Art. 73

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 54 del Decr. leg.vo n. 267/2000;

g) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

h) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e dal consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal direttore;

I) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta dei piani previsti dal Regolamento di contabilità dell'Ente;

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal Sindaco;

l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

m) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono assegnare provvisoriamente le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro affidati.

4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 74

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 del Decr. Leg. vo n. 267/2000.

3. Il contratto stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, e comunque in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, ha durata non superiore a tre anni ed è rinnovabile.

4. L'incarico comporta le responsabilità inerenti alla funzione esercitata.

5. Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione funzionale.

6. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art.94

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a) Nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto

b) Nelle materie di competenza comunale

1. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generali sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

2. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.

4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

5. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è diventata esecutiva.

6. I regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

7. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TARiffe EROGAZIONE SERVIZI

Enel Distribuzione S.p.A. - Torino

Opzioni tariffarie in vigore dal 1° luglio 2004

In queste pagine sono illustrate le nuove tariffe di Enel Distribuzione dedicate a tutte le forniture di energia elettrica per usi domestici, per usi diversi dall'abitazione e per illuminazione pubblica.

Dal 1° luglio 2004 i clienti possono scegliere la tariffa più conveniente, richiedendola entro il 31 luglio 2004. Solo per "Due", la tariffa bioraria per usi domestici, i clienti potranno richiederne l'applicazione fino al 31 dicembre 2004. In caso contrario rimarrà in vigore la tariffa applicata nel periodo precedente.

Opzioni tariffarie Enel Distribuzione

Usi Domestici

Opzione ulteriore UD4 ¹

Potenza contrattuale 4,5 kW

	Prezzi
Quota fissa annua	euro anno 74,16
Prezzo dell'energia*	
<i>I prezzi vengono applicati secondo i seguenti scaglioni di consumo annuo:</i>	
- per i primi 1500 kWh	cent.euro/kWh 7,78
- per la parte di consumo da 1501 kWh a 2100 kWh	cent.euro/kWh 23,27
- per la parte di consumo da 2101 kWh a 3000 kWh	cent.euro/kWh 12,94
- per la parte di consumo oltre 3000 kWh	cent.euro/kWh 9,42

* il prezzo dell'energia comprende anche la componente a copertura dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia. Questo prezzo potrà cambiare a seguito delle variazioni dei costi di generazione dell'energia elettrica, stabiliti dall'Autorità. Nel prezzo dell'opzione tariffaria è inclusa la componente UC6.

Opzione ulteriore Due – Bioraria usi domestici
Potenza contrattuale superiore o uguale a 3 kW fino a 15 kW

	FASCIA ARANCIONE (Ore piene)	FASCIA BLU (Ore vuote)
Quota fissa annua	euro.anno 26,40	
Corrispettivo di potenza	euro.anno/kW 15,84	
Prezzo dell'energia *	cent.euro/kWh 13,20	9,93
Fascia arancione: quella compresa tra le 7,00 e le 20,00 dei giorni dal lunedì al venerdì.		
Fascia blu: quella compresa tra le 20,00 e le 7,00 dei giorni dal lunedì al venerdì, tutte le ore del sabato e della domenica.		

Riservata ai clienti domestici che hanno il nuovo contatore elettronico teleletto.

* il prezzo dell'energia comprende anche la componente a copertura dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia. Questo prezzo potrà cambiare a seguito delle variazioni dei costi di generazione dell'energia elettrica, stabiliti dall'Autorità. Nel prezzo dell'opzione tariffaria è inclusa la componente UC6.

Convenienza Tariffa Bioraria Due:

Consumo annuo (kWh)	Contratto 3 kW residente		Contratto da 6 kW a 15 kW residente e 3 kW non residente		Contratto 4,5 kW	
	Risparmio con Due (Euro anno)		Risparmio con Due (Euro anno)		Risparmio con Due (Euro anno)	
	60% dei consumi in fascia blu	70% dei consumi in fascia blu	60% dei consumi in fascia blu	70% dei consumi in fascia blu	60% dei consumi in fascia blu	70% dei consumi in fascia blu
1.500	-	-	6,80	12,19	-	-
2.300	-	-	10,42	18,70	0,23	8,50
2.500	-	-	11,33	20,32	3,97	12,96
2.800	-	-	12,69	22,76	9,59	19,66
3.000	-	-	13,60	24,39	13,33	24,12
3.500	-	-	15,86	28,45	3,33	15,92
4.000	-	-	18,13	32,52	-	7,72
4.300	0,84	16,31	19,49	34,95	-	2,80
4.500	11,88	28,07	20,39	36,58	-	-
5.000	14,15	32,13	22,66	40,64	-	-
5.500	16,41	36,20	24,93	44,71	-	-
6.000	18,68	40,26	27,19	48,77	-	-
6.500	20,94	44,32	29,46	52,84	-	-
7.000	23,21	48,39	31,72	56,90	-	-
7.500	25,48	52,45	33,99	60,97	-	-
8.000	27,74	56,52	36,26	65,03	-	-

I costi indicati comprendono anche i costi di: generazione, trasporto, gli oneri generali di sistema, le imposte e l'IVA.

Usi Diversi dall'Abitazione e dalla illuminazione Pubblica

Bassa Tensione (fino a 1 kV)

Opzione base B1 – BT fino a 16,5 kW Potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW

		Classi di potenza impegnata				
		fino a 1,5 kW	oltre 1,5 fino a 3 kW	oltre 3 fino a 6 kW	oltre 6 fino a 10 kW	Oltre 10 kW
Corrispettivo di potenza impegnata	euro/kW anno	33,60	24,40	24,40	24,00	24,00
Prezzo dell'energia	cent.euro/kWh	0,90	0,88	0,67	0,65	0,64
Riduzione sul consumo annuo di kWh	Oltre	1.200	2.400	4.800	8.000	12.000
	Fino a	2.400	4.800	9.600	16.000	24.000
	cent.euro/kWh	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36
Riduzione sul consumo annuo di kWh	Oltre	2.400	4.800	9.600	16.000	24.000
	cent.euro/kWh	-0,88	-0,88	-0,62	-0,62	-0,62

Opzione base B2 – BT oltre 16,5 kW Potenza disponibile superiore a 16,5 kW

	Prezzi
Corrispettivo di potenza impegnata	euro/kW anno 22,44
Riduzione del corrispettivo di potenza impegnata per potenze superiori a 30 kW impegnati	euro/kW anno - 3,00 x R (^)
Prezzo dell'energia :	
- fino a 1.200 ore/anno di utilizzazione della potenza impegnata	cent.euro/kWh 0,62
- oltre 1.200 e fino a 2.400 ore/anno di utilizzazione della potenza impegnata	cent.euro/kWh 0,32
- oltre 2.400 ore/anno di utilizzazione della potenza impegnata	cent.euro/kWh 0,01

$$(^)R = \frac{(Potenza\ impegnata - 30)}{Potenza\ impegnata}$$

Opzione base B3 – BT Inferiori all'anno Qualsiasi valore di potenza disponibile

	Prezzi
Quota fissa ²	euro anno 19,2
Corrispettivo di potenza impegnata ²	euro/kW anno 30,75
Prezzo dell'energia	cent.euro/kWh 0,10

Contratti di durata minima 1 mese e fino un massimo di 11 mesi prorogabili fino alla durata complessiva di 11 mesi dalla prima richiesta.

Opzione speciale SB1 – Potenza Variabile BT
Potenza disponibile superiore a 16,5 kW

		Periodo invern. (ottobre/marzo)	Periodo estivo (aprile/settembre)
Corrispettivo per la potenza prelevata massima mensile	euro/kW mese	3,0000	2,0000
Prezzo dell'energia :			
- fino a 100 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	1,22	0,41
- oltre 100 ore e fino a 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	0,70	0,23
- oltre 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	0,25	0,05

Opzione speciale SB2 – Bioraria BT
Potenza disponibile superiore a 30 kW

		Ore piene invernali	Ore piene estive	Ore vuote Inv./est.
Corrispettivo di potenza ³	euro/kW mese	3,00	2,00	0,57
Prezzo dell'energia	cent.euro/kWh	0,81	0,34	0,10
Ore piene invernali: quelle comprese tra le 7,00 e le 21,30 dei giorni dal lunedì al venerdì (escluse le festività nazionali infrasettimanali), nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre.				
Ore piene estive: quelle comprese tra le 7,00 e le 21,30 dei giorni dal lunedì al venerdì (escluse le festività nazionali infrasettimanali), nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.				
Ore vuote: quelle comprese tra le 21,30 e le 7,00 dei giorni dal lunedì al venerdì, tutte le ore del sabato, della domenica e delle festività nazionali infrasettimanali.				

Opzione speciale SB3 – Straordinaria BT
Qualsiasi potenza disponibile

	Prezzi
Corrispettivo di potenza contrattualmente impegnata	euro/kW giorno 0,5200
Contratti di durata inferiore o uguale a 30 giorni, rinnovabili fino a ulteriori 30 giorni, per una durata massima complessiva della fornitura di 60 giorni continuativi. Consumo forfettizzato per 12 ore/giorno di utilizzazione della potenza.	

Opzione speciale SB4– Forfait BT
Potenza disponibile inferiore o uguale a 1,7 kW

	Prezzi
Corrispettivo di potenza contrattualmente impegnata	euro/kW anno 45,00
Offerta di 100 Watt in 100 Watt fino a 1.700 Watt di fabbisogno di potenza	

Media Tensione (oltre 1kV e fino a 35 kV)**Opzione base M1 – MT fino a 500 kW
Potenza disponibile inferiore o uguale a 500 kW**

		Prezzi
Corrispettivo di potenza impegnata	euro/kW anno	21,48
Riduzione del corrispettivo di potenza impegnata per potenze superiori a 30 kW impegnati	euro/kW anno	-6,12 x R (^)
Prezzo dell'energia :		
- fino a 1.200 ore/anno di utilizzazione della potenza impegnata	cent.euro/kWh	0,88
- oltre 1.200 e fino a 2.400 ore/anno di utilizzazione della potenza impegnata	cent.euro/kWh	0,57
- oltre 2.400 e fino a 4.800 ore/anno di utilizzazione della potenza impegnata	cent.euro/kWh	0,26
- oltre 4.800 ore/anno di utilizzazione della potenza impegnata	cent.euro/kWh	0,06

$$(^)R = \frac{(Potenza\ impegnata - 30)}{Potenza\ impegnata}$$

**Opzione base M2 – MT oltre 500 kW
Potenza disponibile superiore a 500 kW**

		Prezzi
Corrispettivo di potenza prelevata massima mensile	euro/kW mese	1,00
Prezzo dell'energia :		
- fino a 100 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	0,50
- oltre 100 e fino a 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	0,25
- oltre 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	0,10

**Opzione base M3 – MT Inferiori all'anno
Potenza disponibile inferiore o uguale a 500 kW**

		Prezzi
Quota fissa ²	euro anno	439,68
Corrispettivo di potenza impegnata ²	euro/kW anno	33,36
Prezzo dell'energia	cent.euro/kWh	0,11

Contratti di durata minima di 1 mese e fino un massimo di 11 mesi prorogabili fino alla durata complessiva di 11 mesi dalla prima richiesta.

Opzione speciale SM1 – Potenza Variabile MT
Potenza disponibile inferiore o uguale a 500 kW

		Periodo invernale (ottobre/ marzo)	Periodo estivo (aprile/ settembre)
Corrispettivo di potenza prelevata massima mensile	euro/kW mese	2,40	1,90
Prezzo dell'energia :			
- fino a 100 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	1,24	0,70
- oltre 100 ore e fino a 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	0,96	0,39
- oltre 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	0,68	0,08

Opzione speciale SM2 – Straordinaria MT
Qualsiasi valore di potenza disponibile

	Prezzi
Corrispettivo di potenza contrattualmente impegnata	euro/kW giorno
	0,5680

Contratti di durata inferiore o uguale a 30 giorni, rinnovabili fino a ulteriori 30 giorni, per una durata massima complessiva della fornitura di 60 giorni continuativi.

Opzione speciale SM3 – Multioraria 300 – 500 kW
Potenza disponibile superiore o uguale a 300 kW e inferiore o uguale a 500 kW

	Fasce orarie⁴			
	F1 ore di punta	F2 ore di alto carico	F3 ore di medio carico	F4 Ore Vuote
1 Periodo invernale (da ottobre a marzo)				
Corrispettivo di potenza prelevata massima mensile ⁵ euro/kW mese	2,40			
Prezzo dell'energia :				
- fino a 100 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	1,46	1,42	1,39
- oltre 100 e fino a 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	1,26	1,22	1,19
- oltre 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	1,06	1,02	0,99
2 Periodo estivo (da aprile a settembre)				
Corrispettivo di potenza prelevata massima mensile ⁵ euro/kW mese	1,90			
Prezzo dell'energia :				
- fino a 100 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	0,72	0,68	0,65
- oltre 100 e fino a 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	0,49	0,45	0,42
- oltre 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata massima mensile	cent.euro/kWh	0,26	0,22	0,19

Alta e Altissima Tensione (oltre 35 kV)**Opzione base A1 – AT Base**
Qualsiasi valore di potenza disponibile

		Prezzi
Quota fissa	euro/anno	18.762,6
Prezzo dell'energia	cent.euro/kWh	0,07

Opzione speciale SA1 - AT 3/120
Qualsiasi valore di potenza disponibile

		Prezzi
Corrispettivo di potenza prelevata massima mensile	euro/kW mese	0,04
Prezzo dell'energia	cent.euro/kWh	1,75

Opzione speciale SA2 – AT 3/300
Qualsiasi valore di potenza disponibile

		Prezzi
Corrispettivo di potenza prelevata massima mensile	euro/kW mese	0,095
Prezzo dell'energia	cent.euro/kWh	1,21

Opzione speciale SA3 - AT 3/1000
Qualsiasi valore di potenza disponibile

		Prezzi
Corrispettivo di potenza prelevata massima mensile	euro/kW mese	0,32
Prezzo dell'energia	cent.euro/kWh	0,31

Illuminazione Pubblica**Opzioni base B4 e M4**
Qualsiasi valore di potenza disponibile

		Bassa tensione B4	Media tensione M4
Corrispettivo di potenza impegnata	euro/kW anno	27,60	15,00
Prezzo dell'energia	cent.euro/kWh	0,08	0,05

Opzioni speciali SB5 e SM4- Straordinaria illuminazione pubblica
Qualsiasi valore di potenza disponibile

		Bassa tensione SB5	Media tensione SM4
Corrispettivo di potenza impegnata	euro/kW giorno	0,4992	0,3952

Contratti di durata inferiore o uguale a 30 giorni, rinnovabili fino a ulteriori 30 giorni, per una durata massima complessiva della fornitura di 60 giorni continuativi.

Corrispettivi per i prelievi di energia reattiva

Tipologie di forniture	Energia reattiva compresa tra il 50% e il 75% dell'energia attiva cent.euro/kVarh	Energia reattiva eccedente il 75% dell'energia attiva cent.euro/kVarh
Forniture in Bassa Tensione (fino a 1 kV) - con potenza impegnata superiore a 6 kW	3,2382	4,2117
Forniture in Media Tensione (oltre 1 fino a 35 kV)	1,5184	1,8954
Forniture in Alta Tensione (oltre 35 kV)	0,8676	1,1026

Per le forniture regolate in base a tariffe differenziate per fasce orarie, è soggetta ai corrispettivi di cui al precedente prospetto la sola energia reattiva prelevata nelle fasce orarie diverse dalle F4.

NOTE GENERALI

Le opzioni tariffarie non comprendono:

- i corrispettivi a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento di energia elettrica destinata al mercato vincolato (CCA), ad eccezione dell'opzione ulteriore UD4 e Due – Bioraria usi domestici;
- i corrispettivi a copertura dei costi relativi all'erogazione del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato (COV);
- i corrispettivi a copertura dei costi di trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale (TRAS);
- i corrispettivi a copertura del servizio di misura (MIS);
- gli oneri generali di sistema, le componenti A e UC;
- le imposte e l'IVA.

NOTE PER LE DIVERSE OPZIONI

1. A tutte le forniture per usi domestici da 4,5 kW, Enel Distribuzione applica questa opzione tariffaria perché più vantaggiosa per il cliente.
2. La quota fissa e il corrispettivo di potenza impegnata sono ridotti in pro-quota in relazione alla durata del contratto.
3. I corrispettivi di potenza si riferiscono alla potenza prelevata massima mensile in ciascuna fascia oraria. Il corrispettivo delle ore vuote si applica alla eventuale maggior potenza massima prelevata nelle ore vuote di un mese rispetto alla potenza massima prelevata nella fascia ore piene (invernali o estive secondo il caso) dello stesso mese.
4. Fasce orarie, delibera n° 5/04, (Allegato A-Tab. 1).
5. Il corrispettivo di potenza si applica alla potenza prelevata massima nel mese, indipendentemente dalla fascia oraria in cui tale prelievo massimo viene effettuato.

Definizioni

Per potenza “disponibile” si intende:

- la preesistente potenza massima a disposizione, per le forniture esistenti al 30/06/2004;
- il 10% oltre la potenza contrattualmente impegnata, per le nuove forniture senza misura della potenza prelevata.
- il valore massimo della potenza prelevabile dichiarata dal cliente e resa disponibile da Enel Distribuzione per le nuove forniture con misura della potenza prelevata.

Per potenza “impegnata” si intende:

- la potenza contrattualmente impegnata, per le forniture con potenza disponibile fino a 37,5 kW e senza misura della potenza prelevata;
- il valore massimo della potenza prelevata, per tutte le altre forniture con misura della potenza prelevata.

In particolare:

- nelle opzioni tariffarie base non multiorarie, la potenza di riferimento per l'addebito del corrispettivo è la massima prelevata nell'anno solare;
- nelle opzioni tariffarie base multiorarie e in quelle speciali, la potenza di riferimento per l'addebito del corrispettivo è il valore della potenza massima prelevata in ciascun mese; fanno eccezione le opzioni speciali “Straordinaria BT”, “Straordinaria MT”, “l'opzione ulteriore UD4” e “l'opzione ulteriore Due - Bioraria” per usi domestici, “Forfait SB4”, “Straordinaria illuminazione pubblica BT e MT”, ove la potenza di riferimento è quella contrattuale.

ALTRI ANNUNCI

Agenzia Territoriale per la Casa - Alessandria

Avviso pubblicazione bando generale di concorso per l'assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica

Si rende noto che questa A.T.C. ha pubblicato in data 15 luglio 2004 i bandi generati di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che dovessero comunque rendersi disponibili nei Comuni di Dernice - Giarole - Mombello Monferrato.

Le domande convenientemente documentate, dovranno pervenire presso la sede dell'A.T.C. in Alessandria - Via Piave n. 39 o presso i Comuni sopraindicati entro il 15 settembre 2004.

Per i lavoratori emigrati all'estero, il termine è prorogato di trenta giorni (15 ottobre 2004).

Alessandria, 15 luglio 2004

Il Presidente
Giancarlo Dallerba

1

Commissione formazione graduatorie assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica c/o ATC - Alessandria

Avviso di pubblicazione di graduatoria definitiva - Comune di Sale

Si rende noto che questa Commissione ha formato la graduatoria definitiva relativa al bando generale di concorso pubblicato in data 18 novembre 2003 per assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che dovessero comunque rendersi disponibili nel Comune di Sale.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dall'art. 11 della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 così come modificata dalla Legge Regionale 29 luglio 1996, n. 51 e dalla Legge Regionale 21 gennaio 1998, n. 5 e gli interessati potranno prenderne visione presso il Comune sopra indicato e presso la sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Alessandria (Ex I.A.C.P.).

Alessandria, 7 luglio 2004

Il Presidente della Commissione
Michele Zeoli

2

Commissione formazione graduatorie assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica c/o ATC - Alessandria

Avviso di pubblicazione di graduatoria definitiva - Comune di Brignano Fiasca

Si rende noto che questa Commissione ha formato la graduatoria definitiva relativa al bando generale di concorso pubblicato in data 18 novembre 2003 per assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che dovessero comunque rendersi disponibili nel Comune di Brignano Fiasca.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dall'art. 11 della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 così come modificata dalla Legge Regionale 29 luglio 1996, n. 51 e dalla Legge Regionale 21 gennaio 1998, n. 5 e gli interessati potranno pren-

derne visione presso il Comune sopra indicato e presso la sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Alessandria (Ex I.A.C.P.).

Alessandria, 7 luglio 2004

Il Presidente della Commissione
Michele Zeoli

3

Commissione formazione graduatorie assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica c/o ATC - Alessandria

Avviso di pubblicazione di graduatoria definitiva - Comune di Predosa

Si rende noto che questa Commissione ha formato la graduatoria definitiva relativa al bando generale di concorso pubblicato in data 18 novembre 2003 per assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che dovessero comunque rendersi disponibili nel Comune di Predosa.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dall'art. 11 della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 così come modificata dalla Legge Regionale 29 luglio 1996, n. 51 e dalla Legge Regionale 21 gennaio 1998, n. 5 e gli interessati potranno prenderne visione presso il Comune sopra indicato e presso la sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Alessandria (Ex I.A.C.P.).

Alessandria, 7 luglio 2004

Il Presidente della Commissione
Michele Zeoli

4

Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Cuneo

Pubblicazione della graduatoria provvisoria - Comune di Camerano

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28/03/1995 n. 46 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Camerano e nella Sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 06/03/2004 dal Comune di Camerano.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate apponendovi una marca da bollo pari a euro 10,33 e indirizzandole, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi c/o l'A.T.C. di Cuneo - Via Santa Croce, 11 - entro 30 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune suindicato.

Cuneo, 8 luglio 2004

Il Presidente
Ugo Reppucci

5

Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Cuneo

Pubblicazione della graduatoria provvisoria - Comune di Vernante

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28/03/1995 n. 46 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Vernante e nella Sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 19/01/2004 dal Comune di Vernante.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate apponendovi una marca da bollo pari a euro 10,33 e indirizzandole, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi c/o l'A.T.C. di Cuneo - Via Santa Croce, 11 - entro 30 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune suindicato.

Il Presidente
Ugo Reppucci

6

Commissione assegnazione alloggi E.R.P.S. - Biella

Avviso formulazione graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale n. 2 del Comune di Occhieppo Inferiore del 5/6/2003, per l'assegnazione in locazione di alloggi ERPS

La Commissione per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica della Provincia di Biella

rende noto

Che ha provveduto a formulare la Graduatoria Provvisoria relativa al Bando di Concorso Generale n. 2 del Comune di Occhieppo Inferiore del 5/6/2003, per l'assegnazione in locazione di alloggi ERPS ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria stessa o disponibili per risulta nel Comune di Occhieppo Inferiore; l'ambito territoriale cui si riferisce il Bando è il N.25.

La Graduatoria Provvisoria sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dall'art.11 della Legge Regionale 28/3/1995, N. 46, e s.m.i.

Gli interessati potranno prenderne visione presso il Comune di Occhieppo Inferiore, presso la sede dell'Agenzia Territoriale per la casa della Provincia di Biella, e presso tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale cui si riferisce il Bando di concorso.

Le opposizioni, in bollo, avverso la Graduatoria Provvisoria dovranno essere inoltrate, indirizzandole, a mezzo posta raccomandata A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi di E.R.P.S. c/o l'A.T.C. - Via Schiapparelli N.13 - 13900 Biella, entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione della Graduatoria Provvisoria all'Albo Pretorio del Comune di Occhieppo Inferiore.

Il Presidente
Francesco Donato

7

Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Vercelli

Avviso pubblicazione della graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale emesso il 03.11.2003 dal Comune di Trino

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 28.03.95 n. 46, nell'Albo Pretorio del Comune di Trino la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale emesso il 03.11.2003 dal Comune di Trino per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata disponibili nell'ambito del Comune stesso.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate indirizzandole, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Commissione assegnazione alloggi c/o l'A.T.C. di Vercelli - C. so Palestro, 21/a 13100 Vercelli entro trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune suindicato.

Il Presidente

8

Comune Baldissero d'Alba (Cuneo)

Classificazione acustica del territorio

Il Responsabile del Servizio rende noto che, con deliberazione del C.C. del 27.04.2004 è stato approvato in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica del Territorio del Comune.

Il Piano è in libera visione presso il Comune nel normale orario di apertura.

Baldissero d'Alba, 17 giugno 2004

Il Responsabile del Servizio
Giovanni Pesce

9

Comune di Barbaresco (Cuneo)

L.R. 20 ottobre 2000 n. 52 art. 7 comma 5. Comunicazione di avvenuta approvazione del Piano di Classificazione acustica del territorio comunale

Il Responsabile del procedimento

Visti gli atti d'ufficio

rende noto

Che con atto deliberativo n. 02 del 30.04.2004 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di Classificazione acustica del territorio comunale di Barbaresco.

Il Responsabile del procedimento
Paola Fracchia

10

Comune di Barbaresco (Cuneo)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 22.12.2003 . Regolamento edilizio comunale. Adozione

Il Consiglio comunale
(omissis)
delibera

1) di approvare, la proposta di regolamento edilizio del Comune di Barbaresco, composto da 70 articoli, da un'appendice relativa all'art. 31 del presente regolamento e da un'appendice relativa a "Norme guida per il Centro storico ed aree assimilate"

2) di dare atto che il regolamento edilizio è stato redatto in conformità allo schema di "regolamento edilizio tipo" approvato dalla Regione, così come previsto dall'art. 3, comma 3°, 2° capoverso, della legge regionale n. 19/99;

3) di dare, altresì, atto che l'appendice al regolamento è costituita, tra l'altro, dai seguenti allegati:

- a) modello 1 - Certificato urbanistico (C.U.)
 - b) modello 2 - Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)
 - c) modello 3 - Relazione illustrativa del progetto municipale
 - d) modello 4 - Permesso di costruire. Art.10 D.P.R. 380/2001
 - e) modello 5 - Permesso di costruire. Art.22 comma 7 D.R.P. 380/2001
 - f) modello 6 - Comunicazione di inizio dei lavori
 - g) modello 7 - Comunicazione di ultimazione dei lavori
 - h) modello 8 - Richiesta della verifica finale e del certificato di abitabilità
 - i) modello 9 - Atto di impegno per interventi edificatori nelle zone agricole
 - j) modello 10 - Certificato di abitabilità;
- (omissis)

11

Comune di Brossasco (Cuneo)

Avviso di approvazione definitiva classificazione acustica territorio comunale

Il Sindaco

Vista la Legge Regionale 20/10/2000 n. 52;

rende noto

che con delibera C.C. n. 1 del 18.02.2004 è stata approvata in via definitiva la proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale di Brossasco.

Gli elaborati sono depositati ed in visione presso l'Ufficio Tecnico Comunale nelle ore di ufficio per la durata 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data di inserzione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Brossasco, 7 luglio 2004

Il Sindaco

Bartolomeo Beoletto

12

Comune di Bussoleno (Torino)

Avviso ad opponendum art. 189 del D.P.R. 554 del 21/12/99 - Lavori di manutenzione straordinaria fognatura ed acquedotto in Via Fontan e Via Circonvallazione - Impresa esecutrice: Ditta Geom. Egidio Valicenti.

Il Sindaco

in esecuzione al disposto dell'art.189 del d.p.r. 554/99 avverte che La Ditta Valicenti Geom. Egidio - Via Carlo Levi n. 39 - Potenza ha ultimato i lavori di manutenzione straordinaria fognatura ed acquedotto in Via Fon-

tan e Via Circonvallazione giusto contratto Rep n. 2836 del 13/01/2003

invita

chiunque vanti dei crediti verso la suddetta impresa per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in conseguenza dei lavori sopraindicati a presentare a questo comune, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, istanza corredata dai relativi titoli avvertendo che trascorso detto termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa delle domande a tale fine presentate.

Bussoleno, 1 luglio 2004

Il Sindaco

Giuseppe Joannas

13

Comune di Caluso (Torino)

Sdemanializzazione strada vicinale di Rondissone

Visto l'art. 3 della L.R. 21/11/1996 n. 86

Si rende noto

- che con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 26 aprile 2004, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la sdemanializzazione della strada vicinale di Rondissone o del Canale, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.P.R. 495/92 con conseguente sdemanializzazione della sua superficie;

- che la deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dal 26 maggio 2004 e che nei successivi trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione non è stata presentata motivata opposizione allo stesso organo deliberante avverso il provvedimento medesimo;

Caluso, 12 luglio 2004

Il Responsabile del Settore Territorio

Bruno Chianale

14

Comune di Carignano (Torino)

Adozione di progetto preliminare di variante obbligatoria di adeguamento del vigente P.R.G.C. al piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.). Ex art. 17 comma 4 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.

Il Responsabile del servizio urbanistica ed edilizia privata dell'ufficio tecnico comunale

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 17 comma 4 e dall'art. 15 comma 6 della Legge Regionale 5 Dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.

rende noto

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 01/06/2004, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il progetto preliminare di Variante Obbligatoria di Adeguamento del Vigente P.R.G.C. al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) ex art. 17 comma 4 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.

La delibera di adozione e gli elaborati tecnici costituenti la Variante in oggetto saranno pubblicati per 30 (trenta) giorni consecutivi dal 14 luglio 2004 al 13 agosto 2004 all'Albo Pretorio della Città di Carignano, consultabile presso:

- la Segreteria del Comune nel seguente orario:

da lunedì a giovedì: ore 9-12 - ore 15-17

venerdì: ore 9-12

- il Comando di Polizia Municipale nel seguente orario:

- sabato ore 9-12

Relativamente agli atti di cui sopra, nonché per quanto riguarda gli aspetti di compatibilità ambientale chiunque potrà presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse nei trenta giorni successivi, ovvero dal 14 agosto 2004 al 13 settembre 2004.

Si precisa che le osservazioni allo strumento urbanistico in argomento dovranno pervenire in duplice copia di cui una in bollo al Protocollo Generale del Comune di Carignano, mentre le osservazioni inerenti gli aspetti di compatibilità ambientale, ai sensi della L.R. n. 40/98, dovranno essere inoltrate direttamente alla Regione Piemonte Assessorato all'Urbanistica e pianificazione Territoriale, Corso Bolzano n. 44 - Torino e per conoscenza al Comune di Carignano entro il periodo di cui sopra.

Responsabile del procedimento: Geom. Giovanni Alessiato.

Carignano, 14 luglio 2004

Il Responsabile del Servizio
Urbanistica ed Edilizia Privata
dell'Ufficio Tecnico Comunale
Giovanni Alessiato

15

Comune di Castagnole Monferrato (Asti)

Classificazione acustica del territorio comunale (art. 7 L.R. 20.10.2000 n. 52) - approvazione Piano di Zonizzazione

Avviso

Con deliberazione C.C. n. 18 del 24.06.04 è stato definitivamente approvato il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale costituito dai seguenti elaborati: Tav. 1 piano di classificazione acustica del territorio comunale rif. L. n. 447/95 - L.R. 52/00 - DGR 85/3802 - Centri Abitati sc. 1:5000 - Tav. 2 piano di classificazione acustica del territorio comunale rif. L. n. 447/95 - L.R. 52/00 - DGR 85/3802 - territorio comunale sc. 1:10.000 - Piano di classificazione acustica del territorio comunale - relazione allegata all'elaborato definitivo

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Mariuccia Sanlorenzo

16

Comune di Castelnuovo Scrivia (Alessandria)

Approvazione variante parziale al P.R.G.C. e variante al Piano per Insediamenti Produttivi ed al Piano Particolareggiato dell'area industriale in fregio alla S.P. per Pontecurone

Il Sindaco

Vista la Legge 865/77 1 e la L.R. 56/77 e s.m.i.;

rende noto

Che con deliberazione consiliare n. 38 del 09.07.2004, esecutiva a termini di legge, è stata approvata in via definitiva la variante parziale al P.R.G.C. e contestualmente è stata altresì approvata la variante al Piano per Insediamenti Produttivi ed al Piano Particolareggiato dell'area industriale in fregio alla S.P. per Pon-

tecureone individuata dal P.R.G.C. come "Area produttiva di nuovo impianto soggetta a S.U.E.";

Castelnuovo Scrivia, 14 luglio 2004

Il Sindaco
Gianni Tagliani

17

Comune di Cella Monte (Alessandria)

Adozione Progetto Definitivo di classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi della L. 445/95-L.R. 52/2000

Il Responsabile del Servizio Tecnico,

Visto l'art.7, comma 1 della Legge Regionale n. 52/2000;

rende noto

Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 3/7/2004 è stato approvato il Progetto Definitivo di classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi della Legge 447/95 - L.R. n. 52/2000 e della Deliberazione di G.R. n. 85-3802 del 06/08/2001.

Cella Monte, 13 luglio 2004

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Il Segretario Tecnico
Sante Palmieri

18

Comune di Cervere (Cuneo)

Adozione progetto definitivo del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale

Si avvisa che con D.C.C. n. 17 in data 30/03/2004 è stato adottato il progetto definitivo del "Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale", per il quale era stato dato avvio della procedura di approvazione in data 05/08/2003;

Che copia del provvedimento di cui sopra, completo di tutti gli elaborati, è stato trasmesso contestualmente alla Regione Piemonte, alla Provincia di Cuneo e all'A.R.P.A. di competenza.

Cervere, 8 luglio 2004

Il Sindaco
Francesco Graglia

19

Comune di Cherasco (Cuneo)

Avviso di approvazione Regolamento edilizio - Estratto deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 27 aprile 2004

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

1. di approvare ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.R. 08/07/1999 n. 19, il Regolamento Edilizio Comunale nel testo allegato al presente atto deliberativo di cui forma parte integrante e sostanziale, composto da n. 69 articoli, da allegati n. 10 Modelli e dall'appendice all'art. 31;

2. di dichiarare espressamente che il predetto Regolamento Edilizio Comunale 6 conforme al Regolamento

Edilizio Tipo approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione del 29/07/1999, n. 548-9691 ai sensi dall'art. 3 - comma 1 - della L.R. n. 19 dell'8/07/1999, così come previsto dal comma 3 del citato art. 3;

3. di dare atto che l'art. 27 bis del Regolamento Edilizio Comunale dispone che fino all'adeguamento previsto dall'art. 12 comma 5 della L.R. 19/99, in luogo delle definizioni di cui agli articoli dal 13 al 17 compresi, continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nel Piano Regolatore Generale Comunale;

4. di disporre la pubblicazione per estratto della presente deliberazione sul B.U.R.P. ad avvenuta esecutività e di trasmettere copia del Regolamento Edilizio Comunale alla Regione Piemonte, per l'esercizio dei poteri di controllo previsti dalla vigente normativa in materia urbanistica.

Cherasco, 12 luglio 2004

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Settore edilizia urbanistica
Stefano Tealdi

L'Assessore all'edilizia-urbanistica
Giovani Avagnina

20

Comune di Demonte (Cuneo)

Approvazione della classificazione acustica del territorio

Il Responsabile del procedimento

Avvisa che il Comune di Demonte (prov. di Cuneo) con delibera del Consiglio Comunale n. 14 in data 24 giugno 2004 ha provveduto ad approvare in via definitiva la classificazione acustica del proprio territorio ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale n. 52/2000.

Il Responsabile del procedimento
Claudio Fantini

21

Comune di Pontestura (Alessandria)

Approvazione Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale ai sensi della L.R. 52/2000

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Visto l'art. 7 comma 1 della Legge Regionale n. 52 del 20.10.2000;

rende noto

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 17/03/2004, è stato approvato il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale ai sensi della Legge 447/95 - L.R. n. 52/2000 e della deliberazione di G.R. n. 85-3802 del 6/8/2001.

Pontestura, 7 luglio 2004

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Stefano Destefanis

22

Comune di Predosa (Alessandria)

Avviso di approvazione definitiva della classificazione acustica del territorio comunale ai sensi L. R. 20/10/2000 n. 52

Il Responsabile del procedimento

In applicazione dell'art. 7 comma 5 della L. R. n° 20 Ottobre 2000 n. 52

Avvisa

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 del 15/01/04 è stata definitivamente approvata con classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della L.R. 20 Ottobre 2000 n. 52.

Predosa 29 luglio 2004

Il Responsabile del Servizio
Franco Cavallero

23

Comune di Quargnento (Alessandria)

Approvazione del regolamento edilizio comunale (L.R. 08.07.1999 n. 19)

Il Responsabile del Servizio informa che, con deliberazione n. 14 del 28.04.2004, il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento Edilizio comunale, a termini dell'art. 3, della Legge Regionale 08.07.1999 n. 19.

Il Regolamento Edilizio è disponibile all'esame da parte del pubblico presso il Comune di Quargnento, Piazza I Maggio n. 20, dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Dalla pubblicazione sul B.U.R. del nuovo regolamento cesserà i propri effetti il regolamento edilizio approvato con D.P.G.R. n. 536 del 17.10.1972.

Quargnento, 9 luglio 2004

Il Responsabile del Servizio Urbanistica
Pietro Amisano

24

Comune di Quarona (Vercelli)

Decreto n. 5 / 2004 di espropriazione di beni immobili per realizzazione collegamento viario p.za Combattenti - via Lanzio

Il Responsabile del Servizio

Viste le deliberazioni:

- C.C. n. 26 in data 23 aprile 1999 di approvazione del progetto preliminare dei lavori di collegamento della piazza Combattenti con la via Lanzio;

- Vista la comunicazione di avvio del procedimento in data 08 giugno 1999 trasmessa agli interessati ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e 8 della L. 241/90;

- G.C. n. 92 in data 24 luglio 1999 di approvazione del progetto definitivo dei lavori di collegamento della piazza Combattenti con la via Lanzio, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e approvazione del piano particellare di esproprio;

- visto il provvedimento di determinazione dell'indennità di esproprio e occupazione, pubblicato nelle forme di legge e notificato a tutti gli interessati con nota prot. 6166 in data 17/10/2002;

- dato atto che tutti i proprietari dei beni soggetti ad esproprio, salvo i Sigg. Rusca Arnaldo e Iorminolo Ter-

silla, hanno espresso accettazione dell'indennità notificata, e aderito alla cessione volontaria dei beni stessi;

- dato atto che l'indennità spettante a Rusca Arnaldo e Iorminolo Tersilla, corrispondente alla quota di diritti reali di cui gli stessi risultano titolari sugli immobili in oggetto, è pari al 50 % di euro 6.854,87, importo complessivo dell'indennità sugli immobili stessi, e così per un importo di euro 3.427,44;

- Ritenuto di provvedere al deposito, ai sensi dell'art. 12 della legge 22.10.71 n. 865 presso la Cassa DD.PP. Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Vercelli, a favore di Rusca Arnaldo e Iorminolo Tersilla della predetta somma spettante e non accettata;

- Viste le quietanze n. 12 e 13 in data 27 maggio 2004 della Tesoreria provinciale dello Stato comprovanti l'avvenuto deposito della predetta somma a favore di Iorminolo Tersilla e di Rusca Arnaldo;

- Dato atto che ai sensi del nuovo T.U. sulle espropriazioni, D.P.R. 8-6-2001 n. 327 art. 57, al procedimento espropriativo di che trattasi si applicano fino a conclusione le normative previgenti, in quanto alla data di

entrata in vigore dello stesso decreto, era intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;

- Vista la legge 22.10.71 n. 865 e s.m.i.;

- Vista la Legge 25.6.1865 n. 2359;

- Vista la normativa ed i poteri conferiti ai responsabili del servizio di cui al D.Lgs. 267/2000;

decreta

Art. 1 - In favore del Comune di Quarona è pronunciata l'espropriazione della quota spettante a Rusca Arnaldo e Iorminolo Tersilla pari al 50% della proprietà delle seguenti aree ed immobili, occorrenti per la realizzazione di collegamento viario p.za Combattenti - via Lanzo:

Intestazione catastale risultante all'avvio del procedimento:

Rusca Arnaldo Rusca Attilio Rusca Bernardino

Intestazione catastale attuale:

Rusca Arnaldo 41,66% (5/12) Iorminolo Tersilla 8,33% (1/12) Rusca Renzo 50% (6/12)

AREE

F. 17 mapp.	sup. mq.	valore unitario euro	indennità esproprio euro	indennità occupaz. (9%) euro	totale indennità euro	totale indennità con incremento 4% per occupazione anno 2003 e parte 2004 euro
757 (ora 859)	170,00	9,20	1.564,00	140,76	1.704,76	1.772,95
758	90,00	6,20	558,00	50,22	608,22	632,54
tot. indennità aree						2.405,49

MANUFATTI e altro

descrizione	valore unitario euro	indennità esproprio euro	indennità occupaz. euro	totale indennità euro	totale indennità con incremento 4% per occupazione anno 2003 e parte 2004 euro
Vecchie recinzioni	110,00	3.850,00	346,50	4.196,50	4.364,36
n. 1 Albero di acero	a corpo	75,00	6,75	81,75	85,02
	tot.	3.925,00	353,25	4.278,25	4.449,38

Indennità totale aree + manufatti euro 2.405,49 + 4.449,38 = euro 6.854,87

Quota spettante a Rusca Arnaldo e Iorminolo Tersilla 50% = euro 3.427,44

Art. 2 - Il presente decreto deve essere notificato ai summenzionati proprietari nelle forme degli atti processuali civili, pubblicato d'ufficio nel B.U.R. Regione Piemonte, all'Albo Pretorio Comunale, registrato presso l'Ufficio del registro, trascritto presso l'ufficio dei registri immobiliari con procedura d'urgenza e spese dell'ente espropriante e volturato in catasto.

Art. 3 - Con la trascrizione di cui al precedente art. 2, tutti i diritti relativi alle aree espropriate potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

Quarona, 22 giugno 2004

Il Responsabile del Servizio
Il Segretario comunale
Paola Bossi

Comune di Rivalba (Torino)

Censimento dei beni culturali architettonici (L.R. 14/03/1995 n. 35)

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

Di approvare il "Catalogo dei beni culturali architettonici", redatto dalla Società Steget S.r.l., nella persona dell'Arch. Patrizia Giacomelli, con studio in Torino, Via Carlo Capelli n. 34, pervenuto in data 20/01/2004, prot. n° 174, allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che:

1. detto catalogo è da considerarsi allegato al Piano Regolatore Comunale, approvato con D.G.R. n. 9-9091 del 28/04/2003.

2. La presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. R. 8 luglio 1999, n. 19.

3. Il censimento Guarini, allegato alla presente deliberazione, sarà trasmesso alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

Rivalba, 22 luglio 2004

Il Responsabile del Servizio
Davide Rosso

26

Comune di Rivalba (Torino)

Piano del colore. Approvazione

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

Di approvare il "Piano del colore" redatto dalla Società Steget S.r.l., nella persona dell'Arch. Patrizia Giacomelli, con studio in Torino, Via Carlo Capelli n. 34, pervenuto in data 04/05/2004, prot. n. 1489, allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che:

1. detto elaborato è da considerarsi allegato al Piano Regolatore Comunale, approvato con D.G.R. n. 9-9091 del 28/04/2003.

2. La presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. R. 8 luglio 1999, n. 19.

3. Il Piano del colore, allegato alla presente deliberazione, sarà trasmesso alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

Rivalba, 22 luglio 2004

Il Responsabile del Servizio
Davide Rosso

27

Comune di Rivalta di Torino (Torino)

Rendiconto della gestione esercizio 2003

Il Segretario generale

Vista la deliberazione consiliare n. 46 del 21.6.2004, divenuta esecutiva il 10.7.2004

rende noto

che con la suddetta deliberazione è stato approvato il Rendiconto della Gestione di questo Comune relativo all'esercizio 2003, e che lo stesso è a disposizione dei cittadini che vogliano esaminarlo presso l'Ufficio del Cittadino.

Il Segretario generale
Giuseppe Geraci

28

Comune di Rivarolo Canavese (Torino)

Lavori di difesa idraulica nei Comuni di Rivarolo e Feletto sul Torrente Orco - Comunicazione ai sensi dell'art. 9 Legge 241/90

Si informa che con atto della G.C. n. 101 in data 26.05.2004 è stato approvato il progetto preliminare per le opere di cui in oggetto, interessanti i terreni ricaduti nei Comuni di Feletto e di Rivarolo. In data 07.07.2004 prot. n. 10163 è pervenuto progetto definitivo di cui all'oggetto.

Tale progetto sarà pubblicato tramite avviso di deposito all'Albo Pretorio e depositato presso la segreteria a partire dal giorno 26.07.2004 per 30 giorni consecutivi e quindi fino al 24.08.2004.

Nei successivi 30 giorni e quindi entro il 23.09.2004, chi è interessato per problemi di pubblica utilità potrà presentare le proprie osservazioni e proposte in n. 4 copie. Non saranno prese in considerazione le osservazioni che perverranno dopo la suddetta data.

Il Responsabile del Procedimento
Enrico Colombo

29

Comune di Rosignano Monferrato (Alessandria)

Estratto deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 15.03.2004 "Declassificazione della Strada Comunale Minerva"

Il Consiglio comunale

Premesso che: il Comune di Rosignano Monferrato è proprietario di un sedime stradale che, dalla provinciale Casale - Grazzano si dirama per San Giorgio sino al Confine con il Comune di Casale Monferrato passando dalla Cascina Minerva Lupo.

Detta strada denominata Minerva, è indicata in mappa come strada comunale;

(omissis)

delibera

1) Di declassificare la strada comunale Minerva individuata nella tavola che si allega alla presente sub A), per le motivazioni esposte in premessa, determinando la diversa destinazione del suddetto suolo stradale.

Pertanto detto sedime esce dal demanio ed entra nel patrimonio disponibile del Comune.

2) Il Comune conferisce ai frontisti, su detto sedime, il diritto di accesso e recesso ai rispettivi fondi se e quando interclusi.

3) Tutte le opere e i costi della manutenzione di detto sedime dovranno essere posti a carico proporzionalmente di chi lo utilizza.

4) Di provvedere ad effettuare quanto necessario al fine di addivenire alle opportune variazioni catastali.

5) Il presente provvedimento verrà sottoposto agli adempimenti di cui all'art. 3 della L.R. 21.11.1996 n. 86.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Laura Barbano

30

Comune di Salassa (Torino)

Avviso di approvazione del piano definitivo di classificazione acustica del territorio comunale

Il Responsabile del Servizio Tecnico

rende noto

Che con deliberazione n. 16 del 09.07.2004 il Consiglio Comunale ha approvato il piano definitivo di classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 52/00 e che la stessa è depositata presso gli Uffici Comunali.

Salassa, 10 luglio 2004

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Flavio Pezzenda

31

Comune di Sampeyre (Cuneo)

Approvazione definitiva piano di recupero di iniziativa privata in Sampeyre - Frazione Becetto - Borgata Graziani su area 4.1/2/r1/CIA del P.R.G.C.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 41/bis comma 6 della L.R. 56/77 e s.m.i.

si rende noto

Che con delibera del C.C. n. 14 del 01.07.2004, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto di Piano di Recupero in oggetto di iniziativa privata del Sig. Fina Fabio per l'immobile sito in Frazione Becetto - Borgata Graziani sull'area censita a catasto al Foglio n. 20 particelle 103, 104, 105, 106 e 107.

Sampeyre, 22 luglio 2004

Visto:

Il Sindaco
Roberto Dadone
Il Vice Sindaco
Roberto Sasia

Il Responsabile area tecnica
Livio Fino

32

Comune di San Damiano d'Asti (Asti)

Graduatoria definitiva per assegnazione alloggi di E.R.P.

Il Sindaco

rende noto

che a decorrere dal 22/07/2004 è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune la graduatoria definitiva per assegnazione alloggi di E.R.P. in San Damiano d'Asti, di cui al bando di concorso del 16/06/2003.

Il Sindaco
Valter Valle

33

Comune di San Gillio (Torino)

Approvazione regolamento edilizio comunale

Il Responsabile del procedimento

rende noto

che con deliberazione del C.C. n. 15 del 28.04.2004 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il regolamento edilizio comunale ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. n. 19/99

San Gillio, 8 luglio 2004

Il Responsabile del procedimento
Giuseppa Parrinello

34

Comune di San Maurizio d'Opaglio (Novara)

Declassamento tratto di strada comunale denominata "Vecchia cimitero"

Estratto deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 24.06.2004, esecutiva il 05.07.2004

(omissis)

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) Di dare atto che, alla scadenza dei termini, non sono pervenute opposizioni, rilievi ed osservazioni.

2) Di approvare, conseguentemente, il definitivo declassamento del tratto di strada comunale denominata "Vecchia Cimitero" situata nei pressi del Cimitero di via Marconi distinta in mappa dal Foglio 4 mappale 852 di mq. 417 come evidenziato nella planimetria che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, destinando il relativo sedime al patrimonio disponibile del Comune.

3) Di trasmettere il presente provvedimento di declassificazione definitivo alla Regione Piemonte affinché provveda alla pubblicazione dello stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 86/96.

4) Di dare atto che il presente provvedimento di declassificazione ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5) Di dare mandato all'ufficio di segreteria e di ragioneria ad apportare, alla data di operatività del declassamento di cui al punto precedente, le necessarie variazioni nello stradario comunale e nei registri dei beni de-

maniali e patrimoniali del Comune in conseguenza a detta operazione di declassamento.

(omissis)

Il Segretario comunale
Giulia Rampone

Il Sindaco
Franco Neve

35

Comune di Tavagnasco (Torino)

Zonizzazione acustica del territorio comunale

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L.R. 20.10.2000, n. 52

avvisa

Che sono depositati presso la segreteria del Comune gli elaborati relativi alla proposta di classificazione acustica del territorio comunale, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 08.06.2004

Chiunque ne abbia interesse può prendere in visione nel periodo dal 08.07.2004 al 08.08.2004, e presentare nei successivi 60 giorni osservazioni e proposte.

Tavagnasco, 8 luglio 2004

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Eligio Morello

36

Comune di Torino

Avviso ai creditori: lavori di riassetto della rete fognaria corsi Spezia, Sebastopoli - 1° lotto da corso Unità d'Italia a FF.S.

Il Sindaco

Ai sensi ed agli effetti dell'art.189 D.P.R. 554/99

invita

Tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee di beni immobili e danni relativi, fossero ancora creditori verso la ditta Felice Arnaù S.r.l. con sede in Via Provinciale Boves n. 14 - 12018 Roccavione (CN), esecutrice dei lavori di Riassetto della rete fognaria corsi Spezia Sebastopoli - 1° lotto da corso Unità d'Italia a FF.S., affidati con verbale di aggiudicazione Rep. n. 72 del 17 aprile 2003, consegnati in data 17 giugno 2003 ed ultimati in data 11 giugno 2004, a presentare, al Settore Tecnico Infrastrutture di questa Città le domande ed i titoli del relativo credito entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo i termini fissati.

I creditori, che intendano garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione presentata dalla ditta di cui sopra, dovranno chiedere tempestivamente il sequestro di tale cauzione alla competente Autorità Giudiziaria.

Torino, 16 giugno 2004

Il Sindaco
Sergio Chiamparino

37

Comune di Torino

Bando generale n. 3 (2001) per l'assegnazione di alloggi di e.r.p.

In data 12/07/2004 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria della 3^a tranche che comprende le domande con punteggio pari o superiore a 10 punti.

E' possibile presentare opposizione alla graduatoria provvisoria entro il giorno 11/08/2004 con lettera raccomandata A/R indirizzata a : 2° Commissione Assegnazione Alloggi c/o A.T.C. - C.so Dante n. 14 - 10134 Torino.

38

Comune di Valperga (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 18.06.2004 "Piano delle aree per insediamenti produttivi (Variante di revisione generale). Modifiche alle "Norme tecniche di esecuzione"

Il Responsabile dell'area tecnica

in esecuzione della deliberazione consiliare n. 23 del 18.06.2004 "Piano delle aree per insediamenti produttivi (Variante di revisione generale). Modifiche alle "Norme tecniche di esecuzione". Adozione";

visto l'art. 40 della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni,

rende noto

che presso l'ufficio tecnico comunale è depositata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 18.06.2004 "Piano delle aree per insediamenti produttivi (Variante di revisione generale). Modifiche alle "Norme tecniche di esecuzione". Adozione" e l'allegato A) "Modifiche alle norme tecniche di esecuzione" per la durata di 30 giorni consecutivi a partire dal 22.07.2004 e sino al 20.08.2004 con il seguente orario:

- giorni feriali dalle ore 11,00 alle ore 12,00
- giorni festivi dalle ore 11,00 alle ore 12,00

A decorrere dal 21.08.2004 ed entro le ore 12,00 del 20.09.2004 gli interessati possono presentare al Comune le proprie osservazioni e proposte nel pubblico interesse in n. 5 copie di cui una in carta legale.

Valperga, 22 luglio 2004

Il Responsabile area tecnica
Giancarlo Sandretto

39

Comune di Valperga (Torino)

Estratto deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 18.06.2004 "Piano delle aree per insediamenti produttivi. Declassificazione tratti di strade vicinali"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

- di declassificare e sdemanializzare, in quanto non più utilizzato come pubblico transito, il tratto delle strade vicinali di Campo Aperto, di San Ponso e di Braidacrocce, indicate con le lettere A), B), C), D), E), F), G), H) nell'allegato A) alla presente;

- di estinguere la servitù prediale gravante sugli stessi tratti;

(omissis)

40

Comune di Vernante (Cuneo)

Avviso di accertamento dei gravami d'uso civico presenti sul territorio comunale

Il Sindaco

Avvisa

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 25.06.2004 è stata approvata la perizia tecnica di accertamento dei gravami d'uso civico presenti sul territorio comunale.

Gli elaborati della suddetta perizia tecnica sono depositati per la presa visione presso l'Ufficio di Segreteria Comunale per trenta giorni consecutivi dalla data odierna.

Eventuali osservazioni od istanze di affrancazione dovranno essere presentate al Comune nel termine di trenta giorni decorrenti dal sedicesimo giorno di pubblicazione del presente avviso ovvero entro le ore 12,00 del 30.08.2004.

Per maggiori informazioni rivolgersi agli Uffici Segreteria o Tecnico Comunale (Tel. 0171/920104 Fax 0171/920698, e-mail.comune.vernante@isiline.it).

Vernante, 15 luglio 2004

Il Sindaco
Domenico Papalia

41

Comune di Vico Canavese (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27.04.2004. Approvazione del Regolamento Edilizio Comunale

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di procedere per i motivi indicati in premessa all'approvazione del Regolamento Edilizio Comunale, allegato alla presente deliberazione Sì da costituirne parte integrante e sostanziale;

(omissis)

2. Di dare atto che il regolamento Edilizio Comunale come approvato dalla presente deliberazione è così composto:

a) n. 71 articoli;

b) dai seguenti "Modelli" contenuti negli allegati;

(omissis)

3. Di dare atto che il Regolamento Edilizio così come approvato con la presente deliberazione è conforme a quello "tipo" formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29/7/1999 n. 548-9691.

4. Di dare atto che tale deliberazione, divenuta esecutiva, assume efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8/7/1999 n. 19.

5. Di inviare alla Giunta Regionale copia del regolamento corredato dalla deliberazione di approvazione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8/7/1999 n. 19.

Il Sindaco
Giacinto Cappelletto

42

Comune di Villafranca d'Asti (Asti)

Pubblicazione della graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata - Comune di Villafranca d'Asti - Provincia di Asti - Ambito Territoriale n. 46

Il Sindaco

rende noto

Che ai sensi della Legge Regionale n. 46/95 e s.mi.

E' in pubblicazione dal 09/07/2004 al 08/08/2004 presso il Comune di Villafranca d'Asti (AT), la graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, che si renderanno disponibili nel Comune di Villafranca d'Asti (AT) durante il periodo di efficacia della graduatoria.

Villafranca d'Asti, 9 luglio 2004

Il Sindaco
Massimo Padovani

43

Comune di Villarbasce (Torino)

Avviso ai creditori - Lavoro: ristrutturazione edilizia per il riutilizzo dell'ex scuola materna - Via F.Lli Vittrani 9 - Appaltatore: Impresa di costruzioni generali di Cuomo Luigi & C. snc - C.so Tassoni 59 - Torino - Contratti: rep. n. 620 del 30.06.2003 - rep. n. 624 del 12.12.2003 - rep. n. 629 del 26.03.2004

Il Responsabile del Procedimento

ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554

avverte

che avendo l'appaltatore dei lavori in oggetto ultimati i lavori in base ai contratti d'appalto sopracitati, invita chiunque vanti crediti verso la suddetta Ditta per indebitate occupazioni di aree o stabili o per danni arrecati nell'esecuzione dei lavori sopraindicati a presentare a questo Comune, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, istanza corredata dai relativi titoli.

Villarbasce, 14 luglio 2004

Il Responsabile del Procedimento
Valentino Bartolomeo

44

Provincia di Alessandria - Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche

Ordinanza istruttoria n. 29 del 25/06/2004 - Domanda (prot. n. 153402 del 30/12/2003) della Tomaghelli e Gavio Maria Teresa S.S. per autorizzazione alla ricerca e concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo in Comune di Tortona

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Puccio - Dirigente Responsabile Settore Tutela e Valorizzazione Ambientale - Protezione Civile

Viste le Leggi n. 241/90 e n. 127/97 nonché i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 e s.m.i. per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

Visto l'art. 53 dello Statuto Provinciale (Funzioni e compiti dei Dirigenti);

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 556/29332 del 11/03/2003 di attribuzione incarico dirigenziale nell'Ambito della Direzione Ambiente e Territorio ad oggetto: "Dirigente Dott. Giuseppe Puccio - autorizzazione incarico dirigenziale";

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 801/70584 del 27/05/2004 di attribuzione incarico dirigenziale nell'Ambito della Direzione Ambiente e Territorio ad oggetto: "Dirigente Dott. Giuseppe Puccio - modifica incarico dirigenziale";

Visto il T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle Acque e sugli Impianti Elettrici;

Visto il D.P.R. n. 8 del 15/01/1972 nonché le direttive emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici con circolare n. 1399/36/66 - DIV. X in data 15/02/1973 ed il D.P.R. n. 616/77;

Vista la Legge 05/01/1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche";

Vista la Legge Regionale n. 5 del 13/04/1994 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche;

Vista la D.G.R. n.102-45194 del 26/04/1995 confermata dalla D.G.R. n. 64-10753 del 22/07/1996;

Vista la L.R. 30/04/1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee";

Visto il D.Lgs. n. 152 dell'11/05/1999 e s.m.i. in materia di tutela delle acque;

Visti il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 e la Legge Regionale n. 44 del 26/04/2000, relativi al riparto di competenze in materia di gestione del demanio idrico;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

Vista la domanda (Prot. n. 153402 del 30/12/2003) corredata dagli elaborati tecnici, della Tomaghelli Fratelli e Gavio Maria Teresa S.S. intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione di acque sotterranee nella misura di moduli massimi 0,42 (l/s 42) e moduli medi 0,25 (l/s 25) ad uso irriguo, tramite la trivellazione di un pozzo da eseguirsi su di un fondo di proprietà censito al N.C.T. del Comune di Tortona, al Foglio n. 26, Mappale n. 41;

Visto il parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino n. 1541/04 del 07/04/2004;

Visto il nulla osta della Regione Piemonte - Direzione Industria - Settore Pianificazione e verifica attività estrattiva - Torino n. 8177/16.4 del 31/05/2004;

ordina

che la domanda suindicata unitamente agli atti del progetto sia depositata presso il Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria per la durata di giorni 15 consecutivi a decorrere dal 30/06/2004 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio;

che copia della presente ordinanza, della domanda e dei relativi atti progettuali vengano affissi per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta all'Albo Pretorio del Comune di Tortona;

Le osservazioni e/o le opposizioni scritte potranno essere presentate non oltre 20 giorni dall'inizio della suaccennata pubblicazione a questo Servizio ovvero al Comune presso i quali viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa:

all'A.R.P.A. - Unità operativa Territoriale di Alessandria;

alla Ditta richiedente con sede in Cascina Baldassera - 15057 Tortona (AL).

La visita sopralluogo di cui al 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 28/07/2004 alle ore 11.00 con ritrovo nel luogo in cui verrà esercitata la derivazione.

Il Comune di Tortona restituirà alla Provincia di Alessandria - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Ai sensi della legge 241/90 si comunica che Responsabile del procedimento amministrativo è il p.i. Mario Gavazza, Responsabile del Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria.

Il Dirigente responsabile

Settore Tutela e Valorizzazione Ambientale - Protezione Civile
Giuseppe Puccio

45

Provincia di Asti

Determinazione dirigenziale n. 5637 del 07/06/2004 - T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 28.06.2001 alla Provincia di Asti dal Sig. Griffa Paolo per derivazione d'acqua sotterranea da due pozzi siti in Comune di Asti ad uso agricolo a bocca non tassata

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere al Sig. Griffa Paolo la derivazione di acqua sotterranea da due pozzi nel Comune di Asti per uso agricolo a bocca non tassata al servizio di 8 ha di terreno;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 3,17 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

(omissis)

3) di approvare il disciplinare di concessione

(omissis)

Disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile.

(omissis)

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 7 giugno 2004

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

46

Provincia di Asti

Determinazione dirigenziale n. 5660 del 08/06/2004 - T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 29.06.2001 alla Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche dalla Ferrero Immobiliare S.r.l. d'Asti per derivazione d'acqua sotterranea da due pozzi siti in Comune di Castello d'Annone (AT) ad uso civile (igienico-sanitario e antincendio). Codice Utenza AT10192

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Ferrero Immobiliare S.r.l. la derivazione di 2,5 l/sec massimi e 200 mc/a medi di acqua sotterranea da due pozzi nel Comune di Castello d'Annone (AT) per uso civile (igienico-sanitario e antincendio);

2) di accordare la concessione per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 105,76 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

(omissis)

3) di approvare il disciplinare di concessione

(omissis)

Disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile.

(omissis)

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 8 giugno 2004

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

47

Provincia di Asti

Determinazione dirigenziale n. 6021 del 21/06/2004 - T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 28.06.2001 alla Provincia di Asti dal Sig. Raviola Giovanni per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito in Comune di Villanova d'Asti ad uso agricolo (irriguo)

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1. salvi i diritti dei terzi, di concedere al Sig. Raviola Giovanni la derivazione di 2 l/s massimi e 144 mc/anno medi di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Villanova d'Asti per uso agricolo (irriguo);

2. di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 3,22 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994

n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

(omissis)

3. di approvare il disciplinare di concessione

(omissis)

Disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile.

(omissis)

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 21 giugno 2004

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

48

Provincia di Asti

Determinazione dirigenziale n. 6024 del 21/06/2004 - D.P.G.R. 10/R 29/07/2003 - Domanda di concessione presentata in data 16.05.2001 alla Provincia di Asti dalla ditta Beton Bosca S.r.l. per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito in comune di Castagnole Lanze ad uso produzione di beni e servizi. Codice Utenza 693/01

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla ditta Beton Bosca Srl la derivazione di 6 l/s massimi e 31.104 mc/anno di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Castagnole Lanze per uso produzione di beni e servizi (lavaggio inerti);

2) di accordare la concessione per anni quindici, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente

determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare;

(omissis)

4) di approvare il disciplinare di concessione

(omissis)

Disciplinare

(omissis)

Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano. In caso di interferenza, anche se accertata successivamente al rilascio della presente concessione, l'amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali. In caso di interferenza, anche se accertata successivamente al rilascio della presente concessione, l'amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi; è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali.

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

(omissis)

Asti, 21 giugno 2004

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

49

Provincia di Asti

Determinazione dirigenziale n. 6074 del 22/06/2004 - T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 23.05.2001 alla Provincia di Asti dalla Ditta Valbormida S.p.A. Stampaggio Acciai per derivazione d'acqua sotterranea da tre pozzi siti in Comune di Bubbio (AT) ad uso produzione di beni e servizi

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Ditta Valbormida S.p.A. la derivazione di 4,2 l/s massimi e di 15.000 mc/anno di acqua sotterranea da tre pozzo nel Comune di Bubbio (AT) per produzione di beni e servizi (raffreddamento industriale);

2) di accordare la concessione per anni quindici, successivi e continui, decorrenti dal 10 agosto 1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di

Euro 1762,52 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio. -

(omissis)

3) di approvare il disciplinare di concessione (omissis)

(omissis)

Disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile.

(omissis)

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 22 giugno 2004

Il Dirigente del settore ambiente
Oreste Meschia

50

Provincia di Asti

Determinazione dirigenziale n. 6076 del 22/06/2004 - T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 29.01.1997 alla Provincia di Asti dall'Acquedotto del Monferrato S.p.A. a cui è subentrato il Consorzio dei Comuni per l'acquedotto del Monferrato per derivazione d'acqua sotterranea da due pozzi siti in Comune di Montafia e Refrancore ad uso potabile. Codice Utenza AT10452

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere di concedere al Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato la derivazione di 17,4 l/s massimi e 38200 mc/anno

di acqua sotterranea da due pozzi nei Comuni di Montafia e Refrancore per uso potabile;

2) di accordare la concessione per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 293,76 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

(omissis)

3) di approvare il disciplinare di concessione

(omissis)

Disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. (omissis)

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 22 giugno 2004

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

51

Provincia di Asti

Determinazione dirigenziale n. 6129 del 23/06/2004 - T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 10.02.1988 alla Provincia di Asti dalla Ditta Astro S.r.l. per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito in comune di Baldichieri d'Asti ad uso industriale e igienico. Codice Utenza AT10118

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Ditta Castro Srl la derivazione di 0,8 l/s massimi e 2000

mc/anno medi di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Baldichieri d'Asti per uso industriale e igienico;

2) di accordare la concessione per anni quindici, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 521,80 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio. (omissis)

3) di approvare il disciplinare di concessione

(omissis)

Disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile.

(omissis)

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 23 giugno 2004

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

52

Provincia di Asti

Determinazione dirigenziale n. 6201 del 24/06/2004 - T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 09.11.1998 alla Provincia di Asti dall'Acquedotto rurale Sant'Evasio per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito in Comune di Bubbio ad uso potabile

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere di concedere all'Acquedotto Rurale Sant'Evasio la derivazione di 0,2 l/s massimi e 2500 mc/anno di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Bubbio (AT) per uso potabile;

2) di accordare la concessione per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 10 agosto 1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 104,36 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

(omissis)

3) di approvare il disciplinare di concessione

(omissis)

Disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile.

(omissis)

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 16 marzo 2004

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

53

Provincia di Asti

Determinazione dirigenziale n. 6202 del 24/06/2004 - T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 19.06.2001 alla Provincia di Asti dal Sig. Magistà Walter per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito in Comune di Asti ad uso agricolo a bocca non tassata. Codice Utenza AT10114

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere al Sig. Magistà Walter la derivazione di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Asti per uso agricolo a bocca non tassata al servizio di 1 ha di terreno;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 3,22 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

(omissis)

3) di approvare il disciplinare di concessione

(omissis)

Disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile.

(omissis)

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 24 giugno 2004

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

54

Provincia di Asti

Determinazione dirigenziale n. 6203 del 24/06/2004 - T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 22.05.2001 alla Provincia di Asti dal Sig. Cappello Giovanni per derivazione d'acqua sotterranea

da due pozzi siti in Comune di Asti ad uso agricolo a bocca non tassata

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere al Sig. Cappello Giovanni la derivazione di acqua sotterranea da due pozzi nel Comune di Asti per uso agricolo a bocca non tassata al servizio di 1,5 ha di terreno;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 3,22 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

(omissis)

3) di approvare il disciplinare di concessione

(omissis)

Disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile.

(omissis)

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 24 giugno 2004

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

55

Provincia di Asti

Determinazione dirigenziale n. 6245 del 25/06/2004 - T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 28.05.2001 alla Provincia di Asti dall'Az. Agr. Bigoni Metilde a cui è subentrata l'Az. Agr. Cerrato Maurizio per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito in Comune di Asti ad uso agricolo. Approvazione disciplinare e volturazione. Codice Utenza AT10116

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere all'Az. Agr. Cerrato Maurizio la derivazione di 1,33 l/s massimi e 180 mc/anno di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Asti per uso agricolo (abbeveraggio bestiame);

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 3,22 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

(omissis)

3) di approvare il disciplinare di concessione

(omissis)

Disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile.

(omissis)

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 25 giugno 2004

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

56

Provincia di Asti

Determinazione dirigenziale n. 6359 del 30/06/2004 - T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 29.06.2001 alla Provincia di Asti dall'Associazione Sportiva Cross Club Asti per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito in comune di Asti ad uso produzione di beni e servizi (irrigazione attrezzature sportive). Codice Utenza AT10067

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere all'Associazione Sportiva Cross Club Asti la derivazione di 1 l/s massimi e 500 mc/anno medi di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Asti per uso produzione di beni e servizi (irrigazione attrezzature sportive);

2) di accordare la concessione per anni quindici, successivi e continui, decorrenti dal 10 agosto 1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 105,76 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio. (omissis)

3) di approvare il disciplinare di concessione

Disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile.

(omissis)

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi

che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 30 giugno 2004

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

57

Provincia di Asti

Determinazione dirigenziale n. 6564 del 07/07/2004 D.P.G.R. 9.7.2003, n. 10/R - Domanda presentata in data 28.05.2004 alla Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche dalla Ditta Macario Caterina per licenza di attingimento di acqua dal Torrente Belbo nel Comune di Castelnuovo Belbo ad uso irriguo

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1. salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Ditta Macario Caterina l'attingimento di mod. max. 0,12 di acqua dal Torrente Belbo nel Comune di Castelnuovo Belbo per uso irriguo;

2. di dare atto che è stato effettuato il pagamento del canone relativo all'anno 2004 per ciò che concerne la concessione annuale di derivazione per un importo di euro 4,96 .

Asti, 7 luglio 2004

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

58

Provincia di Biella

Ordinanza n. : 43.152/G-I-2-171BI - Pratica provinciale n. 171BI - Istanza datata 28 luglio 2000, presentata in data 4 agosto 2000 del Consorzio Acqua Potabile Frazione Vico per concessione in sanatoria di derivazione d'acqua in comune di Trivero

Il Direttore del Settore

Vista l'istanza datata 28 luglio 2000, presentata in data 4 agosto 2000 e registrata in data 4 agosto 2000, al n. 29.345 di protocollo generale, con la quale il Signor Aldo Bellotti, in qualità di Presidente pro tempore del "Consorzio Acqua Potabile Frazione Vico", con sede legale in Trivero, frazione Vico, ha chiesto il rilascio in via di sanatoria della concessione per poter continuare a derivare una quantità d'acqua in misura eguale e non superiore a litri al secondo 0,36 d'acqua, cui corrisponde un volume massimo annuo pari a 11.353 mc., da due sorgenti tributarie del bacino del rio Viasca, ubicate a monte della frazione S. Antonio in Comune di Trivero, da utilizzarsi per consumo umano, con restituzione dei reflui di scarico nelle fognature consortili;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 29 luglio 2003, n. 10/R, emanato in attuazione della L.R. 29 dicembre 2000, n. 61;

Ordina

1. che la domanda datata 28 luglio 2000, presentata dal "Consorzio Acqua Potabile Frazione Vico", con sede

legale in Trivero, sia depositata, unitamente agli atti di progetto ad essa allegati, presso il Settore Tutela Ambientale e Agricoltura - Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Biella per la durata di 15 giorni consecutivi a decorrere dal 21 settembre 2004, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'Ufficio;

2. la pubblicazione della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Copia della presente ordinanza sarà affissa per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta all'Albo Pretorio del Comune di Trivero, nonché inserita per il medesimo periodo nella sezione "Annunci Legali ed Avvisi" del sito Internet della Regione Piemonte.

Eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate non oltre 15 giorni dall'inizio della su accennata pubblicazione, al Settore Tutela Ambientale e Agricoltura dell'Amministrazione Provinciale di Biella, ovvero all'Ufficio Comunale presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza, corredata da sintesi non tecnica/progetto della derivazione, viene trasmessa per l'espressione di eventuale parere previsto dall'articolo 11, comma 3, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, all'A.R.P.A. di Biella, al "Comando Militare Regionale Piemonte - Sezione Infrastrutture/Alloggi" di Torino, alla A.S.L. competente, all'Autorità d'Ambito n. 2 "Biellesse-Vercellese - Casalese" di Vercelli ed al Comune di Trivero.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa per opportuna conoscenza all'Ufficio Idrografico competente, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio U.S.T.I.F. di Settimo Torinese (TO), al Ministero per il Coordinamento delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, all'Agenzia del Demanio di Roma, al Consorzio d'Irrigazione e Bonifica "Ovest Sesia - Baraggia" di Vercelli, alla Regione Piemonte Settori Pianificazione e Gestione Risorse Idriche e Tutela Beni Ambientali, ed alla Comunità Montana "Valle di Mosso" di Valle Mosso.

La presente ordinanza vale quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, della L. 7 agosto 1990, n. 241. A tal proposito si informa che:

- l'Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;

- l'Organo competente al rilascio dell'atto finale è il Dirigente del Settore Tutela Ambientale e Agricoltura, Dr. Giorgio Saracco;

- l'Ufficio interessato è il Servizio Provinciale Risorse Idriche, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n. 12 (accesso da Piazza Unità d'Italia), telefono 015/8480762, fax 015/8480740, e-mail risorseidriche@provincia.biella.it;

- il Funzionario responsabile del procedimento amministrativo è l'istruttore Direttivo Tecnico, Geom. Lucio Menghini;

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda su indicata saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 21 ottobre 2004, con ritrovo alle ore 10:30 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Trivero. Detta visita, a termini del 1 comma, dell'articolo 14 del D.P.G.R.

n. 10/R/2003, ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14, della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Si informa che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1, del citato regolamento regionale.

Biella, 12 luglio 2004

Il Direttore del Settore
Giorgio Saracco

59

Provincia di Biella

Rettifica Comunicazione calendario IPPC ex. D.Lgs 372/99

Vista la Direttiva 96/61/CE; Visto il D.Lgs. 372/1999;

Visto il D.M. 23.11.2001, avente per oggetto "Dati formato e modalità delle comunicazioni di cui all'art.

10, co.1 del decreto legislativo 4 agosto 1999 n.372" e successive modifiche e integrazioni;

Viste le Determinazioni Dirigenziali nn. 2545 del 28.06.02, 2899 del 23.07.2002, 4638 del 14.11.2002, 2459 del 10.06.2003, 320 del 28.01.2004, con le quali questo Settore stabiliva e successivamente modificava il calendario per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale relativa a complessi IPPC e costituiva il Servizio IPPC - e il relativo Ufficio Deposito - presso il Servizio V.I.A. della Provincia di Biella;

Nel premettere che, alla data di pubblicazione del presente avviso, le uniche linee guida disponibili sono quelle contenute nel D. Lgs. 36/03 riguardante le discariche di rifiuti, si rende noto che con Determinazione Dirigenziale n. 3240 del 13.07.2004, al fine di adeguare il calendario per la presentazione delle istanze A.I.A. a quanto indicato all'art. 9 del D. L. 355/03, a seguito della modifica attuata con la legge di conversione, L. 27.02.2004 n. 47 (ridimensionamento proroga termine conclusione procedimenti al 30.04.2005), si rettifica al precedente calendario IPPC, pubblicato sul BUR del 12.02.2004, che verrà così rideterminato:

Scaglione	Intervallo per la presentazione dell'istanza		Categorie di attività industriali di cui all'Allegato 1 D.Lgs. n. 372/99
	Dal	al	
1°	01.09.2004	15.09.2004	5.3; 5.4;
2°	01.11.2004	15.11.2004	6.2;
3°	15.11.2004	01.12.2004	4.1; 2.6; 6.6; + Rimanenti categ. attività

Biella, 2 febbraio 2004

Il Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura
Giorgio Saracco

60

Provincia di Cuneo

Ordinanza n. 1274 - Autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5695 in Comune di Bagnolo Piemonte

Il Dirigente

Vista la domanda 04.12.03 del signor Fenoglio Egidio, residente in (omissis) intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5695 in Comune di Bagnolo P.te per moduli 0,40 ad uso antibrina e per moduli massimi 0,15 e medi 0,00625 ad uso irriguo;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del fiume Po, rilasciato - ai sensi del D. L.vo 11.5.1999 n. 152 - con prot. 8111/03/MG;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

la presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affissa l'Albo Pretorio del Comune di Bagnolo P.te, per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n.30, e presso la Segreteria del Comune di Bagnolo Piemonte, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Bagnolo P.te.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia reg.le per la protezione ambientale - ARPA Cuneo;

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord - Torino;

Al Sindaco del Comune di Bagnolo P.Te;

Al signor Fenoglio Egidio - via Staffarda n.77 12036 Bagnolo P.Te.

Il richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui al 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 2 Agosto 2004 alle ore 10, con ritrovo presso il municipio di Bagnolo P.te; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Bagnolo P.te restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni

e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi del 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che Il Responsabile del procedimento è il Dirigente sottoscritto e che il referente è il signor Giovanni Battista Meineri.

Cuneo, 6 maggio 2004

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

61

Provincia di Cuneo

Ordinanza n.1288 - Istanza in data 24.2.2004 delle Ditte Ambrogio Silvio, Ballario Domenica, Ballario Giovanna e Ballario Maddalena intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5716 in Comune di Fossano

Il Dirigente

Vista la domanda in data 24.2.2004 delle Ditte Ambrogio Silvio, Ballario Domenica, Ballario Giovanna e Ballario Maddalena, residente in (omissis), intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5716 in Comune di Fossano per moduli massimi 0,81 e medi 0,225 ad uso irriguo;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del fiume Po, rilasciato - ai sensi del D. L.vo 11.5.1999 n. 152 - con prot. n.1989/04/MG;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affissa all'Albo Pretorio del Comune di Fossano, per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n.30, e presso la Segreteria del Comune di Fossano, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Fossano; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia reg.le per la protezione ambientale - ARPA Cuneo;

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino;

Al Sindaco del Comune di 12045 Fossano;

Alla Ditta Ambrogio Silvio - Frazione San Lorenzo Via Bossola n. 53 12045 Fossano.

Il richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui al 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 2 Settembre 2004 alle ore 10, con ritrovo presso il municipio di Fossano; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Fossano restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi del 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che Il Responsabile del procedimento è il Dirigente sottoscritto e che il referente è il Sig. Giovanni Battista Meineri.

Cuneo, 21 giugno 2004

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

62

Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche ed Energetiche

Ordinanza n. 1290 - Istanza Ditta Peirone Domenico Roberto intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5704 in Comune di Revello

Il Presidente

Vista la domanda in data 23.12.03 della Ditta Peirone Domenico Roberto, residente in (omissis), intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5704 in Comune di Revello per moduli massimi 0,20 ad uso antibrina e moduli massimi 0,8 e medi 0,004 ad uso irriguo;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del fiume Po, rilasciato - ai sensi del D. L.vo 11.5.1999 n. 152 - con prot. n. 579 /04/MG;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affissa all'Albo Pretorio del Comune di Revello, per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n.30, e presso la Segreteria del Comune di Revello, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Revello; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia reg.le per la protezione ambientale - ARPA Cuneo;

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino;

Al Sindaco del Comune di 12036 Revello;

Alla Ditta Peirone Domenico Roberto Via Ruata Ciochino n 9 12036 Revello.

Il richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui al 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 6.9.2004 alle ore 10, con ritrovo presso il municipio di Revello; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Revello restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi del 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore dott. ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è il Sig. Giovanni Battista Meineri.

Cuneo, 5 luglio 2004

Il Presidente
Giovanni Quaglia

63

Provincia di Novara

Determina n. 2330 del 07.06.2004 - T.U. 1775/33 e LL.RR. 5/94,22/96 e 61/2000 e DPGR n. 10/R del 29.07.03. Concessione di derivazione da un pozzo nel Comune di Novara ad uso industriale. Ditta: Akzo Nobel Chemicals S.p.A. Via Gioberti, 4- Milano

Il Responsabile

(omissis)

determina

di assentire, salvi i diritti dei terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Società Akzo Nobel Chemicals S.p.A. con sede in Milano, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante il prelievo dal pozzo ubicato nel territorio del Comune di Novara, foglio di mappa n.47 particella catastale n.152, in misura di moduli 0,20 (venti litri al secondo) ad uso industriale;

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 28.05.2004 relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente determina e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale (Allegato A);

di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui, decorrenti dal 01.01.2004, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(omissis)

Estratto del disciplinare n. 19714;

Art. 7 - Condizioni particolari cui e' soggetta la derivazione - La concessione è accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima, si metta in atto ogni utile accorgimento al fiume di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Art. 8 - Riserve e garanzie da osservarsi - Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione Provinciale di Novara da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all'articolo 12

Il Responsabile
della Posizione Organizzativa
Giuseppe Grappone

64

Provincia di Novara

Domanda in data 08/03/2004 della Società Ina Italia S.r.l. corredata dal progetto a firma del Dott. Geol. Marco Carmine, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di 1 pozzo della profondità di mt. 110,00 in Comune di Momo per uso potabile ed industriale

Il Responsabile della Posizione Organizzativa

Vista la domanda in data 08/03/2004 della Società Ina Italia S.r.l. corredata dal progetto a firma del Dott. Geol. Marco Carmine, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di 1 pozzo della profondità di mt. 110,00 in Comune di Momo nel terreno distinto in catasto al foglio di mappa n. 1 particella n. 293, nonché la successiva derivazione d'acqua (13,2 lt/s.) dallo stesso da utilizzarsi per uso potabile ed industriale;

Considerato che l'AIPO di Parma con nota n. 5734 in data 07/04/2004 ha concesso il nulla osta idraulico;

Considerato che l'Autorità di Bacino per il Po ha concesso il proprio assenso alla concessione in parola con nota n. 1979 in data 03/05/2004;

Considerato che l'ARPA Piemonte Dipartimento di Novara con nota n. 77354 in data 14/06/2004 ha espresso un parere favorevole di massima;

Considerato che l'A.S.L. n. 13 con nota n. 31737 in data 24/06/2004 ha concesso il proprio parere favorevole;

Considerato che la Regione Piemonte, Direzione Pianificazione Attività Estrattive, ha concesso il proprio nulla osta con nota n. 10364 in data 13/07/2004;

Vista la Legge Reg.le 13.04.1994 n. 5 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle Acque Pubbliche;

Vista la Legge Reg.le 30.04.1996 n. 22 - Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee;

Vista la Legge Regionale n. 61 datata 29/12/2000 di approvazione del Regolamento Regionale riportante la disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica;

Visto il Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 10/R datato 29/07/2003;

ordina

La domanda in data 08/03/2004 della Società Ina Italia S.r.l. sarà depositata unitamente agli atti progettuali presso il 3° Settore Tutela e Sviluppo del Territorio - C.so Cavour n. 2 - Novara, per un periodo di giorni

quindici consecutivi a decorrere dal 22/07/2004 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.

Copia della presente ordinanza sarà affissa per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 22/07/2004, all'Albo Pretorio del Comune di Momo e viene inviata agli Enti interessati per l'eventuale intervento alla visita sopralluogo.

Le eventuali opposizioni potranno essere presentate non oltre il termine di quindici giorni, come sopra fissato, alla Provincia di Novara - 3° Settore - C.so Cavour n. 2 - Novara, oppure alla Segreteria Comunale presso la quale viene affissa la presente ordinanza.

La visita locale di istruttoria (sopralluogo), di cui all'art. 14 del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 10/R in data 29/07/2003, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 06/08/2004 alle ore 10,30 con ritrovo presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Momo sito in Via Squarini, 2.

Il Responsabile
della posizione organizzativa
(Giuseppe Grappone)

65

Provincia di Torino

Ordinanza n. 241/164/2004 del 1.7.2004: concessione di derivazione d'acqua dal Canale di Ciriè e dal Canale di ritorno di Nole in Comune di Nole ad uso energetico

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. 241/164/2004 del 1.7.2004:

“Vista la domanda ricevuta il 11.10.2002 della Soc. Gindro snc di concessione di derivazione d'acqua dal Canale di Ciriè e dal Canale di ritorno di Nole (a loro volta derivati dal T. Stura di Lanzo) in Comune di Nole ad uso energetico in misura di complessivi l/sec massimi 5713 e medi 4805 per produrre su due salti di mt 6.58 e 4.35 le potenze nominali medie di kw 217 e 61.45 con restituzione nel Canale di Ciriè in Comune di Nole.

Vista la determinazione del Dirigente del Servizio provinciale V.I.A. n. 29-128814 del 15.5.2003 di esclusione dell'intervento in questione dalla fase di valutazione di impatto ambientale ai sensi della LR 40/1998;

Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R in senso favorevole; Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art.56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica.....”; Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, Regolamento regionale recante: “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) ”;

ordina

la sopracitata domanda del 11.10.2002 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'ordinanza sul BUR a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento. Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento della stessa all'Albo Pretorio del Comune di Nole. La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R,

che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno lunedì 9 agosto 2004 con ritrovo alle ore 10:00 presso il Municipio del Comune di Nole; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data. La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R. relativa alla prima domanda. La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelevi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il dott. Carlo Ferrero. Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino; Regione Piemonte - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico, Torino; Comune di Ciriè; Comune di Nole;- Provincia di Torino Servizio Tutela della Fauna e della Flora, Sede; Provincia di Torino -Servizio Programmazione e Pianificazione Viabilità, Sede; Società richiedente - Gindro snc, Fiano; Consorzio Utenti Riva Sinistra Stura, Ciriè.

(omissis)

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

66

Provincia di Torino

Ordinanza n. P12454/2004 del 9 luglio 2004 - Concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo in Comune di Virle Piemonte

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12454/2004 del 9 luglio 2004.

Vista la domanda ricevuta il 25.9.2003 di Masera Giuseppe di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo in Comune di Virle Piemonte in misura di l/sec massimi 50 e medi 7.5 per irrigare ha 23.11 di terreni da aprile a settembre senza restituzione.

Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R in senso favorevole;

Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art.56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla “gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica...”

Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, Regolamento regionale recante: “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) ”;

ordina

la sopracitata domanda ricevuta in data 25.9.2003 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR a disposizione

di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento. Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Virle P.te. La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno mercoledì 18-08-2004 con ritrovo alle ore 10:00 presso il Municipio del Comune di Virle P.te; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data. La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda. La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il dott. G. Pautasso. Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino; Comune di Virle P.te, Virle P.te; Provincia di Torino - Servizio Difesa del Suolo, Torino; Regione Piemonte - Direzione Territorio Rurale, Torino; Provincia di Torino - Servizio Agricoltura, Torino; Masera Giuseppe, Virle P.te.

(omissis)

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

67

Provincia di Torino

Ordinanza n. P12475 A/B/2004 del 9 luglio 2004 - concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. due pozzi ad uso agricolo in Comune di Airasca al Consorzio Irriguo Rio Torto

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12475 A/B/2004 del 9 luglio 2004, vista la domanda in data 15/03/2004 del Consorzio Irriguo Rio Torto con sede legale a Volvera Via Immacolata, 4, (omissis), intesa ad ottenere concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 2 (due) pozzi ad uso agricolo con le seguenti caratteristiche: Pozzo n. 1: portata massima istantanea (Q_{max}): 50 litri/secondo (l/s), portata media annua (Q_{med}): 6,36 litri secondo (l/s), volume massimo annuo (V_{max}): 100.000 metri cubi (mc); Pozzo n. 2: portata massima istantanea (Q_{max}): 50 litri/secondo (l/s), portata media annua (Q_{med}): 15,90 litri secondo (l/s), volume massimo annuo (V_{max}): 250.000 metri cubi (mc). Comune ove è ubicata l'opera di presa: Airasca. Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 Aprile al 30 Settembre. Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole; Vista la L.R. 26.4.2000, 11. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni

amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ..."; Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

ordina

la sopracitata domanda in data 15/03/2004 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento. Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Airasca. La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 18-08-2004 con ritrovo alle ore 15:00 presso il Municipio del Comune di Airasca, si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data. La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda. La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il Dott. Geol. Giorgio Pautasso. Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino; Comune di Airasca, Airasca; Regione Piemonte - Direzione Territorio Rurale, Torino; Provincia di Torino - Servizio Agricoltura, Torino; Consorzio Irriguo Rio Torto, Volvera"

(omissis)

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

68

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione Beni e Attività Culturali n. 310 - Iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione "Promozione della cultura, istruzione, educazione permanente" - dell'Associazione di volontariato "Soconas Incomindios" con sede legale in Via San Quintino, n. 6, Torino

Vista la L. n. 266/91 "Legge quadro sul volontariato";

Visto l'art. 5 comma 2 lettera f) della L.R. 1/2004 che attribuisce alle Province le competenze in materia di Organizzazioni di Volontariato;

Vista la L.R. n. 38/94 "Valorizzazione e promozione del volontariato" come modificata ed integrata dalla L.R. n. 1/2004, art. 62 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento";

Vista la D.G.R. 5 marzo 2001, n. 38-2389 "L.R. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro Regionale del Volontariato - Istituzione della sezione 'Organismi di collegamento e coordinamento e approvazione dell'articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione';

Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n.763-135900 del 18/06/2002 "Decentramento amministrativo: D.Lgs. n. 112 del 1998 e L.R. n. 44/2000. Specificazione delle attribuzioni dei diversi servizi provinciali competenti in materia di Registro delle Organizzazioni di Volontariato. Istituzione della sezione provinciale 'Organismi di collegamento e coordinamento'. Adempimenti per l'iscrizione al registro e modalità operative."

Vista la domanda di iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato inoltrata dal Presidente e Legale rappresentante dell'Associazione di volontariato "Soconas Incomindios", con sede in Via San Quintino, n. 6, Torino, pervenuta all'Amministrazione Provinciale in data 30/1/2004, prot. n. 26849/NAA;

Visto l'atto costitutivo e lo Statuto redatti con scrittura privata e registrati in data 8/5/1990 presso l'Ufficio Atti Privati di Torino n. 05811, serie 3/A;

Visto il nuovo Statuto aggiornato e approvato nell'assemblea e registrato il 12/12/2003 al n. 10239;

Considerato che, dalla documentazione agli atti, l'Associazione di volontariato "Soconas Incomindios" risulta in possesso dei requisiti previsti dalla succitata normativa per l'iscrizione alla sezione provinciale del Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato;

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001 in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Legge 266/91 e dalla L.R. 38/94 m.e.i.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto provinciale;

determina

L'Associazione di volontariato "Soconas Incomindios" con sede in Torino, Via San Quintino, n. 6, è iscritta alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione "Promozione della cultura, istruzione, educazione permanente".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell'art. 4 della L.R. 38/94.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 5 luglio 2004

Il Dirigente
Patrizia Picchi

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione Beni e Attività culturali n. 311-187710/2004 Iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione "Promozione della cultura, istruzione, educazione permanente" - dell'Associazione di volontariato "Nòste Rèis" con sede legale in P.zza Savoia, 2/D, Torino

Vista la L. n. 266191 "Legge quadro sul volontariato";

Visto l'art. 5 comma 2 lettera f) della L.R. 1/2004 che attribuisce alle Province le competenze in materia di Organizzazioni di Volontariato;

Vista la L.R. n. 38/94 "Valorizzazione e promozione del volontariato" come modificata ed integrata dalla L.R. n. 1/2004, art. 62 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento";

Vista la D.G.R. 5 marzo 2001, n. 38-2389 "L.R. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro Regionale del Volontariato - Istituzione della sezione 'Organismi di collegamento e coordinamento' e approvazione dell'articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione";

Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 763-135900 del 18/06/2002 "Decentramento amministrativo: D.Lgs. n. 112 del 1998 e L.R. n. 44/2000. Specificazione delle attribuzioni dei diversi servizi provinciali competenti in materia di Registro delle Organizzazioni di Volontariato. Istituzione della sezione provinciale 'Organismi di collegamento e coordinamento'. Adempimenti per l'iscrizione al registro e modalità operative."

Vista la domanda di iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato inoltrata dal Presidente e Legale rappresentante dell'Associazione di volontariato "Nòste Rèis", con sede in P.zza Savoia, 2/D, Torino, pervenuta all'Amministrazione Provinciale in data 20/5/2003, prot. n. 132111/NAA;

Visto l'Atto costitutivo e lo Statuto redatti con scrittura privata e registrati in data 17/3/99 presso l'Ufficio Atti Privati di Torino n. 2317 serie 3/E;

Visto il nuovo Statuto aggiornato e approvato nell'assemblea straordinaria tenutasi il 7/6/2004;

Considerato che, dalla documentazione agli atti, l'Associazione di volontariato "Nòste Rèis" risulta in possesso dei requisiti previsti dalla succitata normativa per l'iscrizione alla sezione provinciale del Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato;

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001 in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Legge 266/91 e dalla L.R. 38/94 m.e.i.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto provinciale

determina

L'Associazione di volontariato "Nòste-Rèis" con sede in Torino, P.zza Savoia, 2/D, è iscritta alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione "Promozione della cultura, istruzione, educazione permanente".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell'art. 4 della L.R. 38/94.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 7 luglio 2004

Il Dirigente
Patrizia Picchi

70

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 344-151449 del 27.5.2004

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23. del DPGR 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 344-151449 del 27.5.2004:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Società C.I.V.A. S.r.l. con sede legale in Comune d'Ivrea - Via Pratisecchi Fraz. Torre Baifredo (omissis) Comune di Albiano d'Ivrea, foglio di mappa n. 4 e particella catastale n. 372, è fissata in 1,5 l/s massimi e 0,07 l/s medi corrispondenti ad un volume annuo pari a 2190 metri cubi.

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 21.1.2004;

(omissis)

Art. 7- Condizioni particolari

La concessione é accordata a condizione che siano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque siano destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno regolate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune entro il cui territorio ricadono le opere di presa dell'acqua.

(omissis)

71

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 345-151463 del 27.5.2004

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23. del DPGR 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 345-151463 del 27.5.2004:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al Consorzio Irriguo di Castagnole P.te (omissis) la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Castagnole P.te in misura di l/sec massimi 80 e medi 11.15 per complessivi mc 172500 annui ad uso agricolo senza restituzione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 21.1.2004;

(omissis)

Art. 7- Condizioni particolari

La concessione é accordata a condizione che siano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque siano destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno regolate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune entro il cui territorio ricadono le opere di presa dell'acqua.

(omissis)

72

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 346-151467 del 27.5.2004

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23. del DPGR 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 346-151467 del 27.5.2004:

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Società Novero S.p.A. (omissis) - la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Rivoli in misura di l/sec massimi 8,33 e medi 1.14 per complessivi mc 36000 annui ad uso irriguo senza restituzione;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 21.1.2004:

(omissis)

Art. 7- Condizioni particolari

La concessione é accordata a condizione che siano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque siano destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere

in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno regolate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune entro il cui territorio ricadono le opere di presa dell'acqua.

(omissis)

73

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 347-154481 del 27.5.2004

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23. del DPGR 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 347-154481 del 27.5.2004:

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire Castagno Luigi (omissis) - la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Carignano in misura di l/sec massimi 45 e medi 0.92 per complessivi mc 14100 annui ad uso irriguo senza restituzione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 13.1.2004:

(omissis)

Art. 7- Condizioni particolari

La concessione é accordata a condizione che siano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque siano destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare iniqui-

namenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificasse-ro condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno regolate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune entro il cui territorio ricadono le opere di presa dell'acqua.

(omissis)

74

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 349-151815 del 27.5.2004

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23. del DPGR 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 349-151815 del 27.5.2004:

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al Consorzio Irriguo San Sudario (omissis) la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante due pozzi in Comune di Villafranca P.te foglio di mappa n. 53 particella catastale n. 43 e foglio di mappa n. 53 pratica prov. 12125-A e foglio di mappa n. 53 particella catastale n. 188 pratica prov. 121 25-B in misura di 1/sec massimi 50 e medi 4 per complessivi mc 58.000 annui ad uso agricolo;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 21.1.2004:

(omissis)

Art. 7- Condizioni particolari

La concessione é accordata a condizione che siano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque siano destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere

in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

(omissis)

75

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 350-151822 del 27.5.2004

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23. del DPGR 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 350-151822 del 27.5.2004:

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Tecno System S.p.A. con sede legale in Mercenasco via Nazionale, 60 (omissis) Comune di Mercenasco, foglio di mappa n. 8 e particella catastale n. 101/a, in misura di 9 l/s massimi e 1,3 l/s medi senza restituzione;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 13.1.2004:

(omissis)

Art. 7- Condizioni particolari

La concessione é accordata a condizione che siano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque siano destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno regolate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune entro il cui territorio ricadono le opere di presa dell'acqua.

(omissis)

76

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 351-151839 del 27.5.2004

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23. del DPGR 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 351-151839 del 27.5.2004:

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire a Tachis Carlo - Sona Lucia (omissis) la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Carmagnola in misura di 1/sec massimi 11 e medi 0,32 per complessivi me 5.000 annui ad uso agricolo;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 13.1.2004:

(omissis)

Art. 7- Condizioni particolari

La concessione é accordata a condizione che siano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque siano destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificasse-

ro condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno regolate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune entro il cui territorio ricadono le opere di presa dell'acqua.

(omissis)

77

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 352-151848 del 27.5.2004

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23. del DPGR 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 352-151848 del 27.5.2004:

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire a Giovanni Battista Meinardi (omissis) la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Villastellone in misura di 1/sec massimi 35 e medi 1,11 per complessivi me 17.280 annui ad uso agricolo;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 13.1.2004:

(omissis)

Art. 7- Condizioni particolari

La concessione é accordata a condizione che siano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque siano destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno regolate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune entro il cui territorio ricadono le opere di presa dell'acqua.

(omissis)

78

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 355-151895 del 27.5.2004

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23. del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 355-151895 del 27.5.2004:

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire a Cavagliato Caterina (omissis) la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Carmagnola in misura di 1/sec massimi 43 e medi 0.23 per complessivi mc 3600 annui ad uso agricolo;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 14.1.2004:

(omissis)

Art. 7- Condizioni particolari

La concessione é accordata a condizione che siano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque siano destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificasse-

ro condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno regolate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune entro il cui territorio ricadono le opere di presa dell'acqua.

(omissis)

79

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 356-1528 18 del 27.5.2004 - Concessione di derivazione acqua dal Torrente Germanasca di Salza in Comune di Salza di Pinerolo

Il Dirigente del Servizio

ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione del l'estratto dei seguenti atti: Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 356-1528 18 del 27.5.2004:

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire al Comitato "Centrale Idroelettrica di Salza di Pinerolo" - con sede legale in Salza di Pinerolo, Borgata Didiero n. 24, la concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Germanasca di Salza in Comune di Salza di Pinerolo in misura di 600 l/s massimi e 146 l/s medi, per produrre sul salto di metri 235 la potenza nominale media di kW 3 36.37 nel periodo dal 1 Marzo al 31 Dicembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione in data 27.5.2004 rep. n. 8997 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore dei Comuni rientranti nel Bacino Imbrifero Montano del Pellice, dei sovracanonici dovuti a norma della L. 27.12.1953 n. 959, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;

6) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Provincia di Torino e Comune di Salza di Pinerolo), secondo le quote ad essi spettanti, dei sovracanonici dovuti a norma degli artt. 52 e 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;

7) il canone e i sovracanonici di qui ai precedenti punti 4), 5) e 6) sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Essi potranno essere modificati, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione

alla eventuale variazione della potenza nominale effettivamente risultante dal certificato medesimo;

8) di notificare il presente provvedimento, oltre che all'interessato, alla Autorità di Bacino e alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, entro trenta giorni dalla data della sua adozione;

9) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

Disciplinare di concessione sottoscritto in data 27.5.2004:

(omissis)

Art. 6- Condizioni particolari

Il concessionario dovrà: a) oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, rispettare comunque tutte le disposizioni di cui alla D.G.P. n. 52-16302 del 3.2.2004 e relativo allegato B, inerenti rispettivamente il giudizio positivo di compatibilità ambientale dell'intervento e le prescrizioni per la mitigazione degli impatti, la compensazione ambientale ed il monitoraggio ai sensi della L.R. 40/1998; b) rispettare gli impegni sottoscritti con il Comune di Salza di Pinerolo di cui al "Protocollo di autoregolamentazione per la gestione e la valorizzazione delle risorse idriche e ambientali del Comune di Salza di Pinerolo";

(omissis)

Art. 10- Riserve e garanzie da osservarsi

A carico del concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

(omissis)

80

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 370-161000 del 7.6.2004

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23. del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 370-161000 del 7.6.2004:

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al Servizio Acquedotto Convenzionato c/o Comune di Cossano (omissis) con sede legale in presso la sede municipale del Comune di Cossano la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Caravino - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 1 n. 27 - in misura di litri/sec massimi 16 e medi 11 per complessivi metri cubi annui 347.000 ad uso potabile;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento

di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5. il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di dare notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

7. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei "Piani di tutela delle acque" di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. (... omissis ...)"

(omissis)

81

Provincia di Vercelli - Settore Pianificazione Risorse Territoriali Servizio Risorse Idriche

Istanza in data 20.01.2004 della ditta Dafne Spa per autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee in Comune di Bianzè e concessione per l'uso dell'acqua scoperta per uso industriale. Pratica n. 1623 - Ordinanza n. 00025350 del 8/7/2004

Il Responsabile del Servizio

Vista la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44;

Vista la Legge Regionale 29.12.2000 n. 61;

Visto il D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R;

Vista la domanda in data 20.01.2004 della ditta Dafne S.p.A. con sede legale in via Conte Verde, 31 del Comune di Roma e stabilimento in via Cese, 6 del Comune di Bianzè, corredata dal progetto datato 12.01.2004, a firma del dott. geol. Roberto Reis, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee da falda freatica da effettuarsi su terreno, di proprietà della stessa ditta, distinto a catasto sul foglio 22 particella 122, nonché la concessione per poter utilizzare l'acqua scoperta nella misura di lt/sec. massimi 3,00 e medi 2,00, corrispondente ad un volume massimo di mc. 63.072 annui da utilizzare per scopi industriali con restituzione nella fognatura privata in Comune di Bianzè.

Visto il parere favorevole dell'Autorità di bacino di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R;

Visto il parere favorevole del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva della Regione Piemonte di cui al comma 4 dell'art. 16 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R;

ordina

La domanda sopracitata sarà depositata unitamente agli atti di progetto presso il Settore Pianificazione Risorse Territoriali - Servizio Risorse Idriche dell'Amm.ne

Provinciale di Vercelli per la durata di 15 gg. a decorrere dal 22.07.2004 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Copia dell' Ordinanza sarà affissa all' Albo Pretorio del Comune di Bianzè per 15 gg. consecutivi a decorrere dal 22.07.2004.

Eventuali domande concorrenti potranno essere presentate a questo Servizio non oltre 40 gg. dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate dai soggetti interessati al Settore Pianificazione Risorse Territoriali - Servizio Risorse Idriche dell'Amm.ne Provinciale di Vercelli.

Copia Ordinanza sarà inoltre inviata, al Comune interessato, al Comando Regione Militare Nord-Ovest di Torino, e all'ARPA di Vercelli.

La visita sopralluogo, di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 20.09.2004 con ritrovo alle ore 10,30 presso l'ufficio tecnico del Comune di Bianzè, con l'avvertenza che la predetta visita potrà essere rinviata ad altra data qualora vengano ammesse ad istruttoria eventuali domande concorrenti.

La presente ordinanza, ai sensi della Legge 241/1990, costituisce altresì comunicazione di avvio del procedimento riguardo l' stanza indicata in oggetto e pertanto si rende noto che:

- l'Amministrazione procedente è l'amministrazione Provinciale di Vercelli;
- il Servizio responsabile del procedimento è Il Servizio Risorse Idriche;
- la persona responsabile del procedimento è il dott. geol. Cesare Cuzzi

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R.

Vercelli, 8 luglio 2004

Il Responsabile del servizio
Cesare Cuzzi

82

Provincia di Vercelli - Settore Lavori Pubblici

Processo verbale di consegna dall'amministrazione Provinciale di Vercelli al comune di Postua del tronco della Strada provinciale n. 74 "da Crevacuore a Postua" all'interno della frazione Fucine compreso nel tratto della nuova Circonvallazione per una lunghezza di m 165,00

Premesso:

- che lungo la S.P. n. 74 "da Crevacuore a Postua", in corrispondenza del centro abitato della Frazione Fucine, in Comune di Postua, si sviluppa una traversa interna della lunghezza complessiva di m 165,00 circa, che risulta, da tempo non essere più utilizzata come viabilità provinciale e ciò a seguito di realizzazione di variante (circonvallazione);

- che conseguentemente il tratto di strada interno al centro abitato della Frazione Fucine, della lunghezza di m 165,00 circa, perde di diritto la classifica di Strada Provinciale con conseguente necessità di procedere al trasferimento del medesimo al demanio Comunale;

- che il tronco da declassificare risulta indicato con colore azzurro negli allegati stralci planimetrici in scala 1: 2.000 e in scala 1:10.000;

- che il Comune di Postua, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 02/03/2004, ha espresso pa-

rere favorevole in merito all'inserimento nel proprio demanio del tratto di strada in argomento;

- che la Provincia di Vercelli, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2005 del 29/04/2004, ha stabilito di declassificare e di dismettere a favore del Comune di Postua la traversa interna della Frazione Fucine, ai sensi dell'art. 2 del D.L.vo 30/04/1999 n. 285 e s.m.i. e dell'art. i della L.R. 21/11/1996 n. 86 e s.m.i.

Quanto sopra premesso, a seguito dei preventivi accordi intercorsi con il comune interessato:

l'anno duemilaquattro il giorno sedici del mese di giugno sono convenuti in Frazione Fucine di Postua i Signori:

Per l'Amministrazione Provinciale di Vercelli:

- Il Direttore del Settore Lavori Pubblici: Arch. Giorgio Gaietta, nato (omissis), autorizzato alla stipula del seguente atto ai sensi dell'art 26 comma 7 dello Statuto della Provincia di Vercelli;

Per il Comune di Postua:

- Il Sindaco: Sig. Alberto Lino D'Alberto, nato (omissis)

I suddetti Signori hanno percorso la strada suindicata facendo le seguenti constatazioni:

1) Tracciato

La strada nell'intero suo sviluppo misura una lunghezza di Km 0,165 circa, a partire dall'innesto con la nuova variante a sud della Frazione Fucine, comprendente l'area di svincolo, fino all'innesto con la S.P. n. 74 "Da Crevacuore a Postua", a nord dell'abitato della Frazione Fucine. Rimane inteso che gli innesti ubicati a nord e a sud della Frazione Fucine risultano per intero di proprietà comunale.

2) Piano viabile

La larghezza del piano viabile bitumato della strada è variabile risultando in prevalenza compresa tra m 3,20 e 4,55, con sezione media di 3,87 m e curva di m 14,20, oltre alle banchine e scarpate stradali ove esistenti.

Pavimentazione:

- bitumata con presenza di alcune discontinuità superficiali.

3) Attraversamenti di abitati

Tutto il tratto stradale è compreso in un centro abitato, ad eccezione degli svincoli che si trovano a nord e a sud dell'abitato stesso.

Nel sottosuolo esistono: condutture di acquedotto, fognatura, gas metano e illuminazione pubblica.

4) Opere d'arte

Percorrendo la strada da sud a nord si incontra un'unica opera d'arte: il ponticello (inteso come attraversamento stradale di piccole dimensioni) nei pressi della Chiesa Oratorio "San Grato".

5) Segnaletica stradale

Lungo il tronco stradale non esiste la segnaletica stradale orizzontale, mentre è presente quella verticale (da nord a sud si possono trovare i seguenti segnali: freccia di direzione obbligatoria, strettoia, limite di velocità 30 Km/h, freccia di direzione obbligatoria, n. 2 segnali di dare precedenza e limite di velocità 50 Km/h); mancano le piazzole per deposito di materiali manutentori e per stazionamento dei veicoli.

Si precisa pertanto che la consegna, di cui al presente verbale si riferisce a tutta la consistenza fin qui in giurisdizione alla Provincia di Vercelli.

La consegna comprende tutte le pertinenze stradali, le aree costituenti reliquati provenienti da rettifiche di tracciato e non cedute ai proprietari limitrofi.

Non esistendo lungo tutta l'estesa stradale materiali per usi manutentori quali pietrisco, pietrischetto, leganti

od altro, non viene redatto ed allegato nessun verbale di accertamento o di misurazione.

Resta peraltro inteso nel modo più esplicito che il Comune di Postua rimane estraneo a qualsiasi lite o vertenza sorta o che stia per sorgere per qualsiasi causa in dipendenza dalla gestione tenuta dall'Amministrazione interessata prima della data di consegna.

Nessun onere o responsabilità farà quindi carico al Comune di Postua per tali contestazioni, come pure resta ovviamente all'Amministrazione Provinciale l'obbligo e l'onere di soddisfare ogni qualsiasi debito e definire qualunque divergenza, lite o vertenza in conseguenza di lavori, attività, iniziative, interventi (comprese eventuali espropriazioni) cui sia addivenuto da parte di esso, o comunque durante la sua gestione.

L'Amministrazione Provinciale consegnante provvederà alla liquidazione di eventuali crediti vantati da Imprese per lavori eseguiti sulla strada stessa.

I convenuti concordano che il Comune di Postua provvederà successivamente a regolarizzare con concessioni, permessi, ecc. e previa presentazione delle domande corredate della documentazione necessaria, ogni eventuale impianto, canalizzazione, condotta, accesso, costruzione in deroga alle norme vigenti, ecc. esistenti lungo e nel sottosuolo della strada.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale in triplice originale, che viene sottoscritto da tutti i convenuti, quale documento ufficiale di declassificazione del tratto di strada da "Provinciale" a "Comunale".

I convenuti

Per l'amministrazione Provinciale di Vercelli Il Direttore del Settore Lavori Pubblici Giorgio Gavetta	Per il comune di Postua Il Sindaco Alberto Lino D'Alberto
--	---

83

Provincia di Vercelli - Settore Pianificazione Risorse Territoriali - Servizio Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Risorse Territoriali n. 1757 del 05.04.2004

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) di riconoscere, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla ditta Umbro Cave S.r.l. con sede legale in via Umberto I° n. 47 del Comune di Vigone (TO) - C.f. e P. Iva (omissis), la titolarità del diritto di derivazione d'acqua da falda sotterranea in Comune di Saluggia, oggetto della Determinazione n. 7926 in data 09.04.1998;

2) di stabilire che la concessione dovrà continuare ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritte dalla predetta Determinazione n. 7926 in data 09.04.1998 nonché dal disciplinare n. 32516 del 30.09.1997;

3) di imporre a carico della ditta Umbro Cave S.r.l. l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti, nonché il versamento di Euro 1.076,66 a titolo di cauzione, così come stabilito dall'articolo 31, comma 2, del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e quantificato, a termini dell'art. 11 del R.D. 11.12.1933 n. 1775, sulla base degli importi indicati nella determinazione della Direzione Regione Pianificazione delle Risorse Idriche n. 294 del

23.10.2003, da effettuarsi, mediante deposito, da costituirsi presso il Servizio Tecnico dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli (c/o Cassa di Risparmio di Alessandria Via Balbo 12 - 13100 Vercelli).

Il Responsabile del Settore Pianificazione
Risorse Territoriali
Giorgetta J. Liardo

84

Provincia di Vercelli - Settore Pianificazione Risorse Territoriali - Servizio Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente n. 1766 del 05.04.2004

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) di riconoscere, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla ditta Agriter s.s. con sede in Via Del Macello n. 26 del Comune di Crema (CR) p. IVA (omissis), la titolarità del diritto di derivazione d'acqua dal rio Sanguinolento in Comune di Costanzana per uso irriguo oggetto del D.P.G.R. n. 1908 in data 19.03.1980,

2) di stabilire che la concessione dovrà continuare ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritte dalla predetta D.P.G.R. n. 1908 in data 19.03.1980 nonché dal disciplinare n. 2709 del 04.09.1979;

3) di imporre a carico della ditta Agriter s.s. l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti, nonché il versamento di Euro 78,49 a titolo di cauzione, così come stabilito dall'articolo 31, comma 2, del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R da effettuarsi, mediante deposito, da costituirsi presso il Servizio Tecnico dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

Il Responsabile del Settore Pianificazione
Risorse Territoriali
Giorgetta J. Liardo

85

Provincia di Vercelli - Settore Pianificazione Risorse Territoriali - Servizio Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente n. 2517 del 14.05.2004

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 03.05.2004, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli;

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta Policlinico di Monza - Casa di cura privata - Presidio Santa Rita di Vercelli, - con sede legale in P.zza Cinque Giornate 10 del Comune di Milano (P. Iva (omissis)), la concessione di derivazione da falda sotterranea, a mezzo di un pozzo, in Comune di Vercelli, lt/sec. 3,5 massimi e lt/sec. 0,6 medi d'acqua, cui corrisponde un volume annuo di mc. 18.921,60 da utilizzare per uso produzione beni e servizi (fasi di lavaggio e risciacquo di una lavanderia industriale);

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni 15 (quindici) successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito dalla normativa vigente e precisamente di Euro 1.762,52 pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 18 della Legge 05.01.1994 n. 36 ed a termini della Determinazione della Direzione Regionale delle Risorse Idriche n. 240 del 23.10.2003, salvo i successivi aggiornamenti previsti dall'art. 3 del D.M. 25.02.1997 n. 90;

4) Di stabilire che il canone annuo relativo alla suddetta concessione dovrà essere versato ogni anno anticipatamente nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - Torino", oppure mediante bonifico bancario sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino", codice ABI 07601, codice CAB 01000 con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche";

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti alla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

La presente determinazione verrà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a termini dell'articolo 23, punto c), del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Il Responsabile del Settore
Pianificazione Risorse Territoriali
Giorgetta J. Liardo

Estratto del disciplinare n. 34083 del 24.6.2004

Art. 8 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi a terzi per il fatto della presente concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all'articolo 14.

86

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino

Avviso

Vista la D. G. R. n. 44-5084 del 14/01/2002 e s.m.i.

si rende noto

che la Ditta S.I.O.C.S. S.r.l. (omissis), con sede in Rivara (TO) via A. Grosso 11, ha presentato al Settore Regionale Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, domanda in data 25.06.2004, pervenuta in data 30.06.2004, per ottenere la concessione all'estrazione di materiali litoidi dall'alveo del torrente Viana in Comune di Rivara (TO), per un volume di 4.003,80 m³.

La domanda e gli elaborati progettuali relativi all'operazione di estrazione prevista, nel limite dei volumi suddetti, sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino - via Belfiore, 23 10125 - Torino.

Chiunque ne abbia interesse può far pervenire, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 44-5804 del 14/01/2002, le proprie osservazioni al Settore sopracitato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla presente pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Andrea Tealdi

87

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

ARES Piemonte - Agenzia Regionale delle Strade - Torino

Raccordo tangenziale esterno alla conurbazione torinese (tangenziale est) - Tratto di collegamento tra la S.S. 11 e la S.S. 590. Ponte Gassino. (Cod. Ares: 016 TO 03) - Avviso dell'avvio del procedimento

(a norma della legge 7- 8 1990 n. 241 e del T.U. espropri approvato con il D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e s.m.i.)

L'ARES Piemonte - Agenzia Regionale delle Strade, nella qualità di soggetto attuatore ed Ente espropriante delle aree occorrenti alla realizzazione dei lavori di cui all'oggetto

informa

Gli interessati individuati a norma della Legge 241 del 1990

- Che presso la propria sede, nonché presso i competenti Uffici dei Comuni di Gassino Torinese, Brandizzo, Settimo Torinese, San Raffaele Cimena, sarà depositato sino al 23.8.2004 a partire dal giorno 22.7.2004 lo stralcio del progetto preliminare dell'opera in oggetto composto di:

- Relazione generale

- Planimetria catastale con tracciato (scala 1/1.500) e Planimetria generale (scala 1/10.000)

- Che il Comune interessato o l'amministrazione competente, a norma degli artt. 9, 10 e 11 del T.U. 327/2001, potranno apporre il vincolo preordinato all'esproprio.

- Che l'avvio del procedimento espropriativo, con deposito dei piani particellari e degli elenchi delle ditte intestatarie in Catasto, così come previsto dagli artt. 11 e 16 del T.U. 327/2001, sarà successivamente comunicato mediante affissione del relativo avviso all'Albo Pretorio dei Comuni interessati e mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, oltre che me-

diante le altre forme eventualmente previste dal T.U. Espropriazioni, D.P.R. 327/2001;

- Che le funzioni del responsabile del procedimento sono svolte dal Direttore Generale dell'ARES Piemonte Ing. Nicola Chiatante

- Che le eventuali osservazioni scritte in busta chiusa riportante la dicitura "Raccordo tangenziale esterno alla conurbazione torinese (tangenziale est) -Tratto di collegamento tra la S.S. 11 e la S.S. 590. Ponte Gassino (Cod. Ares: 016 TO 03) dovranno pervenire presso la sede dell'ARES Piemonte, Via Belfiore 23 - 10125 Torino entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del 23.8.2004.

Il Direttore Generale
(Responsabile del Procedimento)
Nicola Chiatante

Comune di Villar Perosa (Torino)

Avvio di procedura di approvazione della classificazione acustica - art. 7 l.r. 52/2000)

Il Sindaco

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30.6.2004, con la quale è stata adottata la proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale;

rende noto

- che gli atti e gli elaborati tecnici costituenti la proposta di zonizzazione acustica sono depositati per la pubblica visione e consultazione presso la Segreteria Comunale e per estratto all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi a partire dal 5.7.2004 durante i consueti orari d'ufficio;

- nei successivi 60 giorni ogni soggetto interessato può presentare al Comune osservazioni e proposte;

- i Comuni limitrofi e la Provincia di Torino possono presentare rilievi e proposte entro 120 giorni dall'avvio della procedura.

Villar Perosa, 5 luglio 2004

Il Sindaco
Claudio Costantino

Provincia di Torino - Servizio di Valutazione Impatto Ambientale

Ampliamento coltivazione di cava in località Nautina, Comune di Piverone. Proponente: Ditta Panetti Pietro - Estrazione sabbia e ghiaia, Piverone. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 12 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i.

In data 6 Luglio 2004, il proponente Ditta Panetti Pietro - Estrazione sabbia e ghiaia, con sede legale in Piverone in Strada per Azeglio n. 16, ha depositato presso l'Ufficio di deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di Ampliamento coltivazione di cava in località Nautina, Comune di Piverone, allegati alla domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura V.I.A., rientrante nella categoria progettuale n. 59 dell'Allegato B2.

La documentazione è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Am-

biente (Lun./Ven. 9 - 12 Merc. 15 - 19), per 45 giorni a partire dalla data di deposito degli elaborati.

Il giudizio di compatibilità ambientale viene pronunciato entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito.

Eventuali osservazioni informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 45 giorni dalle rispettive date di deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento è l'Ing. Irene Bottino, tel. 011/861 3825 fax. 011/ 861 4930.

La Dirigente del servizio V.I.A.
Paola Molina

Provincia di Torino - Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Pianificazione e gestione attività estrattive

Progetto "Impianto idroelettrico sul rio Saulera", Mezzenile. Proponente: Aiva S.r.l., Torino. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i.

Si comunica che, in data 22 Giugno 2004, la ditta Aiva S.r.l., C.so Valdocco n. 15 bis, Torino, ha depositato presso l'Ufficio di deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino, via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2, L.R. n. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al Progetto "Impianto idroelettrico sul rio Saulera", Mezzenile rientrante nella categoria progettuale n. 41 dell'Allegato B2.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (Lun/Ven 9 - 12 Mer 15 - 19), per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia della Autorità Competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento è il dott. Massimo Dragonero del Servizio V.I.A., tel. 011/861.3825 fax. 011/861.4930.

La dirigente del Servizio V.I.A.
Paola Molina

Regione Piemonte

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi L.R. n. 27/94 - Emmebi S.p.A.- Incanalamento in tubo del Rio Riddone, nel Comune di Alba (CN)

Procedimento: Emmebi S.p.A.- Incanalamento in tubo del Rio Riddone, nel Comune di Alba (CN)

Data di avvio: 21.06.2004

N. protocollo dell'istanza: 31313

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 gg.

Dirigente Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata affidata la pratica ed al quale rivolgersi per informazione: Geol. Mariagrazia Gallo

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - Cuneo

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Commercio e Artigianato - Settore Programmazione e interventi sui settori commerciali

Realizzazione centro commerciale nel Comune di Bra (CN). - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 23.06.2004 la Società Geomark S.r.l. con sede in Corso Regina Margherita 99 - Torino, ha presentato, su incarico e per conto della Società SIRIO S.r.l. con sede a Torino (TO), in Via V. Vela n. 35, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo, n. 17 - Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di "Realizzazione di Centro Commerciale in zona Tc9.1 - Vpv del vigente P.R.G.C. - Comune di Bra" localizzato nel Comune di Bra (CN), allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale (prot. di ricevimento n. 11549 in data 23.06.2004) ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 (12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentate all'Ufficio di Deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è l'arch. Patrizia Vernoni - Tel. 011.432.3512.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Settore
Patrizia Vernoni

Regione Piemonte

Proposta di accordo di programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Torino, finalizzato alla realizzazione di un intervento di sopraelevazione nell'ambito della scuola professionale Engim CSF Artigianelli di via Bertola in Torino - Avviso di avvio del procedimento

Data di Avvio del procedimento: 13 luglio 2004, data in cui si è tenuta la Conferenza di Servizi prevista dall'art.34 del D.lgs 267/2000, per la definizione dell'accordo in oggetto.

Istanza: Nota della Casa Generalizia Pia Società Torinese di San Giuseppe proprietaria dell'immobile sito in Corso Palestro 14, ang. Via Bertola, adibito a scuola professionale Engim CSF Artigianelli

Termini per la conclusione del procedimento: 130 giorni dalla pubblicazione sul BUR del presente avviso

Responsabile del procedimento: Arch. Claudio Fumagalli Dirigente del Settore Accordi di Programma ed Esame di Conformità Urbanistica.

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Regione Piemonte Settore Accordi di Programma ed Esame di Conformità Urbanistica Corso Bolzano 44, primo piano Torino,

Termine per la presentazione di memorie scritte: 10 giorni dalla pubblicazione sul BUR dall'avviso di avvio del procedimento.

Il Responsabile del Procedimento
Claudio Fumagalli

Regione Piemonte - Direzione Trasporti

S.S. 659 "delle Valli Antigorio e Formazza" -Adeguamento del tratto compreso tra il km. 12+800 e 13+600 mediante costruzione di un nuovo ponte (ponte di silogno) - Comune di Baceno. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 22-06-2004 la Soc. ANAS S.p.a - Compartimento della Viabilità per il Piemonte con sede in Via Talucchi, 7 - Torino ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo, n. 17 - Torino, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della L.R. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto S.S. 659 "delle Valli Antigorio e Formazza" - Adeguamento del tratto compreso tra il km. 12+800 e 13+600 mediante costruzione di un nuovo ponte (ponte di silogno) - Comune di Baceno, allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della L.R. n. 40/1998.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito progetti regionale (con orario di apertura: 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica - L.R. 40/98 è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Qualora il procedimento non venga concluso nei termini sopra riportati, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/98.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici dovranno essere presentati all'Ufficio di

Deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del Procedimento designato è l'Ing. Giuseppe Iacopino, Dirigente Settore Viabilità ed Impianti Fissi (tel. 011/4324245); inoltre, per informazioni sullo stato della pratica, è possibile rivolgersi all'Ing. Roberto Delponte (tel. 011/4324786) ed al Geom. Luca Menardi (011/4325348), funzionari del Settore Viabilità ed Impianti Fissi

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Iacopino

Regione Piemonte - Direzione Turismo - Sport - Parchi

Progetto di Pista da sci da fondo e Biathlon agonistica e turistica da realizzarsi dalla Certosa di Pesio al Pian delle Gorre, nel Comune di Chiusa di Pesio (CN) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di VIA ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 23/06/2004 l'Ente di Gestione Parchi e Riserve Naturali Cuneesi, con sede in Via Sant'Anna n. 34 - Chiusa di Pesio (CN), ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo, n. 17 - 10123 Torino, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a) della l.r. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto "Pista da sci da fondo e Biathlon agonistica e turistica da realizzarsi dalla Certosa di Pesio al Pian delle Gorre, nel Comune di Chiusa di Pesio (CN)" allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale.

Contestualmente, il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", pubblicato in data 23/06/2004.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,00), per quarantacinque giorni a partire dal 23/06/2004, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di deposito nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di valutazione è stabilita entro 90 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della l.r. 40/1998.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è il dott. Ermanno De Biaggi (tel. 011.4322596). Per informazioni sullo stato della pratica può essere contattato l'ing. Giuseppe Borgogno (tel. 011.4323205).

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Direttore regionale
Gaudenzio De Paoli

Regione Piemonte - Direzione Turismo - Sport - Parchi

Progetto "Miglioramento della pista di discesa in località Palit e miglioramento ed estensione della pista di fondo in località Cima Bossola", localizzato nei Comuni di Trausella, Traversella e Rueglio (TO), presentato dalla Comunità Montana Valchiusella - Categoria progettuale 24 dell'allegato B.1 - Pos.53/Ver/2004. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 30/06/2004 la Comunità Montana Valchiusella, con sede in Alice Superiore (TO) Via Provinciale n. 10, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo, n. 17 - 10123 Torino, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della l.r. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto "Miglioramento della pista di discesa in località Palit e miglioramento ed estensione della pista di fondo in località Cima Bossola", localizzato nei Comuni di Trausella, Traversella e Rueglio (TO), allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale ai sensi dell'art. 10, comma 1 della l.r. 40/1998.

Le opere in progetto rientrano nel "Piano degli interventi inerenti l'ambito provinciale torinese" stralcio del Programma Regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006, ex art. 21 della legge 166/2000.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è la arch. Marzia Baracchino, Dirigente responsabile di progetto della Direzione Turismo Sport Parchi (011.432.24.31).

Per informazioni sullo stato della pratica può essere contattato l'ing. Giuseppe Borgogno (tel. 011.432.32.05).

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Responsabile del Procedimento
Marzia Baracchino

Regione Piemonte - Direzione Trasporti

S.S. 21 "della Maddalena" - Valico del Colle della Maddalena (Ia fase) - Esecuzione del preforo. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di VIA (ex art. 10, comma 2, L.R. 40/1998) e contestuale avvio della Valutazione di Incidenza (ex. D.P.R. 357/97 e s.m.i.)

In data 22-06-2004 la Soc. ANAS S.p.a - Compartimento della Viabilità per il Piemonte con sede in Via

Talucchi, 7 – Torino ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo, n. 17 – Torino, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della L.R. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto "Valico del Colle della Maddalena (Ia fase) – Esecuzione del preforo", allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA e contestuale procedimento di Valutazione di incidenza, presentata al Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della L.R. n. 40/1998.

La Valutazione di Incidenza è stata richiesta, ai sensi del D.P.R. 357/97 e del D.P.G.R. 16-11-2001 n. 16/R con riferimento al S.I.C. (Sito di importanza comunitaria) – Colle e lago della Maddalena, Val Puriac - Cod. IT1160024.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito progetti regionale (con orario di apertura: 9.30 – 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica – L.R. 40/98 è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Qualora il procedimento non venga concluso nei termini sopra riportati, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/98.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici dovranno essere presentati all'Ufficio di Deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del Procedimento designato è l'Ing. Giuseppe Iacopino, Dirigente Settore Viabilità ed Impianti Fissi (tel. 011/4324245); inoltre, per informazioni sullo stato della pratica, è possibile rivolgersi all'Ing. Roberto Delponte (tel. 011/4324786) ed al Geom. Luca Menardi (011/4325348), funzionari del Settore Viabilità ed Impianti Fissi.

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Iacopino

Regione Piemonte - Direzione Trasporti

Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Progetto "Realizzazione di pista per lo sci di fondo avente lunghezza superiore a 1,5 km e di un campo da golf" nel Comune di Sauze d'Oulx (TO). Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 40/1998 e della Legge n. 285/00, secondo quanto disposto dalla D.G.R. 42-4336 del 05.11.2001 e ss.mm.ii.

In data 13.07.2004, con nota prot. n. 8451/26/2004, la Direzione regionale Trasporti, situata in Via Belfiore n. 23, Torino, ha ricevuto da parte del Comune di Sauze d'Oulx, con sede in Sauze d'Oulx, Via della Torre 11, copia degli elaborati relativi al progetto "Realizzazione di pista per lo sci di fondo avente lunghezza superiore a 1,5 km e di un campo da golf" nel Comune di Sauze d'Oulx (TO), unitamente alla domanda di attivazione della C.d.S. preliminare ai sensi dell'art. 9, com-

ma 2, della Legge 285/2000, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 42-4336 del 05.11.2001 e ss.mm.ii.

Contestualmente il Comune di Sauze d'Oulx ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 10 della L.R. 40/1998, allegando gli elaborati progettuali richiesti dalla legge stessa e provvedendo al loro deposito presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo 17, Torino.

Data di avvio del procedimento: 13.07.2004

Conclusione del procedimento: entro i termini stabiliti dalla D.G.R. n. 42-4336 del 05.11.2001 e ss.mm.ii.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito Progetti regionale e presso la Direzione Trasporti (con orario di apertura: 10.00 – 12.30), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di Deposito o al Responsabile del Procedimento nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento designato è l'Ing. Enzo Gino, Responsabile ex art. 12 L.R. 51/97 di una struttura flessibile nell'ambito della Direzione Trasporti (tel. 011/4324630).

Avverso il provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del procedimento
Enzo Gino

Regione Piemonte - Direzione Trasporti

Avvio di procedimento e deposito degli atti, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 - Interporto Torino Orbassano. Progetto preliminare per il "Completamento degli assi stradali "F1" e "21Ter Primo Lotto" e realizzazione di magazzini, piazzali e struttura reception nei comuni di Rivoli, Grugliasco e Orbassano, per la cui realizzazione è prevista l'espropriazione di aree

Si comunica l'avvio del procedimento relativo all'approvazione del progetto preliminare per la realizzazione delle opere di cui all'oggetto, che interessa le aree sottolencate, per le quali si prevede l'acquisizione a mezzo di procedura espropriativa.

Elenco aree interessate:

- Comune di Orbassano, foglio n. 3, particelle n. 65, n. 58, n. 6, n. 4, n. 3, n.2, n.63
- Comune di Rivoli, foglio n. 68, particelle n. 23, n. 22, n. 99.

In attuazione del diritto di partecipazione al procedimento amministrativo, così come indicato dagli artt. 7 e 8 della L. 241/90, si rende noto che:

1. data di avvio del procedimento: 22.06.2004;
2. l'Amministrazione competente è la Regione Piemonte;

3. l'Ufficio preposto al procedimento ed all'emissione del provvedimento è il Settore Navigazione Interna e Merci, Via Belfiore 23, 10125 Torino;

4. il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Navigazione Interna e Merci, Ing. Tommaso Turinetti;

5. la documentazione riguardante gli elaborati del progetto in parola è depositata presso il Settore Navigazione Interna e Merci ed è a disposizione per la consultazione dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30 per 15 giorni a decorrere dalla data della pubblicazione del presente comunicato;

6. per informazioni sullo stato della pratica è possibile rivolgersi alla signora Laura Boldrino, del Settore medesimo (tel. 011/432.5413), ovvero la Segreteria di Settore al tel. 011/432.1395.

Ai soggetti che risultano proprietari delle aree interessate dall'esproprio, l'avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e dell'art. 11 del T.U. in materia di espropriazioni per pubblica utilità (D.P.R. 327/2001 così come modificato dal Dlgs. 302/2002), è stato comunicato direttamente a mezzo di lettera raccomandata .

Eventuali osservazioni in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento, dovranno essere presentati al Responsabile del procedimento nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Il Responsabile del Procedimento
Tommaso Turinetti

RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE



Mittente:

_____ li, / /

Prot n. _____

Spett . REGIONE PIEMONTE
Bollettino Ufficiale
P.zza Castello 165
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

Tipologia abbonamento e costo abbonamento	Codice	Numero Abbonamenti richiesti(*)
12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 104,00	A1	
6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 52,00	S1	
12 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 46,00	A3	
6 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 23,00	S3	

(*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

incollare in questo spazio la ricevuta di versamento

I dati da Lei indicati saranno inseriti nella banca dati elettronica degli abbonati al Bollettino Ufficiale nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 31 dicembre 1996 n.675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli. Per essi Lei potrà chiedere modifiche, aggiornamenti, integrazioni ovvero cancellazioni scrivendo a: REGIONE PIEMONTE - Bollettino Ufficiale - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino.

AVVISO AI LETTORI

SONO IN VENDITA, PRESSO LE LIBRERIE AFFIDATARIE DELLA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE IN EDIZIONE CARTACEA, LE EDIZIONI IN CD-ROM DEL BOLLETTINO UFFICIALE RELATIVE AGLI ANNI 2000, 2001, 2002 E 2003 (Euro 25,82).

LA RACCOLTA STORICA 1970 - 1999 E' DISPONIBILE PRESSO LA DITTA MICRO-SHOP, C.SO MATTEOTTI N. 57, TORINO.

PAGINA NON UTILIZZATA



Sacra di San Michele

Abbazia singolare e imponente fondata prima dell'anno Mille, la Sacra di San Michele, che dalla vetta del Monte Pirchiriano domina lo stretto ingresso della Valle di Susa, è stata per secoli uno dei più attivi centri benedettini piemontesi. Per le testimonianze di spiritualità, d'arte e di cultura, nonché per la sua eccezionale collocazione e visibilità, nel 1994 la Sacra è stata riconosciuta, con legge regionale, quale monumento simbolo del Piemonte.



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Direttore responsabile</i> Roberto Salvio
<i>Dirigente</i> Valeria Repaci	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi, Roberto Falco
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Sauro Paglini, Fernanda Zamboni
<i>Coordinamento informatico</i> Rosario Copia	<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.